



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

823^a seduta pubblica
lunedì 29 ottobre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-43
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	45-57
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	59-109

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ANGELO MARIA CICOLANI

PRESIDENTE	2, 3
MALASCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale):

FINOCCHIARO (PD)	3
GASPARRI (PdL)	5
LI GOTTI (IdV)	6
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	7
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	7

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	10
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:

PRESIDENTE	Pag. 10, 12, 13 e <i>passim</i>
MAZZATORTA (LNP)	10
VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	12, 19, 20
INCOSTANTE (PD)	13, 17, 18 e <i>passim</i>
BERSELLI (PdL), <i>relatore</i>	13, 22, 25 e <i>passim</i>
VITA (PD)	14, 22
MURA (LNP)	14, 20, 21 e <i>passim</i>
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	15, 16, 37 e <i>passim</i>
PERDUCA (PD)	15
LI GOTTI (IdV)	14, 16, 24 e <i>passim</i>
CASSON (PD)	17, 23, 28 e <i>passim</i>
CASTELLI (LNP)	17, 18, 36
SALTAMARTINI (PdL)	19
PARDI (IdV)	23
PALMA (PdL)	23, 25, 40
MUGNAI (PdL)	25
D'AMBROSIO (PD)	26
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	27, 28, 34 e <i>passim</i>
DELLA MONICA (PD), <i>relatrice</i>	29, 39
MALAN (PdL)	31
LEGNINI (PD)	32, 39
MARITATI (PD)	32, 41
LONGO (PdL)	32
ZANDA (PD)	33, 41
CALIENDO (PdL)	34, 35
GIULIANO (PdL)	36
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	42
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	15, 20, 21 e <i>passim</i>

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2012 43

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3491

Articolo 1 ed emendamenti	45
---------------------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... *Pag.* 59

CONGEDI E MISSIONI 68

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 68

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 68

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 69

Trasmissione di atti e documenti 69

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CONSULENZA *Pag.* 70

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 70

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni. 71

Interpellanze 71

Interrogazioni 79

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 83

Interrogazioni da svolgere in Commissione.. 109

AVVISO DI RETTIFICA 109

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 17,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 25 ottobre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Sulla scomparsa del senatore Angelo Maria Cicolani

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea)*. Esprime cordoglio per la scomparsa del senatore Questore Angelo Maria Cicolani, che nonostante il progredire della malattia ha continuato ad impegnarsi nello svolgimento delle sue funzioni, restando un punto di riferimento per i Senatori e l'Amministrazione. Alle esequie, svoltesi nel pomeriggio, ha partecipato il presidente Schifani in rappresentanza del Senato. Invita l'Assemblea, che commemorerà la figura del senatore Cicolani in una prossima seduta, ad osservare un minuto di raccoglimento, anche in memoria del caporal maggiore Tiziano Chierotti, ucciso in Afghanistan lo scorso 25 ottobre. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo partecipa al cordoglio del Senato e al dolore dei familiari.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per consentire ai Senatori che hanno partecipato ai funerali del senatore Cicolani di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 17,35.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana del 25 ottobre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

FINOCCHIARO (PD). Chiede il rinvio in Commissione del disegno di legge per consentirne un esame più approfondito, lontano dal clamore suscitato sui *media*, per trovare il punto di mediazione tra due interessi costituzionalmente tutelati, la libertà di informazione e il diritto all'onorabilità e alla dignità delle persone. Peraltro, le votazioni effettuate in Aula sulla questione delle decurtazioni dei trasferimenti del fondo dell'editoria per le testate responsabili della diffamazione e sull'obbligo di rettifica nei libri hanno comportato un allontanamento dal testo su cui era stata raggiunta l'intesa tra i Gruppi.

GASPARRI (PdL). La materia è effettivamente delicata, ma in Commissione ed in Aula si è lavorato molto, raggiungendo un equilibrio apprezzabile, che assicura tutela al diffamato senza punire con la pena detentiva chi ha commesso il reato. Anche in considerazione dei risvolti della vicenda che investe il direttore de «il Giornale», il testo che è in via di definizione risulta comunque migliore della normativa vigente, per cui a nome del Gruppo annuncia un voto contrario sulla richiesta di rinvio in Commissione.

LI GOTTI (IdV). L'esame del testo sta procedendo in un clima di disinformazione, che alimenta le polemiche e altera la corretta valutazione delle norme in esame. Esiste tuttavia un problema di disarmonia sanzionatoria prodotta dal tentativo di sostituire la pena detentiva con una pecuniaria in effetti troppo elevata. Sarebbe pertanto opportuno tornare in sede referente, per riesaminare tale questione e per sciogliere il nodo sulla disciplina da applicare alle testate telematiche. Per questi motivi, il Gruppo voterà a favore della proposta di rinvio in Commissione.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Concorda con la proposta avanzata dalla senatrice Finocchiaro, non condividendo

né la normativa in vigore né la confusa riforma che rischia di essere approvata dall'Assemblea.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). La diffamazione è un reato molto grave, che in numerosi ordinamenti europei viene sanzionato con la pena detentiva: non è pertanto condivisibile la volontà di stravolgere l'ordinamento italiano, introducendo uno squilibrio nel sistema sanzionatorio e abbassando le tutele nei confronti delle vittime di tale reato, che spesso sono persone comuni, sprovviste di altri strumenti di difesa oltre all'azione giudiziaria. Il disegno di legge non appare inoltre adeguato ai mutamenti avvenuti nel sistema della comunicazione ed è discutibile la previsione di sanzioni di natura strettamente deontologica all'interno di un provvedimento legislativo. Concorda dunque con la proposta di rinviare il testo in Commissione, auspicando che lo specifico caso del direttore Sallusti possa essere risolto attraverso la domanda di un provvedimento individuale di clemenza e che il Parlamento possa riformare la normativa in vigore in modo più attento ed equilibrato.

MAZZATORTA (*LNP*). Gli ordinamenti giuridici europei prevedono una disciplina sanzionatoria rigida nei confronti della diffamazione e dell'ingiuria, per garantire un bilanciamento tra l'esercizio della libertà di stampa e la tutela, anch'essa costituzionalmente garantita, della reputazione dei cittadini. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre reputato proporzionata la pena detentiva in alcuni casi di diffamazione grave, al fine di tutelare l'onorabilità del soggetto leso. Pertanto, la Lega Nord non condivide neanche le proposte emendative tendenti ad abbassare l'importo massimo della pena pecuniaria irrogabile. Sebbene l'accordo tra il PD e il PdL sul tema in esame non abbia retto alla prova della discussione in Assemblea, non è però opportuno rinviare il disegno di legge in Commissione, considerato anche che la Camera dei deputati ha già calendarizzato l'esame del provvedimento. È pertanto necessario che le forze politiche si assumano in pieno le proprie responsabilità e discutano apertamente in Assemblea il disegno di legge.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Pur senza entrare nel merito del provvedimento, ritiene utile che l'Assemblea prosegua nell'esame del testo, valorizzando le intese precedentemente trovate tra i Gruppi e le riflessioni del senatore Li Gotti e del senatore D'Ambrosio a proposito della dimensione delle imprese editoriali e del riferimento al quadro normativo europeo, per quanto riguarda l'entità della sanzione pecuniaria. Occorre dunque che ciascun Gruppo si assumi le proprie responsabilità e che il Parlamento non manchi di misurarsi, in tempi rapidi, con una questione complessa ed urgente.

Con votazione seguita da controprova, il Senato respinge la proposta di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509, avanzata dalla senatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. In attesa che i relatori si consultino per esprimere il parere sull'emendamento 1.507 (testo 2), precedentemente accantonato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,21, è ripresa alle ore 18,33.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 1.507 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea.

VITA (PD). Anche a nome del senatore Vimercati ritira la firma dall'emendamento 1.507 (testo 2), che ha perso il suo significato originario, alla luce delle proposte emendative già approvate al disegno di legge.

Il Senato approva l'emendamento 1.507 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Mantiene l'emendamento 1.450 affinché l'Assemblea possa esprimersi sull'introduzione di pene alternative al carcere.

PERDUCA (PD). Insieme alla senatrice Poretti si asterrà, giacché il problema non è l'istituzione di pene alternative al carcere, ma il fatto che, approvando una legge *ad personam*, si tenta di decidere su una materia senza che nel Paese si sia sviluppato un adeguato dibattito. Nel declinare le pene per chi viola l'onorabilità della persona è opportuno che il carcere sia contemplato.

LI GOTTI (*IdV*). In base alla formulazione attuale dell'emendamento 1.450, i lavori socialmente utili si aggiungono e non si sostituiscono alla sanzione amministrativa. Per queste ragioni il Gruppo IdV voterà contro.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Il senso dell'emendamento è sostituire il carcere con lo svolgimento di lavori socialmente utili.

CASSON (PD). Il Gruppo PD voterà contro l'emendamento sia per regioni legate alla sua formulazione che per ragioni di merito.

CASTELLI (LNP). Il Gruppo LNP voterà a favore dell'emendamento 1.450. Altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti d'America, attribuiscono una funzione altamente educativa ai lavori socialmente utili, istituto che in Italia contribuisce altresì a porre argine al sovraffollamento delle carceri. È vero che tali lavori andrebbero tipizzati, ma il contenuto dell'emendamento rappresenta un'interessante novità perché propone un sistema di grande valenza, anche mediatica.

Presidenza del vice presidente CHITI

SALTAMARTINI (*PdL*). Non bisogna considerare solo la tutela della dignità e dell'onorabilità della persona o il diritto d'informazione, ma riflettere anche sul fatto che l'opinione pubblica di un Paese democratico non può formarsi sulla base di notizie false. L'importanza dell'emendamento sta dunque anche nel richiamare alla responsabilità della veridicità della notizia.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Voterà contro l'emendamento in esame per coerenza con il punto d'intesa che era stato raggiunto dai Gruppi.

L'emendamento 1.450 risulta respinto.

MALAN (*PdL*). Mantiene l'emendamento 1.225.

L'emendamento 1.225 risulta respinto. Il Senato approva l'emendamento 1.226, identico all'emendamento 1.227, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.228 e 1.530.

VITA (*PD*). Mantiene l'emendamento 1.531, che tratta un tema molto delicato. La norma che si intende sopprimere rappresenta infatti un eccesso di zelo ed una forma di ingerenza nell'autonomia della professione.

BERSELLI, *relatore*. Chiede chiarimenti sull'ordine di votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.531 è soppressivo, quindi va votato prima dell'emendamento 1.700 (testo 2).

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

L'emendamento 1.531 risulta respinto.

CASSON (*PD*). Ritira l'emendamento 1.532 perché il punto di mediazione raggiunto con l'emendamento 1.700 (testo 2) è soddisfacente. Precisa inoltre che il Gruppo PD è contrario all'istituto dell'interdizione dalla professione giornalistica.

PALMA (*PdL*). L'emendamento 1.700 (testo 2) lascia alla discrezionalità del giudice la scelta di irrogare o no l'interdizione sulla base della

gravità della violazione commessa. Il testo propone una modulazione della sanzione, ma è necessario chiarire cosa accadrebbe nel caso di violazioni successive alla terza.

LI GOTTI (*IdV*). L'attuale formulazione applica i primi due livelli sanzionatori ai soli giornalisti professionisti, mentre il terzo fa riferimento in generale all'attività di giornalista che dunque coinvolge anche chi scrive su giornali pur non essendo un professionista. Occorre correggere tale incongruenza.

MUGNAI (*PdL*). L'osservazione del senatore Li Gotti deriva da un refuso di stampa, perché intendimento dei proponenti era quello di prevedere l'interdizione dall'attività giornalistica anche a seguito delle prime due condanne. Precisa inoltre che le parole: «ulteriore condanna» al terzo periodo dell'emendamento sono da interpretare nel senso di «ogni ulteriore condanna».

BERSELLI, *relatore*. Conferma l'interpretazione fornita dal senatore Mugnai.

PALMA (*PdL*). Secondo la formulazione attuale, la discrezionalità del giudice nello scegliere se irrogare la sanzione dell'interdizione dalla professione verrebbe meno nelle condanne successive alla prima. È dunque opportuna una riflessione.

D'AMBROSIO (*PD*). Ribadisce l'opportunità che il disegno di legge torni in Commissione per un esame più approfondito. Non si capisce infatti quali ragioni debbano spingere il Parlamento ad approvare in tutta fretta un pessimo provvedimento che tenta di modificare malamente una legge vigente da più di sessant'anni. Per queste ragioni non parteciperà più alle votazioni sugli emendamenti e nella votazione finale voterà contro.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione sull'emendamento 1.700 (testo 2). Considerato che la norma penale deve avere carattere di tassatività e letteralità, la norma dovrebbe comunque specificare che le condanne successive alla prima devono riferirsi a reati della stessa indole.

CASSON (*PD*). Si impone l'accantonamento della proposta di modifica in esame o almeno la sua rivisitazione, per risolvere le perplessità generate dalla formulazione, soprattutto in relazione all'istituto dell'interdizione dalla professione di giornalista. In ogni caso, si asterrà dalla votazione.

DELLA MONICA, *relatrice*. Il suggerimento del senatore Benedetti Valentini è condivisibile. È preferibile accantonare l'emendamento per risolvere le numerose questioni controverse emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti da 1.700 (testo 2 corretto) a 1.232, in quanto riferiti al medesimo comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948.

Il Senato approva l'emendamento 1.534 identico all'1.233 e l'emendamento 1.535 identico all'1.234. Con votazione nominale elettronica, il Senato approva gli emendamenti 1.235 (testo 2) e 1.536. Risultano assorbiti gli emendamenti 1.537 e 1.236 e preclusi gli emendamenti 1.237 e 1.538.

VITA (*PD*). Insiste per la votazione dell'emendamento 1.539.

Risulta respinto l'emendamento 1.539.

MALAN (*PdL*). Non si comprende l'invito rivolto dal relatore a ritirare l'emendamento 1.238 che riprende la disciplina prevista per i reati commessi con il mezzo televisivo per definire quale sia il tribunale competente se i reati sono commessi attraverso Internet.

LEGNINI (*PD*). È opportuno risolvere la questione della competenza in caso di commissione di reati tramite Internet, per cui chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.238, invitando i relatori a rivedere la propria posizione.

MARITATI (*PD*). Aggiunge la firma.

LONGO (*PdL*). È giusto che del reato commesso attraverso Internet sia competente il tribunale del luogo di residenza della persona offesa, quindi non si capisce il motivo della contrarietà dei relatori a questo emendamento.

GIULIANO (*PdL*). Aggiunge la firma all'emendamento 1.238.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento è ispirato da buone intenzioni, però con la definizione generica di Internet si introduce un elemento di incertezza; bisognerebbe specificare che si tratta di prodotti editoriali diffusi telematicamente. Annuncia il voto contrario del Gruppo IdV.

ZANDA (*PD*). Chiede ai relatori un chiarimento sulla formulazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge sulla stampa, che – secondo le intese raggiunte – doveva essere modificato nel senso indicato dall'emendamento 1.539 che è stato invece respinto.

BERSELLI, *relatore*. Recependo le sollecitazioni dei colleghi intervenuti, i relatori si rimettono all'Aula sull'emendamento 1.238 e presenteranno un emendamento per modificare il comma 8 dell'articolo 13 della legge sulla stampa come precedentemente concordato.

CALIENDO (*PdL*). L'emendamento 1.238 deve essere modificato con l'opportuna distinzione tra le testate giornalistiche *on line*, soggette solo all'obbligo di rettifica, e quelle che hanno un'edizione cartacea e una telematica, le quali possono essere sanzionate per la commissione di reato a mezzo stampa.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Le finalità dell'emendamento sono condivisibili, ma occorre tenere presente che si sta sovvertendo il principio generale sulla competenza territoriale, che ora si vorrebbe attribuire al tribunale del luogo di residenza della persona offesa, senza tenere conto del caso in cui vi sia una pluralità di soggetti offesi che risiedono in luoghi diversi. È preferibile accantonare l'emendamento per trovare una formulazione più adeguata.

CASTELLI (*LNP*). Il problema della competenza per i reati commessi attraverso Internet non può essere risolto con una normativa arretrata qual è la legge sulla stampa. Occorre un salto culturale per consentire alle persone di difendere il proprio onore anche di fronte ai sistemi mediatici globalizzati, che sfuggono al controllo dei singoli Stati. Voterà a favore dell'emendamento 1.238.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Essendo necessario approfondire la questione della competenza e tenere conto anche delle querele preventive, suggerisce di rinviare il testo in Commissione.

CASSON (*PD*). Occorre puntualizzare i passaggi relativi alla competenza processuale riformulando l'emendamento 1.238. Dato che in Aula si sta svolgendo un lavoro analogo a quello che si effettua di solito in sede referente, sarebbe preferibile un rinvio in Commissione.

LEGNINI (*PD*). La discussione in corso dimostra la fondatezza della proposta di rinviare il testo in Commissione bocciata in apertura di seduta. Esercitando i poteri assegnatigli dal Regolamento, il Presidente potrebbe disporre il rinvio anche di un solo articolo e dei relativi emendamenti, per risolvere questioni di carattere tecnico-giuridico.

DELLA MONICA, *relatrice*. L'emendamento 1.238 presenta molte criticità; è opportuno accantonarlo per poterlo riformulare secondo le osservazioni emerse nel dibattito, altrimenti il parere resta contrario.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.238. Dà conto dell'emendamento 1.800 (*v. Allegato A*), testé presentato dai re-

latori per ovviare alle problematiche precedentemente sollevate dal senatore Zanda.

LI GOTTI (*IdV*). Il testo proposto dai relatori deve essere esaminato con calma: chiede pertanto di conoscere il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Si associa alla richiesta di conoscere il termine per la presentazione dei subemendamenti.

PALMA (*PdL*). Non condivide la proposta di sopprimere il primo periodo del comma 8, ritenendo invece che il pubblico ministero debba disporre la trasmissione degli atti al competente ordine professionale all'atto della richiesta di rinvio a giudizio e che il giudice debba disporre la trasmissione della sentenza di condanna.

ZANDA (*PD*). Condivide la formulazione proposta dai relatori, ritenendo fuori luogo che l'ordine professionale venga informato dal pubblico ministero all'atto della richiesta di rinvio a giudizio.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento dei relatori è fissato per le ore 9 di domani. Riferirà al Presidente Schifani le considerazioni avanzate dal senatore Legnini e invita i Gruppi a riflettere sull'opportunità di continuare ad esaminare il disegno di legge in Assemblea, nel modo in cui lo si è fatto nella seduta odierna.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Ribadisce la propria contrarietà all'approvazione di norme di natura deontologica in un provvedimento legislativo e avverte che valuterà la possibilità di ritirare la richiesta di scrutinio segreto sull'articolo 1 del disegno di legge, ritenendo opportuno che ciascun parlamentare si assuma in modo palese la responsabilità del proprio voto.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 30 ottobre.

La seduta termina alle ore 20,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,04*).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,05*).

Sulla scomparsa del senatore Angelo Maria Cicolani

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, come a tutti voi è tristemente noto, sabato scorso è venuto mancare il senatore Questore Angelo Maria Cicolani, stroncato da una terribile malattia, contro la quale combatteva con coraggio da molti anni, senza mai sottrarsi al suo impegno politico e parlamentare.

Solo negli ultimi giorni si era dovuto assentare, in un estremo tentativo di recupero delle forze, e comunque sempre seguendo con attenzione tutte le questioni di sua competenza, da ultimo la firma – insieme agli altri senatori Questori – della proposta di modifica del Regolamento del Senato in materia di bilanci dei Gruppi parlamentari.

Il senatore Cicolani è stato membro di questa Assemblea per tre legislature, e in tale ruolo ha impegnato, con grande abnegazione, le sue competenze e la sua ampia esperienza nel campo ingegneristico, in particolare nella disciplina legislativa in materia di trasporti e infrastrutture.

Nel luglio del 2011, alla scomparsa del senatore Comincioli, è stato eletto Questore del Senato. Anche in questo ruolo si è speso senza riserve, nonostante l'incedere della malattia, divenendo in breve tempo, per la competenza e l'equilibrio dimostrati, un rilevante punto di riferimento per i senatori e per l'Amministrazione.

Il presidente Schifani ha partecipato, in rappresentanza del Senato, alle esequie del senatore Cicolani, che si sono svolte questo pomeriggio a Poggio Moiano, sua città natale, con la sentita e commossa partecipazione dei suoi concittadini, delle autorità e di tanti colleghi.

La figura di Angelo Maria Cicolani sarà commemorata dal Senato in una prossima seduta, alla presenza della sua famiglia.

Nel rinnovare, a nome di tutta l'Assemblea, i sentimenti di cordoglio e commossa partecipazione al dolore dei familiari del senatore Cicolani, invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento, anche in memoria del caporal maggiore Tiziano Chierotti, del 2° Reggimento Alpini di Cuneo, rimasto ucciso in Afghanistan lo scorso 25 ottobre. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo si associa alle parole di cordoglio da lei pronunciate e si unisce al dolore della famiglia e dell'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Colleghi, per consentire la partecipazione ai lavori dell'Assemblea dei senatori che si sono recati al funerale del senatore Ciccolani, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 17,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 17,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 25 ottobre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, mentre sono stati accantonati l'emendamento 1.507, che è stato riformulato in un nuovo testo, nonché l'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, colleghi, nessuno in quest'Aula ha ignorato durante questi giorni la delicatezza di un intervento su un tema (quello della diffamazione) che, ovviamente, reca con sé la necessità di un delicato equilibrio tra due beni, entrambi costituzionalmente tutelati: la libertà di informazione, da una parte, e, dall'altra, il diritto all'onore e alla dignità delle persone.

Certo, né il clima in quest'Aula, né quello fuori da quest'Aula sono stati tali da consentire che la ricerca di un equilibrio delicatissimo potesse essere condotta senza incertezze e senza errori. Tutti i colleghi sanno come qualche giorno fa, in occasione della nostra ultima seduta, il commento che se ne è avuto il giorno dopo su un quotidiano – uno dei più grandi ed autorevoli quotidiani italiani – era tale da tradire non soltanto lo spirito della seduta, ma addirittura la stessa realtà dei fatti: il Senato reintroduce la pena del carcere. Bizzarra osservazione, visto che noi stiamo lavorando a un disegno di legge che non è ancora legge e, caso mai, è l'ordinamento vigente che lo prevede.

Anche i commenti successivi che si sono susseguiti in questi giorni, per esempio sulla rettifica, non fanno giustizia della verità, cioè del fatto che nel nostro ordinamento la rettifica esiste ed è disciplinata all'articolo 15 della legge sulla stampa. Esiste da molti anni e, caso mai, la novità che sarebbe stata introdotta, qualora il testo fosse stato votato sulla base dell'accordo stipulato tra i diversi Gruppi politici, stavolta avrebbe avuto come innovazione quella di avere un forte carattere deflattivo sulla pena, pecuniaria ovviamente (perché questo era uno degli oggetti essenziali della legge: abolire il carcere, la responsabilità oggettiva) e anche sull'entità del risarcimento del danno, naturalmente, qualora il soggetto diffamato avesse ritenuto di praticare anche la via civilistica del risarcimento stesso.

Ma in quest'Aula, signora Presidente – e ovviamente nessuno ne fa rimprovero ad alcuno, però è una constatazione che dobbiamo tener presente e di cui dobbiamo aver cura – abbiamo visto due voti per noi, per il mio Gruppo, particolarmente significativi, che si discostavano dal testo che si stava preparando in quest'Aula da quell'accordo così faticosamente raggiunto, non in quanto accordo tra forze politiche ciascuna delle quali tentava di ricavare un pezzo per sé, ma come accordo che tentava di raggiungere un punto di equilibrio delicatissimo – come dicevo prima – tra due beni entrambi costituzionalmente tutelati. Mi riferisco al voto che prevede la responsabilità diciamo così del fondo dell'editoria, nel senso che esso dovrebbe vedere decurtati i trasferimenti a quelle testate che fossero incorse in un fatto di diffamazione e all'altro – molto, molto grave, secondo me – che riguarda l'obbligo di rettifica anche nei libri: due punti che snaturano assolutamente quell'accordo e che hanno già pregiudicato in maniera significativa quel punto di equilibrio.

Come dicevo prima, ovviamente nessuno ne fa torto o rimprovero ad alcuno però mi pare chiaro – andando al clima della seduta dell'altro giorno – che non ci sono le condizioni politiche perché questo testo possa venire fuori come ciascuno di noi da tutte le parti auspicava, e cioè come punto equilibrato di mediazione fra diritti che sono entrambi preziosi per il nostro sistema democratico.

È per questo che, certamente anche con un senso di sconfitta (perché questo è il sentimento che pervade quando non si riesce a tenere fede ad un equilibrio raggiunto ed a responsabilità che ciascuno di noi si è assunto), chiedo ai colleghi e a lei, signora Presidente, di porre in votazione il ritorno in Commissione di questo testo. Quello sarà il luogo nel quale, recuperata la freddezza e la serenità di giudizio, probabilmente saremo in grado di confezionare un testo che poi l'Aula non avverta come una violenza, per così dire. I risultati del voto della seduta scorsa sono tali per cui nei diversi Gruppi (quindi non soltanto in un Gruppo) si è manifestata una sorta di rivolta contro l'accordo che si era composto intorno ad alcuni emendamenti che i relatori avevano segnalato come emendamenti sui quali esprimere parere positivo.

Quindi, insisto nella mia richiesta di rinvio del testo in Commissione.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Vizzini).

PRESIDENTE. Il rinvio in Commissione si configura quale forma particolare di questione sospensiva. Quindi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, la relativa richiesta deve essere votata per alzata di mano. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ciascun Gruppo.

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signora Presidente, che la materia sia complessa e delicata lo sappiamo benissimo, tant'è che da decenni la vicenda non ha trovato una sua rinnovata regolamentazione e definizione. Che l'eccezionalità del ricorso alla sanzione carceraria abbia contribuito a rinviare la soluzione di questa problematica è un altro fatto. Ma oggi ci troviamo – non l'abbiamo mai nascosto – di fronte a una vicenda che ha sicuramente ravvivato e motivato il dibattito in corso, che riguarda norme e principi di carattere generale e non situazioni di natura personale, anche se l'attualità ha spinto tutti a una maggiore consapevolezza dei rischi esistenti in una normativa che deve essere aggiornata.

Abbiamo lavorato. In Commissione si era ipotizzata la sede deliberante; poi, per valutazioni diverse di alcuni colleghi, firme e discussioni che ne sono scaturite, la tematica è stata riportata in Aula. Abbiamo affrontato il tema in questa sede; abbiamo sospeso i lavori; abbiamo cercato un accordo, al quale io mi richiamo, perché certamente, anche nel nostro Gruppo, taluni vorrebbero misure, per quanto riguarda la parte economica e altri aspetti, più incisive. Ma noi riteniamo che un punto di equilibrio quale quello che alcuni membri della Commissione, e anche i responsabili dei Gruppi hanno raggiunto sia apprezzabile, perché, rispetto a chi vuole perseguire obiettivi ulteriori – abbiamo assistito nell'ultima seduta da parte di tutti i Gruppi a valutazioni talvolta accalorate e appassionate che incitavano a traguardi ulteriori – io ritengo che una legge come quella che si sta facendo sia meglio che lasciare la regolamentazione attuale, non solo per le vicende e le prospettive dell'applicazione di detenzioni carcerarie, ma anche per altre norme che l'intesa – che non ho esitazione a definire tale – che era stata raggiunta può consentire di definire e trattare diversamente.

Per queste ragioni riteniamo opportuno proseguire l'esame in Aula. Comprendo le motivazioni di chi è dell'opposto avviso. Le ho ascoltate con attenzione e rispetto, ma credo che anche nel mio dire vi sia consapevolezza che il tema è assolutamente impegnativo ed ostico e, nell'ambito delle legislature, è stato sempre rinviato. Mi è capitato, sia da parlamentare che da membro di Governo, di affrontare la questione e di convenire sempre che poi era meglio affrontarla un'altra volta. Ritengo che questa volta anche l'attualità ci spinga ad assumere delle decisioni, invitando tutti a ritenere quei punti di caduta anche sulle sanzioni economiche accettabili. Perseguire obiettivi ulteriori può portare a non avere nessuna legge. E i meccanismi della rettifica e le altre ipotesi che sono state con-

venute credo possano rappresentare un punto di equilibrio accettabile a tutela del diffamato, non irrogando sanzioni come il carcere a chi deve dare notizie e a chi deve informare.

Per questi motivi, riteniamo sia opportuno procedere, pur sapendo che si tratta di una discussione complessa e difficile. Siamo pur sempre il Parlamento e siamo chiamati a tentare di sciogliere questo nodo, secondo le ipotesi che dalla Commissione e dagli ulteriori approfondimenti sono pervenute all'Aula. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quanto ricordato dalla presidente Finocchiaro sul clima di grande disinformazione che sta accompagnando questo provvedimento è un fatto oggettivo. In ordine a questo disegno di legge ci si è sforzati di lavorare per raggiungere un migliore equilibrio, tenendo fermi alcuni obiettivi fondamentali, quale quello dell'eliminazione della sanzione detentiva per questo tipo di reati, compresa l'ingiuria. Avevamo considerato l'ingiuria, la diffamazione semplice e poi la diffamazione a mezzo stampa. Si è intervenuti sulla scelta di fondo contraria alla sanzione detentiva e, nonostante questo, l'informazione ci attribuisce esattamente un'intenzione contraria, quasi che volessimo introdurre la detenzione, laddove essa è attualmente prevista da uno a sei anni, mentre noi la vogliamo eliminare.

Viviamo però in questa situazione. Tutti quanti avrete letto l'incomprensione in materia di rettifiche. Ora, le rettifiche esistono, e sono disciplinate sin dal 1948. È già prevista la sanzione per la mancata rettifica, la sanzione amministrativa, che abbiamo ricalcato in questa proposta in Commissione nella stessa misura, ossia da 15.000 a 25.000 euro, così come previsto dalla legge del 1948. L'unico elemento in materia di rettifiche che abbiamo inserito è l'eliminazione dei commenti alle rettifiche stesse, ossia il commento in calce alle rettifiche. Spesso il commento serve per vanificare il valore stesso della rettifica. Il giornale è poi libero di scrivere un articolo a fianco in cui si sostiene la medesima tesi, però noi siamo intervenuti per non prevedere i commenti. Per il resto, la struttura della rettifica è rimasta esattamente quella introdotta dal nostro legislatore con la legge n. 47 del 1948. Eppure, sembra che si stia facendo un qualcosa di nuovo. Improvvisamente si scopre un qualcosa, come se non esistesse da prima.

Questo fatto ci deve far anche riflettere. Indubbiamente vuol dire che in qualcosa anche noi abbiamo sbagliato. Probabilmente il passaggio dal sistema sanzionatorio detentivo al sistema sanzionatorio pecuniario è una scelta di fondo, ma ha portato a proposte – a mio parere – non armoniche. Pensiamo che per l'ingiuria, che è la più semplice come tipologia di reato, la multa attualmente arriva fino a 516 euro, mentre prevediamo che possa arrivare al massimo di 6.666 euro; per la diffamazione semplice era

prevista la multa fino a 1.032 euro, mentre a ora si prevede da 3.000 a 30.000 euro. Esiste, cioè, una disarmonia sanzionatoria.

Certo, si era fatto questo per bilanciare l'eliminazione della pena detentiva. Però, visto che la pena detentiva non viene di fatto mai applicata per questi reati essendo pena alternativa, e rimanendo soltanto la pena pecuniaria, moltiplicando per trenta quella attuale indubbiamente si crea uno squilibrio. Probabilmente dovevamo riflettere in modo migliore su queste conseguenze. Sostituendo la pena pecuniaria, quella che in genere viene applicata, con una pena moltiplicata per trenta si provoca qualche scompenso, non essendo i nostri concittadini abituati all'applicazione delle pene detentive per reati di tal genere.

Allora, pur ritenendo importante il provvedimento, considerato il fatto che in Commissione si sia lavorato con una certa celerità – si è passati dalla sede deliberante a quella referente – e dopo l'incontro non di Commissione ma politico di tutti i Gruppi per cercare di trovare un punto di intesa, forse in questo momento la strada migliore, se dobbiamo fare una riflessione è svolgerla, nella sede propria, ossia in Commissione. Rivediamo il sistema di armonizzazione delle sanzioni; puntualizziamo meglio, senza che si creino equivoci, il problema delle testate telematiche (che è un altro dei punti di forte attrito): risolviamo questi ulteriori due nodi e poi potremo arrivare ad una soluzione ragionata e non frutto di momenti di riflessione che avvengono, sia pure legittimamente, nell'Aula. Considerando la delicatezza della materia e proprio il fatto che mai nel passato ci si è riusciti, ci possiamo riuscire ora, ma forse un percorso in Commissione potrebbe aiutarci in questa direzione.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, quindi, voterà favorevolmente sulla proposta della presidente Finocchiaro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, noi non vogliamo che rimanga la legge attuale, ma neanche che venga fuori un pastrocchio come quello che si sta profilando all'orizzonte. Quindi, il nostro Gruppo si ritrova sulla richiesta della senatrice Finocchiaro.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, credo che fuori da quest'Aula si sia creato un grande equivoco riguardante due argomenti, e cioè che chi ha sollevato dei dubbi sul testo che si viene profilando, da una parte, abbia la volontà di mandare in carcere il direttore Sal-

lusti e, dall'altra, per una supposta difesa della politica, voglia varare una «legge bavaglio». Sono due assolute distorsioni della verità e vorrei spiegare il perché in poche battute, onorevoli colleghi, signora Presidente.

Vorrei, intanto, sottolineare che nel nostro ordinamento si possono fare provvedimenti *ad personam*, ma proprio per questo esiste la clemenza. Proprio per adottare provvedimenti *ad personam* che non incidano sull'ordinamento, il nostro ordinamento costituzionale prevede che si possano adottare provvedimenti che tutelino e salvaguardino una persona incappata in una particolare circostanza giudiziaria, senza che si debba mettere mano a un sistema delicato.

In questo caso noi (anche quelli tra di noi che, a differenza di quei colleghi, numerosi, che – membri non solo della Commissione giustizia, ma anche di altre – sono avvocati e magistrati, hanno come parlamentari una limitata competenza e conoscenza in materia giuridica) abbiamo capito innanzitutto una cosa: che la diffamazione è un reato grave. Se non fosse così noi non avremmo pene fino a due anni per il furto e pene fino a sei anni per la diffamazione. La diffamazione infatti può distruggere una persona.

Voglio chiarire che non parlo per la politica. Chiunque di noi viva nella società reale sa bene che la diffamazione distrugge innanzitutto le persone meno munite di possibilità di difesa. Comunque un politico ha più possibilità di difesa e di argomentazione di un cittadino comune che si trovi nel vento maligno della diffamazione e della possibile distruzione della sua stessa identità.

Signora Presidente, questa legge, come viene profilandosi, spezza l'equilibrio esistente, che è un equilibrio che esiste non solo in Italia, (si è discusso di questo con alcuni altri colleghi, anche con dei riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). Infatti, se andiamo a vedere la situazione degli altri Paesi europei, ci rendiamo conto che in Germania le sanzioni prevedono che il carcere possa essere comminato anche per diffamazione non intenzionale, per diffamazione colposa, e che lo stesso avviene in un'altra grande democrazia liberale, come quella olandese. In Francia esiste il carcere solo per le diffamazioni a carattere discriminatorio, come abbiamo già visto emergere. Però, la diffusione della notizia falsa di un reato, forse proprio ciò di cui stiamo parlando, o meglio ciò che è all'origine di ciò di cui stiamo parlando (che è un tema complesso e particolarmente intricato, perché sappiamo che il direttore Sallusti viene accusato per un articolo che non ha scritto, ma che ha pubblicato secondo la propria responsabilità) in Belgio e Spagna viene punita con il carcere. Il carcere è previsto anche in Polonia, in Austria e in Svezia. Nel Regno Unito si prevedono sanzioni pecuniarie molto importanti, ma non il carcere, perché è stato abolito il reato di diffamazione. Ma sappiamo cosa succede – vedete il caso Murdoch? – quando l'informazione (e qui vengo al rapporto tra stampa e cittadini di notorietà pubblica, ma non solo) si ingerisce nella vita privata, nella *privacy* delle persone. Ogni ordinamento ha la sua filosofia, la sua visione, la sua applicazione.

Noi pensiamo davvero che per affrontare il caso Sallusti dobbiamo sconvolgere l'ordinamento italiano? No. La risposta è no. Almeno quella che mi sono permesso, insieme con i colleghi del mio Gruppo, di proporre. Possiamo pensare che la sanzione minima, con le attenuanti, scenda a 1.500 euro e che la sanzione massima, con le attenuanti, scenda a 15.000 euro? Possiamo ignorare che se avviene questo, modificando l'articolo 1, come c'è stato proposto, non si debba, a cascata, intervenire sull'articolo 2, per ridurre la sanzione che interviene sul combinato dei due profili, la diffamazione a mezzo stampa e l'attribuzione di un fatto determinato? Non potrebbero che ridursi, inevitabilmente, le sanzioni relative all'articolo 2 e, altrettanto inevitabilmente, dicono gli esperti del settore (e io sono il primo pronto a vedermi correggere su questa materia) quelle che riguardano la diffamazione semplice, l'ingiuria, quella per cui manca oggi anche l'obbligo di rettifica. È una modalità di diffamazione verso le persone comuni non meno grave, in una società e in un tempo come quelli che viviamo.

La nostra riflessione è che introdurre per un reato grave uno squilibrio del sistema sanzionatorio, così da varare nel giro di pochi giorni una legge antica prima ancora di nascere, in un mondo che cambia molto velocemente, sia sbagliato. Colleghi, non stiamo parlando del giornale che si stampa in tipografia, con la linotipia, dove arriva un signore elegante che porta un testo. Stiamo parlando del fatto che oggi, e non a caso se n'è parlato, il fotomontaggio *on line* – togliete il politico, che ha mezzi per difendersi – che tutti possono fare, può demolire l'identità di una persona. E la riparazione, se noi abbassiamo enormemente l'asticella della tutela della vittima di diffamazione, rischia di non arrivare mai.

È una legge antica prima ancora di essere varata. È una legge raffazzonata. Aggiungo, a difesa della categoria dei giornalisti, che inserire un'interferenza con aspetti deontologici è molto discutibile. Si mettono insieme sanzioni penali, che si tolgono, sanzioni pecuniarie, che si prova a definire, con sanzioni di natura deontologica che è molto discutibile inserire in un testo di legge.

Signora Presidente, per questa serie di motivi, voglio dire che sarebbe molto razionale – e lo considero importante – percorrere la strada principale, che è quella stabilita dalla Costituzione, quella del provvedimento di clemenza previsto dalla Costituzione. Ma se questo, per una battaglia politica, non lo si vuole fare, è chiaro che il Parlamento deve affrontare una revisione della normativa sulla diffamazione, ma lo deve fare bene. Così, non ci siamo disponendo a farlo bene, ed è per questo che il nostro Gruppo voterà a favore del rinvio in Commissione. (*Applausi Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto superiore statale per geometri «Vincenzo Cardarelli» di La Spezia, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 18,02)

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto dobbiamo ristabilire un po' l'ordine delle cose, perché in quest'Aula abbiamo assistito ad alcuni interventi che partono da dati di fatto falsi. Il disegno di legge oggi al nostro esame è di iniziativa parlamentare e reca come prima firma quella del senatore Chiti assieme a quella del senatore Gasparri. Sappiamo tutti che c'è stato un caso di un giornalista condannato per diffamazione (non è il primo, e non sarà l'ultimo caso di un giornalista condannato per diffamazione), a seguito del quale si è predisposto un provvedimento che va a modificare radicalmente il codice penale, non solo sulla diffamazione a mezzo stampa ma sulla diffamazione in senso ampio, quindi non solo quella commessa con il mezzo della stampa, e addirittura incide sulla ingiuria, quindi andando a cascata a modificare una serie di norme che – l'abbiamo già detto la scorsa settimana – sono consolidate nel nostro codice penale da moltissimi anni e trovano il loro corrispondente in tutti gli altri ordinamenti europei.

Prima il collega Rutelli ha parlato della Francia, della Germania, del Belgio. Qualsiasi altro Paese europeo ha una disciplina rigorosissima in tema di diffamazione ed ingiurie. E ce l'ha perché, come in tutti gli ordinamenti europei avviene, se la stampa è il cane da guardia della democrazia, dall'altra parte c'è anche la dignità umana (l'onorabilità, avrebbero detto una volta; adesso diciamo la reputazione). Le due cose devono essere bilanciate: non si può far prevalere la libertà di stampa oltre il limite nel quale si invade il tema della lesione della reputazione. Noi pensavamo che forse questo fosse un assetto che aveva già trovato un suo equilibrio. Sono andato a rileggermi quella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (la Corte di Strasburgo) nel caso «Perna contro Caselli»: il giornalista Giancarlo Perna, era stato querelato per diffamazione dal magistrato Giancarlo Caselli.

Quella sentenza, pronunciata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, che è un organo particolarmente importante, il 6 maggio 2003, ci dice che quella condanna è sacrosanta, perché in quel caso vi era stata una violazione forte della reputazione. In quel caso si

trattava di un magistrato. Purtroppo, spesso e volentieri, i magistrati vengono trattati un po' meglio, sotto il profilo della diffamazione. Ma la Corte europea diceva che, nel bilanciamento, le sanzioni pesanti inflitte a Perna erano del tutto proporzionate e giustificate da questo aspetto della lesione della reputazione di un magistrato, che in quel momento era il Procuratore nazionale antimafia, e quindi svolgeva anche un ruolo particolarmente delicato.

Arriviamo adesso in Aula, dopo che è stata impegnata la Commissione, sapendo che la forzatura dei colleghi del Partito Democratico e di alcuni senatori del Popolo della Libertà aveva portato addirittura ad ipotizzare di far passare questo disegno di legge in un solo colpo in sede deliberante, ed abbiamo visto che le due posizioni, inconciliabili – lo avevamo già detto la scorsa settimana – del Popolo della Libertà e del Partito Democratico non possono andare a sintesi, perché sono due concezioni, anche di valori, completamente differenti. Bastava ascoltare i ragionamenti, i discorsi e leggere gli emendamenti per accorgersene.

Oggi ci troviamo, o meglio vi trovate, in imbarazzo, non sapendo più cosa fare. Regge quell'accordo di valori fatto su valori diversi? No, è chiaro che non poteva reggere; allora, o si fa un provvedimento pasticchio o si torna in Commissione: questa è l'alternativa che proponete. Sapete bene che il ritorno in Commissione significa la morte del provvedimento: i tempi tecnici, gli ordini del giorno delle Commissioni, in particolare in Commissione giustizia, sono tali da determinare la morte sicura del provvedimento al nostro esame.

Diciamo anche subito – lo abbiamo già detto in tempi non sospetti – che questo provvedimento è sbagliato nella sua impostazione, perché quando si commette un reato (i maestri del diritto che ci sono anche in quest'Aula lo sanno e ce l'hanno sempre insegnato) si va a vedere anche la scala dei valori, dei beni giuridici tutelati o aggrediti da quella fattispecie di reato. Allora, se abbiamo detto che la lesione o la messa in pericolo del bene del patrimonio merita la reclusione, non merita forse l'arresto, la reclusione, una sanzione detentiva, anche la lesione della reputazione? Stiamo parlando di quello che, dopo la vita, è il bene più importante di una persona fisica: nella scala dei valori, dopo la vita c'è la reputazione, e poi il patrimonio.

È assurdo ipotizzare che per il patrimonio debba esserci una reclusione e per le diffamazioni – e stiamo parlando di diffamazioni gravissime, per le quali c'è una sorta di recidiva, di volontà di diffamare, di rovinare la reputazione personale – non debba esserci. Davvero sarebbe un errore metodologico grande ce lo dice la stessa Corte costituzionale quando ci ricorda sempre: voi, legislatori, avete anche l'obbligo di incriminazione di quei comportamenti che ledono o mettono in pericolo beni giuridici di rilievo costituzionale. Noi dobbiamo seguire quelle indicazioni e mantenere la sanzione detentiva per la diffamazione a mezzo stampa.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento che abbassa la pena pecuniaria amministrativa, per il semplice fatto che, se fate il calcolo in base ai criteri di ragguglio attuali (sapete che ogni giorno di pena de-

tentiva equivale a 250 euro di pena amministrativa pecuniaria), essendo oggi tre anni il limite edittale massimo previsto per la diffamazione a mezzo stampa, se lo convertite arrivate a 273.000 euro. Abbassare questo livello a 50.000 euro appare anche questo un errore di impostazione.

Se approvassimo il provvedimento così com'è formulato, andremmo a considerare la reputazione come un bene di importanza secondaria, un bene che non ha un grande valore, per il quale quindi è assolutamente accettabile anche una sanzione pecuniaria amministrativa, una multa, e non è necessaria la pena detentiva.

Noi per primi avevamo detto che questo provvedimento non può andare bene. Detto questo, per evidenziare anche l'incongruenza del modo di procedere, purtroppo frequente in quest'Aula in questo ultimo periodo, con questa anomala maggioranza che trova e disfa gli accordi al suo interno, noi vogliamo proseguire il dibattito in Aula; vogliamo esaminare gli emendamenti, e anche bocciarli laddove non trovino il nostro consenso. Vogliamo però che tutti si assumano le proprie responsabilità, anche politiche, in quest'Aula e lo facciano davanti al pubblico, davanti anche ai colleghi giornalisti che sono qui presenti. Vogliamo dunque che si vada avanti anche per rispetto dell'Assemblea del Senato e della Camera che ha già calendarizzato il provvedimento in titolo.

Voteremo pertanto contro la questione sospensiva proposta dalla collega Finocchiaro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, senza entrare nel merito del provvedimento, condividiamo la riflessione finale del senatore Mazzatorta, non la sua analisi e la sua riflessione, perché crediamo sia utile continuare il dibattito e il confronto in quest'Aula, anche per una ragione banale, ovvia, se volete: la verità è che in termini politici l'accordo di mercoledì non ha retto alla prova d'Aula. Il problema era e resta la prova d'Aula. Tanto vale affrontare il dibattito e il confronto in Aula, assumendoci ciascuno le proprie responsabilità, su un tema certamente complesso ma sul quale occorre una riflessione di merito, anche per evitare che qualcuno possa immaginare che il Parlamento su certe materie non è in grado di legiferare. Ciò contribuirebbe infatti ad accrescere la delegittimazione, anzi l'autodelegittimazione, di un'istituzione incapace di scegliere, di determinarsi e di decidere. Il dibattito d'Aula dovrebbe orientarci altresì per valorizzare quell'intesa di mercoledì, perlomeno dal nostro punto di vista.

Il problema che si è posto, che molte volte è strumentale rispetto al merito del provvedimento stesso, è quello relativo alla multa e al suo dimensionamento quantitativo. Mi sembra che il combinato disposto 2 la metto così 2 tra le riflessioni del senatore Li Gotti, a proposito della dimensione delle imprese editoriali, soprattutto quelle più piccole, e del se-

natore D'Ambrosio, con il richiamo al quarto grado, cioè il riferimento alla sede europea utile per la determinazione della dimensione della multa, ci debba aiutare a comprendere che un punto di equilibrio è stato individuato; su quello si costruisce non una buona o un'ottima legge, ma sicuramente una legge capace di farci uscire da questa condizione, che francamente rischia di segnalare l'incapacità del Parlamento, in particolare in questo caso del Senato, a misurarsi con i problemi e le questioni. Un Parlamento che non si misura nei tempi giusti e che, nell'epoca del tempo reale, non è in grado di affrontare questioni di tale complessità con i tempi che ci siamo finora dati credo sanzioni l'inutilità del sistema parlamentare. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione, avanzata dalla senatrice Finocchiaro.

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Ogni senatore voti per sé, per favore.

Colleghi, ci sono i senatori Segretari che stanno verificando.

SANCIU *(PdL)*. Presidente, chiuda la votazione.

PRESIDENTE. Colleghi, se i senatori Segretari non tornano al banco della Presidenza non posso chiudere la votazione. Se ognuno votasse per sé, magari... *(Commenti dai banchi del PD)*.

Non è approvata.

Invito quindi i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.507 (testo 2). *(Brusio)*. Colleghi, per cortesia, moderiamo il volume della voce.

Avendo i relatori bisogno di tempo per consultarsi ai fini dell'espressione del parere, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22 è ripresa alle ore 18,33).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito nuovamente i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.507 (testo 2).

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 1.507 (testo 2) il Governo si rimette all'Aula.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, torniamo ad un punto già affrontato ma rimasto «ballerino». Comprendo e do valore all'attenzione dei relatori su questo emendamento. Tuttavia, ho riflettuto e ragionato insieme al collega Vimercati e sono giunto alla conclusione che l'emendamento in esame, a questo punto della discussione, perde qualsiasi significato, e pertanto sia io che il collega Vimercati ritiriamo la firma. La proposta emendativa infatti non ha più molto senso in questo quadro normativo, visto che è già passato un altro emendamento sulla medesima questione. (*Commenti del senatore Berselli*). Presidente Berselli, a questo punto della discussione, lei non può togliere ai presentatori – dopo essere stati inizialmente dentro un certo contesto, poi travolti in un altro dibattito – il diritto di non riconoscersi più in un testo a questo punto della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.507 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le ricordo che lei è già intervenuto. A questo punto, se la lasciassi intervenire, si dovrebbero riaprire tutte le dichiarazioni di voto. Ricordo che su questo emendamento sono già intervenuti i senatori Palma, Rutelli, Finocchiaro, D'Ambrosio, Li Gotti, Quagliariello, Rizzi, Procacci e Poretti.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, non lo ricordavo. Pensavo di essere intervenuto sull'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Eravate già intervenuti tutti sull'emendamento 1.223.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.223, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.224, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, 1.528, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, e 1.529, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.450 vi è un invito al ritiro. Senatore Bruno, accoglie tale invito?

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, pensavo che il Paese fosse pronto per affrontare la questione delle pene, modificandole rispetto all'impianto originario. Mi rendo conto che la politica lo è meno.

A mio avviso, in questa fase, proprio per gli argomenti in esame, sarebbe stato utile ragionare di pene differenti dalla carcerazione e dalla sanzione amministrativa.

Io non ritiro l'emendamento 1.450 e voglio che l'Assemblea si esprima sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento pene alternative al carcere e alla sanzione amministrativa. Questo è proprio il caso specifico in cui forse la pena del lavoro di pubblica utilità potrebbe servire di più ed essere di esempio alla società tutta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.450.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, annuncio il voto di astensione sull'emendamento 1.450.

Considerato l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Rutelli, Capogruppo del senatore Bruno, un po' mi meraviglia questo emendamento. In ogni caso, la senatrice Poretti ed io ci asterremo dalla votazione di questa proposta emendativa, cosa che al Senato equivale ad un voto contrario. Ricordo, però, che oggi non si pone il problema di inventare pene alternative rispetto a ciò che viene sanzionato anche con la pena carceraria: noi ci accingiamo – come spesso accade quando si legifera *ad personam* – ad assumere una decisione senza che vi sia stato il minimo dibattito politico e pubblico, approfondito in tutti gli aspetti della questione. Quando ciò avviene, si mette una toppa peggiore del buco, se posso usare un'espressione da piazza e non da Aula parlamentare.

Concordo quasi totalmente con l'intervento del senatore Mazzatorta: dopo la vita e prima del patrimonio viene l'onorabilità. Occorre, quindi, declinare le pene per chi viola l'onorabilità e la reputazione, tenendo presente che anche la prospettiva di un passaggio in carcere – pur sapendo che le carceri italiane sono al di fuori della legge, della legalità costituzionale e del diritto internazionale – deve essere mantenuta. (*Applausi della senatrice Poretti*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non ho ben compreso il senso dell'emendamento 1.450, avendo il collega Bruno detto che con questa proposta di modifica si vuole intervenire inserendo delle pene alternative in sostituzione del trattamento sanzionatorio. Ma nell'emendamento, così come formulato, la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da tre mesi ad un anno è aggiuntiva e non sostitutiva. Non so, senatore Bruno, se si tratta di un errore di stampa, ma così com'è alla pena pecuniaria, che va da 5.000 a 100.000 euro, si aggiunge la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi ad un anno.

Francamente, mi sembra che abbiamo sostituito il carcere con un'altra cosa: non con la sanzione pecuniaria, ma con la sanzione pecuniaria ed un'altra cosa ancora. Ciò significa che il condannato non può lavorare per un periodo fino ad un anno perché in quel periodo deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, che non sarebbe ovviamente quello di giornalista, ma quello che il giudice decide. Potrebbe essere qualunque cosa.

Poiché questa proposta mi sembra assolutamente impropria, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà un voto contrario.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, ha ragione il collega Li Gotti a sollevare il problema. Probabilmente si è trattato di

una svista legata alla opportunità ritenuta dagli Uffici, probabilmente a ragione, di spezzettare l'emendamento in due. Con l'emendamento 1.450 ovviamente si introduce la pena, altrimenti diventa altro. Nello spezzettare e nel modificare le dizioni, evidentemente si è determinato un errore. L'obiettivo dell'emendamento è sostituire al carcere il lavoro di pubblica utilità. Si parte da questo reato pensando, però, ad una serie di altri reati che vanno «decarcerizzati». (*Commenti del senatore Perduca*).

Tranquillizzo poi il senatore Perduca: questa è una mia idea. Posso esprimerla?

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, il Partito Democratico esprimerà un voto contrario all'emendamento 1.450, sia per il modo in cui è formulato sia per la finalità.

La condanna al lavoro definito di pubblica utilità (e non meglio precisato) effettivamente è poco comprensibile, anche perché la formulazione ci riporta a un codice penale asiatico, in particolare al codice penale dell'Azerbaijan, nel quale – con tutto il rispetto per quel Paese – è prevista una pena per i giornalisti fino a due anni di lavori forzati o il carcere.

Condannare al lavoro di pubblica utilità assomiglia molto a quella forma di condanna. Quindi, esprimeremo un voto contrario. (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, noi voteremo a favore, per vari motivi.

Mi dispiace che il senatore Casson, che è stato un pubblico ministero di così alto prestigio, non conosca, ad esempio, l'ordinamento giudiziario americano che sicuramente qualche lezione può darci per quanto riguarda l'applicazione delle pene. Ebbene, nel sistema anglosassone la condanna ai lavori di pubblica utilità è considerata una valida alternativa al carcere e, fra l'altro, altamente educativa perché ha in sé anche un forte connotato democratico.

INCOSTANTE (*PD*). Ma non per i giornalisti!

CASTELLI (*LNP*). Credo che tutti ricorderanno la vicenda che ha riguardato famosissime modelle condannate a pulire i bagni di una scuola. In questo modo hanno fatto un grande bagno di umiltà che sarebbe utile a tutti quelli che si sentono per questioni divine superiori alla legge. Pensiamo a quanti giornalisti nel nostro Paese potrebbero meritare una pena

del genere, che sarebbe del tutto civile perché, evitando il carcere, eviterebbe le situazioni prima ricordate perché oggi le nostre carceri versano effettivamente in condizioni deprecabili.

Quindi, è giusto che per reati di natura non gravissima il carcere venga evitato, ma non è neanche giusto che poi la pena non venga comminata. Non intendiamo certo aprire in questa sede un dibattito sulla necessità e sull'utilità della pena: credo che tutti quanti conveniamo che quando si va in qualche modo a conculcare l'ordinamento civile, lo Stato deve comminare una pena. C'è però un problema, senatore Bruno: che i lavori di pubblica utilità andrebbero tipizzati. Questo chiaramente deve essere fatto. Non a caso un pubblico ministero con la sua mentalità ha pensato subito ai lavori forzati, perché questa è la mentalità dei pubblici ministeri di sinistra nel nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,48)

INCOSTANTE (*PD*). Certo, perché tu sei molto democratico!

CASTELLI (*LNP*). Invece ce ne sono tanti altri, basta guardare non in Azerbaigian. Peraltro, sono stato in Azerbaigian ed è un Paese per molti versi assolutamente civile, senatore Casson, in grado di darci anche delle lezioni. Anzi, credo che da quando è arrivato il nostro collega, senatore Monti, si collochi forse al di sopra dell'Italia nella classifica della competitività. Quindi, non farei paragoni di tale natura.

Riconosciamo che nella convulsione dei lavori dell'Aula questo emendamento mostri alcune lacune, ma credo che possa valere come instaurazione di un principio dal contenuto assolutamente innovativo: si discute sempre su cosa fare per diminuire la pressione sui nostri penitenzieri; sicuramente questo è un sistema di grande valenza anche mediatica. Oggi abbiamo difficoltà a trovare pene alternative al carcere perché si va, in qualche modo, ad offendere il senso di giustizia del popolo che vede persone che hanno commesso reati farla franca, magari fotografati – come è accaduto l'anno scorso – a scontare la pena nella piscina della propria villa. In questo modo, evidentemente, diamo un senso di giustizia denegata. Vedere qualcuno che ha commesso un reato magari spazzare le strade o pulire i gabinetti di qualche scuola, per un periodo anche breve, credo sarebbe altamente educativo nei confronti sia del reo che dell'opinione pubblica.

Apprezziamo, pertanto, lo spirito che c'è in questo emendamento, nella consapevolezza che qualora il Senato lo volesse approvare andrebbe sicuramente affinato. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questo dibattito perché l'emendamento posto alla nostra attenzione credo sia particolarmente importante. Da alcuni giorni stiamo qui a discutere, come hanno fatto con grande maestria i colleghi, sul bene giuridico protetto, sull'onore, che viene naturalmente nella gerarchia delle fonti non solo nel diritto interno costituzionale, ma anche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ma il problema di cui ci occupiamo, signor Presidente, riguarda non solo il diritto di espressione della libertà di pensiero, ma anche la formazione dell'opinione pubblica in un Paese democratico. E quest'ultima non può non radicarsi nella verità dei fatti di cui si discute.

Il senatore Casson si chiedeva in quale Paese fosse disciplinata la sanzione prevista in questo emendamento. E vi è da domandarsi: ma quei giornali che pubblicano nonostante il divieto notizie dei verbali delle indagini preliminari, che molto spesso non si traducono neppure in un rinvio a giudizio, e coloro che infliggono la pena della gogna mediatica a quali conseguenze incorrono? In quale ordinamento queste pene sono previste?

Evidentemente si tratta di una sanzione che risponde perfettamente ai requisiti della rieducazione sulla base del nostro ordinamento interno e anche di quello europeo.

Ma mi sia consentito di aggiungere, signor Presidente, un'ulteriore considerazione. Quando si è detto che questo problema non riguarda solo l'Italia, si è tralasciato di sottolineare che tali questioni hanno investito il Regno Unito e un giurista di primo piano come John Stuart Mill nell'Ottocento sosteneva che i giornalisti erano come le dame dell'*ancien régime*: molto potere e poche responsabilità.

Allora, noi possiamo dire davvero che nel nostro ordinamento esiste una libertà di stampa ed una libertà di espressione del pensiero, ma esiste altresì un dovere di formazione dell'opinione pubblica sulla base della responsabilità della veridicità della notizia e, se mi consentite, cari colleghi, anche sulla base del principio di continenza: certi fatti possono essere riportati attraverso un linguaggio che non esprime violenza, sebbene si tratti di violenza verbale.

Quindi, Presidente, sono perfettamente d'accordo con questo emendamento e penso che esso risponda alle logiche di coerenza e di legalità del nostro ordinamento costituzionale e ad una nuova legge sulla responsabilità in materia di espressione della libertà di stampa. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, a differenza del collega Saltamartini, voterò contro l'emendamento in esame, e lo farò per due ordini di ragioni.

La prima ragione è la coerenza rispetto al punto di intesa raggiunto dai diversi Gruppi, che collocava il punto di sintesi sull'argomento a quell'intervento della forbice 5.000-50.000. Per coerenza rispetto a quella impostazione, mi sembra evidente che voteremo contro l'emendamento, pur se legittimo.

Vorrei però dire al senatore Casson, a proposito dei lavoratori di pubblica utilità, che essi non esistono solo nel diritto dell'Azerbaigian, ma anche nel diritto italiano, anzi è una condizione dei giovani italiani, perché c'è una categoria che si chiama LPU, lavoratori di pubblica utilità. Abbiamo condannato migliaia di giovani, che hanno commesso l'unico reato di non avere diritto al lavoro, attraverso i lavori di pubblica utilità ed essi purtroppo non stanno in Azerbaigian, ma nelle contrade italiane, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.450, presentato dal senatore Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509**

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.225, passiamo alla sua votazione.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.226, identico all'emendamento 1.227.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.226, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 1.227, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.228 e 1.530.

Senatore Vita, le chiedo se accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.531.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di votare l'emendamento. Questo è un punto molto delicato. Si è sottolineato già in altre circostanze, e lo faccio ancora una volta, che il comma 4 dell'articolo 13 della legge sulla stampa nel testo proposto rappresenta davvero un eccesso di zelo. Esiste già nella normativa istitutiva dell'ordine dei giornalisti una casistica secondo cui, quando è stata inflitta una condanna, vi è automaticamente la sospensione dall'esercizio della professione.

L'inserimento di detta condizione all'interno di un testo di legge rappresenta una forma di ingerenza nell'autonomia di una professione.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, non si dovrebbe porre in votazione prima l'emendamento 1.700 (testo 2), perché sostitutivo del comma 4?

PRESIDENTE. No, perché l'emendamento 1.531 è soppresivo e la votazione sugli emendamenti soppresivi precede ogni altra votazione.

I relatori hanno invitato al ritiro dell'emendamento 1.531, altrimenti il parere è contrario. Chiedo al rappresentante del Governo di ripetere il proprio parere sull'emendamento in esame.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si era rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.531, presentato dal senatore Vita.

Non è approvato.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.532, su cui i relatori hanno espresso un invito al ritiro. Senatore Casson, accoglie tale invito?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, dichiarando che ritirerò l'emendamento 1.532, dal momento che si è giunti alla formulazione di un testo 2 dell'emendamento 1.700, voglio precisare che la posizione del Partito Democratico, così come è emersa dal voto sul precedente emendamento 1.531, era contraria all'istituto dell'interdizione, soprattutto perché nella prima formulazione si parlava di una interdizione perpetua obbligatoria.

La nostra posizione è risultata minoritaria nella votazione sul precedente emendamento; quindi, in subordine, nella successiva votazione voteremo a favore del testo che è stato concordato come testo 2 dell'emendamento 1.700. In quest'ottica ritiro l'emendamento 1.532, che rappresentava una fase di passaggio.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, ho esaminato l'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) e l'ho confrontato con il testo uscito dalla Commissione. Comprendo evidentemente le differenze che vi sono, sia sul piano quantitativo, con riferimento alle varie scansioni dell'interdizione dalla professione e dall'attività giornalistica, sia, principalmente, nel lasciare alla discrezionalità del giudice la scelta di irrogare o no la sanzione della interdizione a seconda della gravità dei fatti.

Ora, però, desidero formulare una richiesta di delucidazione ai relatori o ai presentatori dell'emendamento. È previsto sostanzialmente un inasprimento della sanzione accessoria della interdizione dalla professione in ragione della ripetitività dei comportamenti diffamatori; pertanto, ove mai il giudice lo ritenga necessario, vi è un periodo di interdizione da uno a tre mesi la prima volta, da tre a sei mesi la seconda volta, da sei mesi a un anno la terza volta.

La domanda che mi pongo e che mi permetto di formulare ai relatori, perché il sistema deve avere una sua completezza, è la seguente: in caso di quarta e di quinta condanna, qual è la sanzione? Siccome viviamo secondo i parametri della nostra Costituzione, e quindi – sostanzialmente – del principio di tassatività, mi pare di comprendere, sotto il profilo della sanzione accessoria della interdizione, che una volta pronunciata la terza condanna, salvo evidentemente la sanzione di tipo pecuniario che vi può essere o quella del risarcimento civile, con la terza sanzione della interdizione da sei mesi a un anno, il giornalista può tranquillamente continuare a diffamare senza avere un'ulteriore aggravio dell'interdizione.

Allora, siccome ritengo che i relatori, nello sforzo che hanno inteso fare, abbiano immaginato un sistema, vorrei chiedere loro, prima di esprimere il mio voto: cosa accade in caso di quarta, quinta e sesta condanna? Si ricomincia daccapo, nel senso che le prime tre si annullano? Oppure si riconferma la prima, la seconda o la terza? Vorrei capire, perché mi pongo il problema del giudice che si trova, ad esempio, a giudicare un fatto di questo genere e, trovandosi alla quarta condanna, non ha un parametro legale che gli indichi la strada della successiva sanzione. Né noi possiamo lasciare al giudice, sul tema delle sanzioni, ma, in genere, nel diritto penale, la possibilità di riempire la quantità, l'entità e la disponibilità della pena in un sistema che prevede, secondo il nostro ordinamento costituzionale, il principio della tassatività. (*Applausi dei senatori Gramazio e Lauro*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, oltre a questi profili di natura tecnica, che sicuramente si pongono, trovo un ulteriore limite a questo emendamento. Qui si parla dell'interdizione dalla professione di giornalista: nel primo caso da uno a tre mesi, nel secondo caso da tre mesi a sei mesi e nel terzo caso da sei mesi ad un anno. Tuttavia, nella terza ipotesi l'interdizione non è più solo dalla professione di giornalista, visto che si dice «o comunque dell'attività di giornalista». Questa diversa dizione riferita alla terza ipotesi introduce all'evidenza un problema, in quanto anche il non giornalista può scrivere, pure reiteratamente, sui giornali.

Allora, il non giornalista non avrebbe alcun tipo di sanzione. Si aprirebbe soltanto nel terzo caso – quello che prevede una pena accessoria da sei mesi a un anno – lo spazio per chi svolge l'attività di giornalista senza essere giornalista professionista. Quindi, la prima e la seconda ipotesi si applicano soltanto al giornalista professionista, mentre il giornalista non professionista non avrebbe alcuna sanzione. Invece, la terza ipotesi, che si verificherebbe in caso di ulteriore condanna, riguarda l'intera attività di giornalista. Ma in questo modo, nel momento in cui c'è l'estensione all'attività di giornalista (che non coincide con la professione di giornalista), come si aggancia l'ulteriore condanna alle due precedenti? Come verrebbe

configurata in questo caso la terza condanna rispetto alle due prima non prese in considerazione?

Ritengo che tecnicamente l'emendamento, così come è scritto, sia sbagliato e vada corretto. Così com'è non va bene, assolutamente. Oltre a quello sottolineato dal collega Nitto Palma, sottopongo ai presentatori questo ulteriore errore, perché la terza fattispecie apre uno scenario e interessa una platea totalmente diversa dalle prime due.

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signor Presidente, interpretando anche il pensiero del collega Balboni, vorrei dire che l'intendimento dei presentatori, per quanto riguarda il terzo periodo di questo emendamento riformulato (testo 2 corretto), è nel senso che le parole «In caso di ulteriore condanna» evidentemente vadano interpretate nel seguente modo: «Nel caso di ogni ulteriore condanna...».

Così è stato interpretato, e questo è il senso che è stato dato sia in Commissione, quando sono stati presentati gli emendamenti originari 1.229 e 1.700, sia successivamente. Ci si riferisce a tutte le successive ipotesi rispetto alla seconda, ferme restando le sanzioni disciplinari che può adottare l'ordine dei giornalisti. È probabile infatti che, di fronte ad una recidiva ripetuta, possano prendersi provvedimenti disciplinari ben più severi della sospensione, che è una sanzione meramente interdittiva.

Per quanto riguarda invece l'osservazione del collega Li Gotti, non posso che ringraziarlo perché c'è proprio un refuso: basta leggere il testo dell'emendamento 1.229 e confrontarlo con l'1.700 (testo 2 corretto), per rendersi conto che nella stampa è stato omesso nei primi due periodi il riferimento «o comunque dell'attività di giornalista», com'era previsto sia nel testo originale testo sia nel primo testo 2, poi corretto.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, come ha detto il senatore Mugnai, come relatori confermiamo questa interpretazione autentica.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, so che non è previsto dal Regolamento, ma in uno sforzo di contribuzione, mi permetto – prima di votare – di segnalare ai relatori che, così come è formulato l'emendamento, mentre vi è una discrezionalità da parte del giudice nell'irrogare la prima san-

zione accessoria della interdizione, tenuto conto della gravità dei fatti, non vi è alcuna discrezionalità da parte del giudice nell'irrogare la seconda e la terza, che conseguirebbe automaticamente in ragione della prima.

Se diamo al giudice il potere discrezionale di stabilire, in ragione della gravità del fatto, la prima sanzione, mi chiedo per quale ragione deve conseguire automaticamente l'inasprimento di tale sanzione quando, per ipotesi, il secondo fatto diffamatorio è di non particolare gravità. Probabilmente, un minimo di riflessione sulla formulazione dell'emendamento andrebbe fatta.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi sento veramente disagio. Sono stato forse l'unico all'inizio ad aver sostenuto che questo provvedimento non poteva essere approvato in sede deliberante. Devo dire che man mano che si va avanti mi rendo conto che effettivamente stiamo approvando un provvedimento incredibile, in cui si dice tutto e il contrario di tutto.

Se esaminate il comma 4 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, formulato dai relatori, vi accorgete che c'è addirittura un errore contrario: mentre per le prime condanne si prevede la sospensione dalla professione o comunque dall'attività giornalistica, per la terza condanna solo la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Questo è esattamente il contrario di quanto previsto nell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto). Inoltre, sempre in riferimento al citato comma 4, non si tratta di una facoltà del giudice ma di una conseguenza diretta. Come vedete, colleghi, ogni volta che si tenta di rimediare se si rimedia si fa un errore, se non si rimedia se ne fa un altro. Quindi, insisto ancora una volta perché il provvedimento al nostro esame venga riportato in Commissione.

Stiamo cercando di evitare la carcerazione di una persona che vuole essere carcerata. Mi stupisco anche della Lega, che si è sempre lamentata che in Italia non si va mai in galera, e in effetti non ci si va per le condanne inferiori a tre anni, e anche a quattro anni se si è tossicodipendenti: si fa la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali e in galera non ci si va.

In una trasmissione televisiva Sallusti ha detto che non farà la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali perché non deve essere rieducato.

Chiedo a tutti coloro che in questo Parlamento hanno svolto attività di avvocato o di magistrato che cos'è l'affidamento ai servizi sociali, in che cosa consiste. Per quello che ricordo io in anni e anni di procura, l'affidamento al servizio sociale praticamente non c'è: si tratta di una misura alternativa al carcere che è stata prevista, da una parte, perché si è constatato che chi non va in carcere delinque di meno e, dall'altra, perché, data

l'attuale capienza delle nostre carceri, è impossibile mandare in galera la gente. Quindi, i servizi sociali non esistono.

Sapete cosa faceva a Milano il servizio sociale di affidamento in prova? Telefonava all'affidato una volta alla settimana per accertarsi che le cose andassero bene: questo è l'affidamento al servizio sociale.

Ora, non so cosa voglia fare Sallusti: vuole che una legge che abolisce la detenzione per la diffamazione a mezzo stampa prenda il suo nome? Lo faccia pure, però non riesco a capire per quale ragione il Parlamento debba avere tanta fretta, perché la fretta non c'è stata solo mandando il provvedimento in prima battuta in sede deliberante, ma anche dopo, signor Presidente, signor Presidente della Commissione giustizia. Che bisogno c'era, quando si era passati dalla sede deliberante a quella referente, di fissare un termine così esiguo per discutere? Perché si doveva necessariamente portare il provvedimento in Aula il giorno dopo, e adesso in Aula presentiamo emendamenti da una parte e dall'altra, e verrà fuori un testo mostruoso. Dico allora che da questo momento non voterò più: mi asterrò sempre e voterò contro il provvedimento che uscirà da quest'Aula, perché sarà talmente fatto male che ci dovremo vergognare di averlo scritto.

Ho molto apprezzato la richiesta di rinvio in Commissione; l'invito che vi rivolgo è: ritorniamo in Commissione. Se dobbiamo rifare una legge che è in piedi da 64 anni – perché è dal 1948 che esiste questa legge sulla stampa – dobbiamo davvero procedere in pochissimo tempo, prendendo un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra? Ma come? Siamo stati per 64 anni con questa normativa e non siamo riusciti a risolvere niente, neanche i conflitti d'interesse sulla stampa, e adesso, in poche ore, vogliamo fare una legge che metta rimedio a quanto c'era prima?

Credo che siamo veramente al di fuori di qualsiasi giusta previsione. Pensiamoci su un momento, ritorniamo in Commissione e facciamo una legge seria sulla stampa e su tutti i mezzi di diffusione, altrimenti rischiamo di doverci effettivamente vergognare di quello che uscirà da quest'Aula. Senza contare poi che, se uscir un testo fatto malissimo, non credo che poi la Camera lo approverà: se dobbiamo per forza fare in Aula questo testo e prenderci anche i rimproveri dell'altro ramo del Parlamento, che ce lo rimanderà sicuramente indietro, questo mi sembra eccessivo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra).*

Mettiamoci una mano sulla coscienza e cominciamo a lavorare seriamente. *(Applausi dal Gruppo PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Serra).*

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, approfitto dello strumento della dichiarazione in dissenso per dire che mi asterrò riguardo all'emendamento, il che non costa gran sacrificio, perché sulla gran parte di queste norme, sia del testo base che degli emendamenti, si è francamente in imbarazzo su come esprimersi. Quindi, non mi costa gran sacrificio esprimere la mia astensione. Qualora si vada comunque al voto, volevo semplicemente suggerire agli onorevoli relatori una modifica dell'ultimo periodo dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) in questo senso: «In caso di ulteriori condanne per reati della stessa indole, consegue», eccetera. Infatti, come giustamente osservava il senatore Palma, se parliamo di ulteriori condanne (ma se un soggetto incorre nello stesso reato per quattro, cinque o sei volte comincerei a ripensare alla scelta di fondo di questo disegno di legge), si intende a questo punto non necessariamente la terza, ma la terza, la quarta, la quinta eccetera. Poi dobbiamo anche aggiungere le parole «per reati della stessa indole», altrimenti, sempre per il principio di tassatività e letteralità della norma penale, l'ulteriore condanna potrebbe essere una qualsiasi per altro reato: si intende, si interpreta sia una condanna della stessa indole, però sopra lo abbiamo detto esplicitamente, e se qui non lo diciamo, *a contrario*, quasi si potrebbe escludere.

Quindi, qualora si voglia andare comunque al voto di tale proposta, su cui tuttavia mi asterrò, giusta il dissenso da me espresso, suggerirei agli onorevoli relatori (è quasi un intervento di *drafting*) di modificare all'ultimo periodo di tale emendamento le parole: «In caso di ulteriore condanna», con le seguenti: «In caso di ulteriori condanne per reati della stessa indole».

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, le do la parola in dissenso per tre minuti.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo in dissenso non so da che cosa, perché la dichiarazione del Gruppo su questo emendamento non è stata fatta, dal momento che il collega D'Ambrosio, nel suo intervento, ha chiesto il rinvio in Commissione. Comunque, se necessario da un punto di vista formale, dirò che non parteciperò al voto o che mi asterrò.

Il mio intervento è finalizzato a rivolgere un invito ai firmatari di questo emendamento affinché venga riscritto il testo, dal momento che da esso emergono almeno tre perplessità. Questo è un punto molto delicato, probabilmente uno dei principali di questo disegno di legge. Esso riguarda un istituto molto particolare, quale quello dell'interdizione, perpetua o temporanea, in questo caso dalla professione di giornalista. Tale istituto, all'interno del sistema penale ordinario (chiamiamolo così), ha una

sua collocazione: è organizzato bene ed ha una finalità molto chiara. In casi speciali e con leggi speciali, viene consentito di procedere ad interdizioni per altre situazioni, che vanno però regolamentate in maniera organica e logica, tale da avere un senso.

Tre sono i momenti su cui si chiede di intervenire: il primo è relativo all'attività di giornalista, oltre che all'interdizione dalla professione; il secondo punto è relativo ai casi di ulteriore condanna o ulteriori condanne (credo che anche questo vada chiarito); il terzo punto è quello della facoltatività, non soltanto, in prima battuta, con la prima condanna, ma anche nelle fasi successive. Credo che la presenza, all'interno di questo emendamento, di tre punti così importanti che devono essere sistemati imponga, quanto meno, un accantonamento dello stesso, se non la riscrittura del testo.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Siamo assolutamente d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento in votazione.

Vorrei ricordare, per altro, che è opportuno mantenere una sanzione accessoria nell'ambito delle sanzioni tipiche previste dall'ordinamento. La sanzione tipica prevista dall'ordinamento è quella della sospensione da un'arte o da una professione. Non esiste la sanzione della sospensione dall'attività. Su questo, già in Commissione i relatori avevano manifestato grossissimi dubbi. È quindi chiaro che su questo punto, nell'emendamento dei senatori Balboni e altri, concordato in quella fase concitata della riunione «politica», c'è un refuso che riguarda l'esistenza ancora in vita del termine «attività». Su questo punto i relatori sarebbero fermi. Quanto ad «ulteriori condanne», sicuramente tale formulazione è migliore rispetto ad «ulteriore condanna»; sulla facoltatività o obbligatorietà della pena accessoria che consegue alle ulteriori condanne possiamo discutere, come d'altra parte si voleva già fare. L'accantonamento dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) è quindi condivisibile.

PRESIDENTE. Vengono quindi accantonati tutti gli emendamenti da 1.700 (testo 2 corretto) a 1.232, ossia tutti quelli che si riferiscono al comma 4.

Constato semplicemente che stiamo lavorando in Aula come se fossimo in Commissione. (*Applausi dai Gruppi PD, Per il Terzo Polo: API-FLI e del senatore Serra*).

Metto ai voti l'emendamento 1.534, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.233, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.535, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.234, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.235, sul quale è stata avanzata una proposta di riformulazione. Vorrei sapere se i proponenti l'accettano.

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signor Presidente.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.235 (testo 2), presentato dai senatori Li Gotti e Pardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.536.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.536, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Pertanto risultano assorbiti gli emendamenti 1.537 e 1.236 e preclusi gli emendamenti 1.237 e 1.538.

Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.539.

VITA *(PD)*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.539, presentato dai senatori Zanda e Vita.

Non è approvato.

Senatore Malan, accoglie l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.238?

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.238, come su tutti gli emendamenti da me presentati, il parere dei relatori è contrario senza alcuna spiegazione e io vorrei chiederla.

So con certezza che quando il reato è commesso su Internet (è vero che abbiamo esentato Internet da una serie di cose rendendolo una prateria libera per qualunque scorreria di diffamazione), non c'è alcuna certezza sul foro competente: secondo alcuni è la sede della redazione, supponendo che si sappia dov'è; secondo altri è il domicilio della persona offesa; secondo altri ancora, quello che conta è il *server*.

Visto che queste parole sono copiate da una legge che riguarda la televisione, credo che non sarebbe male, per avere un minimo di certezza del diritto, avere questa previsione, che esiste per i reati commessi attraverso il mezzo televisivo. Se così non è, mi piacerebbe anche sapere il motivo per cui dobbiamo votare contro una previsione che non mi pare

che danneggi nessuno e fa un minimo di chiarezza. (*Applausi del senatore Giuliano*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma, a titolo personale ovviamente, all'emendamento 1.238, perché ritengo le considerazioni del senatore Malan assolutamente fondate. In Italia i cittadini diffamati dai siti, dalle pubblicazioni *on line* e così via non sanno, nella stragrande maggioranza dei casi, dove devono presentare la querela, qual è il foro competente.

Quindi, mi sembra un emendamento di assoluto buon senso, anzi mi permetto di invitare i relatori a rivedere il loro parere. (*Applausi del senatore Zavoli*).

MARITATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.238.

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo al senatore Malan, se acconsente, di poter apporre la mia firma, perché questa norma, di assoluto buonsenso, si auspicava potesse essere introdotta da tempo. Sappiamo che la competenza per i reati di diffamazione a mezzo stampa spetta al tribunale del luogo di pubblicazione della testata. La conseguenza, quindi, è che i centri nazionali delle varie testate (Milano e Roma) ormai sono ingolfati. Così facendo si dà anche impulso alla difesa della propria onorabilità, perché in questo modo il soggetto affronterà minori spese di quelle che affronterebbe se dovesse spostarsi magari da Cuneo a Milano, o a Roma.

Anch'io, pertanto, chiedo ai relatori di illustrare le ragioni per le quali ritengono che l'emendamento 1.238 non debba avere il loro parere favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Malan accetta le firme dei senatori Legnini, Maritati e Longo, che si danno per acquisite.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha certamente una finalità positiva, ma la sua formulazione è abbastanza infelice. Si ritorna infatti ad una definizione totalmente generica. Si torna cioè a parlare genericamente di Internet mentre sinora abbiamo cercato di riferirci alle testate giornalistiche e alle relative edizioni sul Web.

Peraltro, voglio far presente che parliamo di prodotti editoriali ai sensi della legge n. 62 del 2001. In virtù di tale legge, ai prodotti editoriali si applica l'articolo 2 della legge sulla stampa, ossia le indicazioni obbligatorie che devono assistere lo stampato. Quindi, dire che non si sa da dove provengano e a chi siano riferibili significa proprio ricreare l'equivoco che si sta parlando di Internet. È ovvio che l'emendamento diventa equivoco, perché, se così non fosse, non vi sarebbe bisogno dello stesso, dal momento che ai prodotti editoriali diffusi telematicamente, da noi individuati, si applica l'articolo 2 della legge n. 47 del 1948, ai sensi del comma 3, articolo 1, della legge n. 62 del 2001. Quindi, c'è certezza di riferimento. Se inseriamo l'incertezza vuol dire che ci stiamo riferendo ad altri prodotti.

Così com'è, l'emendamento è troppo equivoco, per cui, per quanto esso sia ispirato da buone intenzioni, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori sarà contrario. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Colleghi, poiché ci sono richieste di intervento da parte di senatori appartenenti allo stesso Gruppo, vi chiedo di contenere l'ampiezza degli interventi.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento. È stato bocciato l'emendamento 1.539, a firma dei senatori Vita e Zanda, tendente alla soppressione del comma 8. Vorrei chiedere ai relatori se il comma 8 è stato poi modificato, come gli stessi avevano convenuto, sopprimendo il primo periodo, o se invece il primo periodo vive ancora. Infatti, se esso dovesse essere stato mantenuto in questa seconda versione, lo considererei un fatto grave e contrario al testo che i relatori avevano fatto conoscere.

Quindi, chiedo scusa, ma ho bisogno di conoscere, anche per poter fare una valutazione dell'intero articolo, il contenuto del comma 8 dell'articolo al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo punto sia preliminare. Invito dunque il relatore, senatore Berselli, a fornire un chiarimento al riguardo.

BERSELLI, *relatore*. Quanto riferito dal senatore Zanda è esatto. Vi era l'intesa a sopprimere la prima parte, mentre doveva essere riformulato il capoverso mantenendo l'ultima parte ed eliminando l'espressione «in

ogni caso». Poiché questa era l'intesa, i relatori presenteranno un emendamento al riguardo, e così si risolvono tutti i problemi.

In merito alla questione sollevata sull'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, prendendo atto degli interventi svolti dai colleghi, ci rimettiamo all'Assemblea. (*Commenti dal Gruppo PD*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Chiedo, però, a tutti i senatori di contenere il dibattito.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, è vera la sua osservazione, cioè che stiamo lavorando come una Commissione, ma credo sia un peccato veniale, se riusciremo a licenziare norme che funzionano.

D'istinto, viene da votare favorevolmente all'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, di cui anch'io condivido pienamente l'ispirazione e la finalità. Vi è, però, qualche momento di perplessità. Innanzitutto, vi è l'espressione «se commessi attraverso Internet».

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, mi scusi se la interrompo, ma a questo punto occorre dare un minimo di ordine ai nostri lavori. Il senatore Zanda ha evidenziato un aspetto relativamente al comma 8 ed i relatori hanno risposto affermando che presenteranno un emendamento al riguardo. Quindi, chiedo che venga esaurita prima questa parte, e pertanto lascerei la parola ai senatori che desiderano intervenire su tale aspetto. Mi sembra che il senatore Caliendo abbia chiesto di intervenire al riguardo.

CALIENDO (*PdL*). Vorrei intervenire su entrambe le questioni.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Mi sembra che lei, signor Presidente, abbia suggerito di esaurire prima la questione legata all'emendamento 1.539. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Infatti, ho suggerito di svolgere prima gli interventi relativi a quel punto.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Io sto intervenendo sull'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan. Decida lei, signor Presidente, come si deve procedere, e noi ci regoleremo di conseguenza.

Possiamo intervenire sull'emendamento 1.238 oppure torniamo all'emendamento 1.539?

PRESIDENTE. Io vorrei che prima venisse definita la questione dell'emendamento 1.539.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). D'accordo, allora aspetto e chiederò la parola dopo.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, invito il senatore Malan a correggere il suo emendamento secondo la dizione che abbiamo già adottato. Vorrei un attimo di attenzione perché altrimenti esprimeremo un voto senza renderci conto di cosa stiamo votando. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari*).

Noi abbiamo già distinto all'articolo 8 della legge sulla stampa due questioni, di cui la prima riguarda le testate giornalistiche che esistono nel nostro Paese, e abbiamo adottato la dizione «comprese le relative edizioni telematiche». Al comma 5, poc'anzi richiamato dal senatore Li Gotti, si fa riferimento al prodotto *online*, cioè alla testata giornalistica che è solo *on line*. Per quella non c'è reato a mezzo stampa, c'è solo l'obbligo di rettifica – lo abbiamo ripetuto tante volte – altrimenti avremmo dovuto cambiare l'intera legge sulla stampa.

Quindi, per le testate pubblicate solo *on line* c'è l'obbligo di rettifica *ex* comma 5 richiamato dal senatore Li Gotti, per le altre che abbiamo individuato, comprese le relative edizioni telematiche, e solo per queste può esserci il reato a mezzo stampa (dunque, per i nostri giornali quotidiani comprese le loro edizioni telematiche).

Quindi, l'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, o è modificato in questi termini, o altrimenti è inammissibile, perché vi è contrasto.

PRESIDENTE. Prima di procedere, vorrei dare un suggerimento.

Dal momento che i relatori presenteranno sul punto che ha sollevato il senatore Zanda un emendamento specifico, sarebbe opportuno affrontare quella parte di discussione quando l'emendamento sarà presentato. Ora invece concentriamoci sull'emendamento presentato dal senatore Malan. Pertanto, le restituisco la parola senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, concordo con quanto da lei testé proposto, e d'altra parte l'inserimento del discorso del senatore Caliendo era pertinente.

Come dicevo prima si è deciso di votare l'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, ma ci sono almeno due problemi. Il primo è relativo alla dicitura «attraverso Internet». In un disegno di legge dovremmo prevedere un concetto più ampio. Si potrebbe scrivere, cioè: «attraverso tutti i mezzi telematici o di comunicazione». Quando si predispone una norma *sub specie aeternitatis*, non sappiamo per quanto sarà vigente, anche perché gli strumenti cambiano. Pertanto, quella dicitura andrebbe messa meglio a punto.

Il secondo punto è ancor più delicato. Si vanno a mettere le mani su un principio sistematico quale la competenza territoriale con riferimento alla commissione del reato, oppure all'effetto dannoso che si produce per la commissione del reato. La vogliamo dire tutta? Stiamo sovvertendo un principio generale, e il principio generale è che si procede a carico del reo là dove il reato è commesso. Qui invece stiamo introducendo, per razionali e giuste questioni che ci sottopone il senatore Malan, il principio opposto, e cioè che procediamo là dove è il destinatario dell'azione lesiva. Quindi, stiamo incidendo sul sistema. Che cosa comporta questo? Può comportare diversi problemi, perché, ad esempio, se la persona offesa non è una ma sono due o tre, capire dove sia il foro competente – come comprenderete bene – suscita dei problemi procedurali di non lieve portata, che non è detto debbano dirimersi a favore dell'una o dell'altra località. Accade sovente che le persone offese siano una pluralità di soggetti e che risiedano in più luoghi.

Quindi, recependo lo spirito proposto dal senatore Malan nel suo emendamento, bisognerà lavorare ad una formula che renda effettivamente perseguibili i reati e tutelabile l'interesse protetto, ma bisogna accantonarlo per trovare appunto la formula che può funzionare, perché quella prevista sovviene ad un'esigenza, ma crea problemi aggiuntivi.

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.238.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Giuliano.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, preliminarmente ringrazio i colleghi perché abbiamo trasformato l'Aula in una mega Commissione giustizia, e ciò mi ha fatto ringiovanire. Di questo vi ringrazio. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Noi sosterremo questo emendamento ma, anche se riconosciamo la validità e la fondatezza delle osservazioni sollevate dal senatore Benedetti Valentini, come detto poc'anzi per l'emendamento presentato dal senatore Bruno, andrebbe quanto meno riformulato in base alle osservazioni sollevate; crediamo però che la *ratio* in esso contenuta sia importantissima.

Colleghi, non ho partecipato ai lavori della Commissione e può darsi che mi sia sfuggito qualche passaggio; quindi, mi scuso fin d'ora se dirò cose che forse non sono del tutto esatte. Mi pare che il problema sia incentrato sulla stampa; secondo una vecchia cultura, le informazioni gira-

vano sulla stampa. Adesso vediamo le testate *on line*, ma c'è tutto un altro settore che gira su Internet che è visto non da milioni ma – in alcuni casi – da miliardi di persone, che non è stampa.

Mi riferisco, ad esempio, a Wikipedia. Si tratta di un tipo assolutamente nuovo di enciclopedia, che viene consultata credo da tutti molte volte al giorno, che ha una platea mondiale – quindi non esageravo quando dicevo che si tratta di miliardi di persone – in cui ciascuno scrive. Vi suggerisco di fare un esperimento: digitate il vostro nome e verrà fuori il vostro *curriculum*, peraltro molto esaustivo. Ebbene, capiterà statisticamente a qualcuno di voi di trovare notizie inesatte o magari lesive. Magari c'è scritto – come è capitato a me – che Travaglio ha detto che la Corte dei conti mi aveva condannato al pagamento di una certa cifra, cosa mai vera. Provate a correggere quanto scritto. Provate – ripeto – a correggerlo. Wikipedia non si sa chi sia anche nella versione italiana. Non c'è nessuno che risponde. Provate ad inserire una correzione: c'è una mano misteriosa che *ad libitum* la cancellerà o la lascerà, a seconda della sua assoluta predisposizione. E se c'è una notizia lesiva nei vostri confronti non c'è verso di toglierla e voi non avete la minima idea su chi rivalervi.

Questo è il problema, senatore Li Gotti. Dobbiamo fare un salto culturale e affrontare anche questi temi, perché mi sembra che su una cosa siamo tutti d'accordo: che ciascun individuo abbia il diritto di difendere la propria reputazione. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Questo almeno lasciatecelo.

Non capisco l'atteggiamento della sinistra, sempre prona a determinati poteri forti. Siete stati proni per anni al potere forte della magistratura politicizzata (*Commenti dal Gruppo PD*) e ne avete pagato duramente il fio. Oggi sembrate proni alla stampa, quella d'assalto, che comunque mi sembra che in molti casi non voglia la libertà di opinione, che non c'entra niente – come viene detto – né la libertà di stampa, ma la libertà di diffamare. Ebbene, credo che dobbiamo opporci alla libertà e all'arbitrio della diffamazione. Solo questo vogliamo. E ritengo che l'emendamento 1.238 vada proprio nel senso di dare a qualsiasi individuo almeno un punto di difesa contro questi giganteschi sistemi mediatici che sfuggono anche al controllo del singolo Stato perché sono ormai globalizzati. In questo modo – ripeto – si potrebbe introdurre una sia pur minima difesa.

Pertanto, voteremo convintamente a favore di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Ramponi*)).

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, anch'io intervengo sull'emendamento 1.238 del senatore Malan in quanto penso che sulla questione sollevata dal senatore Zanda siamo tutti d'accordo. Abbiamo presentato un emendamento sulla presunzione di innocenza, figuriamoci se il solo rinvio a giudizio debba valere per i giornalisti. Immagino

che se i relatori presenteranno un nuovo emendamento ci saranno anche i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti. Lo dico riacciandomi all'emendamento presentato dal senatore Malan, che solleva una questione. In generale, siamo abituati a pensare che la sede competente sia il luogo dove si consuma il reato, senza scendere nel dettaglio. Quindi, già questo pone un problema. Ma ve n'è un altro di cui le giuste questioni sollevate sull'emendamento 1.238 – a mio avviso – non tengono conto e che in altro momento abbiamo provato ad approfondire. È la questione delle cosiddette querele preventive (che qualcuno ha chiamato liti temerarie, confondendole in tal modo: ma pazienza).

Questo emendamento, però, non ricordato con il problema delle querele preventive, che spesso si fanno nei confronti della stampa per impedire di andare a guardare che cosa c'è in un determinato settore su un certo argomento, oggettivamente crea un qualcosa che cozza. L'emendamento affronta una questione, ma anch'esso – come d'altronde quello che presenteranno tra poco i relatori, forzando le procedure – necessita di un approfondimento.

Ha ragione chi chiede di riportare il provvedimento in Commissione. In questo modo tutto è talmente confuso che difficilmente regge l'impatto successivo, ossia l'applicazione di norme che consentano di assicurare una vita più tranquilla e più facile alla comunità nella quale viviamo. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, desidero intervenire su quell'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, premettendo che condivido le perplessità e le osservazioni formulate dal senatore Caliendo, con particolare riferimento all'articolo 8, alle rettifiche, al comma 5 e a tutto quello che si è detto in materia di Internet e Web.

Peraltro, credo che questo emendamento, così come è stato scritto, vada riformulato completamente, per i motivi che adesso vi indicherò. Tale emendamento inizia dicendo: «Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa». Questo significa che noi andremo a cambiare completamente tutte le norme sulla competenza previste dal sistema processuale civile per tutti i reati inclusi in questa legge, nella quale sono comprese anche le ingiurie, le offese ovviamente e la diffamazione ordinaria.

Allora vuol dire, così come esso è definito, che per questi reati il foro competente è il luogo di residenza della persona, punto e basta. Se è vera questa mia lettura, credo che debba essere rivista l'impostazione della prima parte, perché andrebbe fatto riferimento in maniera specifica alle fattispecie di reato sulle quali si vuole intervenire. L'inciso «anche se commessi» vuol dire infatti che ci sono reati commessi attraverso internet

e tutti gli altri reati di ingiuria. Faccio un esempio. Se una ingiuria viene pronunciata a Palermo e l'ingiuriato è residente a Milano, il processo si fa a Milano, anche se il fatto si verifica in quel di Palermo. Credo, pertanto, che vadano precisati i passaggi sulle competenze processuali.

A questo punto, prendendo atto anche di questa situazione processuale in un certo senso complessa, forse sarebbe meglio accantonare anche questo emendamento. Facendo poi riferimento anche alle osservazioni del senatore Castelli, la soluzione migliore sarebbe quella di trasferire questo lavoro commissariale che si sta facendo in Aula alla sede propria, ossia la Commissione giustizia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Come si fa lavorare in questo modo?

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, tutta questa discussione dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, la fondatezza della richiesta che all'inizio di questa seduta è stata avanzata dalla presidente Finocchiaro (*Applausi dal Gruppo PD*) e purtroppo respinta per un solo voto. Mi riferisco alla richiesta di reinvestire la Commissione giustizia di temi davvero delicati.

La prova è proprio l'emendamento del senatore Malan, che io stesso ho sottoscritto perché ne condivido il principio. Devo però dire che condivido anche moltissime obiezioni tecnico-giuridiche formulate, le quali hanno un fondamento. Naturalmente il *dominus* dell'emendamento è il senatore Malan, il quale eventualmente deve chiederne l'accantonamento.

Presidente, in relazione sia alla problematica sollevata dal presidente Zanda che alle numerose problematiche sollevate su questo emendamento, e ad altre ancora, la pregherei di valutare la possibilità – questa è la richiesta – di utilizzare i poteri che il Regolamento le affida al comma 11 dell'articolo 100, ossia di rimandare in Commissione anche un articolo e i relativi emendamenti, per evitare che si creino problemi come quelli a cui stiamo assistendo.

Mi rendo conto che assumere alle ore 20 di sera una decisione del genere è complicato; magari si può procedere all'accantonamento fino a domani mattina, e poi la Presidenza valuterà se e come utilizzare questo potere regolamentare, che esiste proprio per sopperire a difficoltà come quella a cui stiamo assistendo. (*Applausi del senatore Mercatali*).

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, ha sentito la discussione e la proposta di accantonamento: qual è la sua valutazione?

DELLA MONICA, *relatrice*. Signor Presidente, effettivamente l'emendamento 1.238 del senatore Malan presenta molte criticità: questa era la ragione per cui i relatori avevano espresso un invito al ritiro o, altrimenti, un parere contrario. Ci siamo resi conto, peraltro, attraverso la

discussione avvenuta in Assemblea, che obiettivamente un problema sussiste, e lo dimostra anche l'aggiunta di firme da parte dei colleghi. Ma non c'è dubbio che l'inciso «anche se» finisce per spostare il foro di competenza per tutti i reati che non vengono commessi attraverso Internet, il che determina uno stravolgimento delle normali regole del processo.

Inoltre, anche a noi sembrano condivisibili le osservazioni che ha fatto il senatore Caliendo. Questo comporterebbe la necessità di un accantonamento dell'emendamento del senatore Malan, con una riformulazione da parte del proponente che tenga conto di questi elementi; diversamente, ci riportiamo al parere iniziale.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.238 è pertanto accantonato.

Passiamo ad affrontare la questione posta dal senatore Zanda. I relatori hanno formulato l'emendamento, che assume il numero 1.800.

Il testo è il seguente: «Al comma 1, lettera e), capoverso »Articolo 13«, sopprimere il primo periodo del comma 8. Al secondo periodo sopprimere le parole »in ogni caso«. Questo è l'emendamento che hanno presentato i relatori. Si può procedere almeno su questo?

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, a questo punto il testo diventa poco chiaro. Bisogna esaminarlo con calma. Ci dia un termine per presentare eventuali subemendamenti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caforio*).

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma parli nel microfono, senatore.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma ho un po' di abbassamento di voce. Le chiedo di conoscere i tempi per presentare i subemendamenti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, io pensavo che la riformulazione del comma 8 riguardasse un altro punto: «dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale», con l'eliminazione della frase «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». Invece in questo caso sostanzialmente si afferma che verrebbe ad essere soppressa la prima parte dell'articolo, cioè «All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il

pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale (...)».

Vorrei però dire che nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sia pure con riferimento ai funzionari pubblici o di enti pubblici, viene previsto l'obbligo per il pubblico ministero, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, di informare l'amministrazione pubblica o l'ente pubblico di quello che sta accadendo. Deciderà, poi, l'amministrazione pubblica se attivare o meno il procedimento disciplinare e come scandire i termini di quel procedimento, a seconda dell'ordinamento interno.

Personalmente, signor Presidente, non riesco a comprendere la ragione per la quale si debba assolutamente eliminare la prima parte del comma 8, invece, ad esempio, di riformularla, in sintonia con quanto già è previsto dalle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sia pur, ripeto, per i funzionari pubblici o similari, affermando che: «il pubblico ministero, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, informa il competente ordine professionale. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale». È chiaro che quel «in ogni caso» non serve, perché il termine «dispone» è onnicomprensivo, non concede discrezionalità al giudice, quindi per il giudice questo è un atto obbligato.

La riformulazione dei relatori personalmente non mi convince. Non è in sintonia con le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che pure vengono richiamate con riferimento all'obbligo di trasmettere la sentenza di condanna, cosa ad esempio non prevista per altri ordini professionali. Quindi delle due l'una: o si sopprime l'intero comma 8, adeguando la normativa per i giornalisti alla normativa di tutti gli altri ordini professionali, ovvero, nel caso in cui si voglia mutuare dalle disposizioni di attuazione la disciplina esistente per i funzionari pubblici, si ripeta quella disciplina affermando che vi è un obbligo di informazione dell'ordine professionale all'atto dell'esercizio dell'azione penale e di trasmissione della sentenza di condanna una volta che questa sia stata emessa.

MARITATI (PD). Continuiamo a fare un lavoro di Commissione.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, insisto per la mia versione.

Senatore Palma, lei ha ricordato una norma del codice di procedura penale che riguarda tutt'altra categoria di persone, i dipendenti della pubblica amministrazione. Ma non stiamo parlando di pubblica amministrazione. Trovo quindi, in una normativa di questo genere, che riguarda la diffamazione, assolutamente fuori luogo che l'ordine professionale debba essere informato all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, mentre viceversa è corretto, e non mi scandalizza – pur se pleonastico, perché gli or-

dini hanno nel loro ordinamento le norme che prevedono l'intervento automatico in queste circostanze – il permanere della previsione dell'informazione dell'ordine in merito alla sentenza di condanna. Invece non mi sembra prevedibile in alcun modo, perché sarebbe anche totalmente estraneo allo spirito di questa norma, che l'informativa debba avvenire sulla richiesta di rinvio a giudizio. Quindi, insisto sulla versione che adesso i relatori hanno comunicato all'Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, è stata avanzata la richiesta di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Credo si possa fare per domani mattina alle ore 9, così che ci sia un tempo sufficiente. Dopodiché è chiaro che dovremo accantonare anche questo emendamento.

Vista la situazione, penso si possa concludere: però con due considerazioni. Il senatore Legnini ha chiesto a noi di fare una riflessione – e di questo parlerò con il presidente Schifani – sul tema da lui sollevato in merito al Regolamento. Io invece mi permetto di rivolgere una richiesta di riflessione ai Gruppi parlamentari per valutare se su questa legge si possa andare avanti così. (*Commenti. Applausi del senatore Astore*). È una riflessione che io pongo, cioè se si possa andare avanti non avendo approvato ancora un articolo, lavorando in piena Assemblea come se fosse una Commissione. Questa è una mia valutazione e preoccupazione. (*Applausi del senatore Vimercati*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, presidente Rutelli?

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Su questa sua comunicazione, per una brevissima notazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non volevo aprire un dibattito. Comunque, ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Però, Presidente, mi permetta di lasciare agli atti dell'Assemblea che stiamo procedendo con una specie di non detto. Stiamo cioè predisponendo una legge, per me inconcepibile: è senza senso che si legiferi in materia di deontologia degli ordini professionali. È assurdo, ed io ho votato contro quegli emendamenti.

Vorrei dirle, signor Presidente, che come uno dei richiedenti dello scrutinio segreto sull'articolo 1, rifletterò assieme agli altri colleghi se non sia il caso di ritirare quella richiesta, perché reputo che non sia serio che l'Assemblea del Senato porti avanti il provvedimento, sapendo che poi verrebbe liquidato con il voto segreto sull'articolo 1. Io penso che qui ogni senatore, sulla definizione di questa norma di legge, debba prendersi le proprie responsabilità e, se andiamo a fare una legge indecorosa, è bene che venga bocciata a scrutinio palese. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 30 ottobre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 30 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491).

– LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492).

– MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509).

(Relazione orale).

La seduta è tolta *(ore 20,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *(Risposta e rettifiche)*. – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni

dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Risarcimento dei danni*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO 1.507 (TESTO 2) E SEGUENTI

1.507 (testo 2)

MALAN, VITA (*), VIMERCATI (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "non oltre" sostituire la parola: "due", con la seguente: "quattro";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché con gli accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica"».

(*) Firma ritirata in corso di seduta.

1.223

BALBONI, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.224

D'ALIA, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.528

D'AMBROSIO, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.529

VITA, CASSON, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.450

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, dopo le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» inserire le seguenti: «e la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi a un anno».

1.225

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.226

D'ALIA, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.227

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.226

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.228

MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne riferite al medesimo articolo.».

1.530

VIMERCATI, VITA

Precluso

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «è raddoppiata» con le seguenti «è aumentata della metà».

1.531

VITA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

1.532

CASSON

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se la persona condannata per il delitto di cui al comma 1, nei due anni successivi commette un altro reato della stessa indole, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la medesima pena accessoria della interdizione da sei mesi ad un anno».

1.700

BALBONI, MUGNAI

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dell'attività di giornalista da uno a tre anni».

1.700 (testo 2)

BALBONI, MUGNAI, CALIENDO

V. testo 2 corretto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dell'attività di giornalista sei mesi a un anno».

1.700 (testo 2 corretto)

BALBONI, MUGNAI, CALIENDO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la

pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

1.229

BALBONI, MUGNAI

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.».

1.230

D'ALIA

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «consegue altresì» con le seguenti: «può conseguire, tenuto conto della gravità dell'offesa».

1.231

D'ALIA

Accantonato

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.533

VITA, VIMERCATI

Accantonato

Al comma 1 lettera e) capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.

1.232

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La pena accessoria di cui al comma 4 non si applica qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8.».

1.534

CASSON, VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.233

BALBONI, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.534

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.535

CASSON, VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.234

BALBONI, MUGNAI, CALIENDO

Id. em. 1.535

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.235

LI GOTTI, PARDI

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,».

1.235 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sostituire le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche»..

1.536

ZANDA, CASSON, VITA, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.537

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Assorbito

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.236

CARUSO

Assorbito

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.237

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.538

DI GIOVAN PAOLO, MAGISTRELLI, MORRI

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.539

ZANDA, VITA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 8.

1.800

I RELATORI

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il primo periodo del comma 8.

Al secondo periodo sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.238

MALAN (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), nell'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Longo, Giuliano, Legnini e Maritati.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	DDL n. 3491. Emm. 1.223, 1.224, 1.528 e 1.529, Balboni e altri; D'Alia e altri; D'Ambrosio e altri; Vita e altri	231	230	007	177	046	116	APPR.
002	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.450, Bruno	229	227	017	049	161	114	RESP.
003	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.225, Malan	233	231	015	044	172	116	RESP.
004	Nom.	DDL n. 3491. Emm. 1.226 e 1.227, D'Alia e altri; Li Gotti e altri	240	239	011	192	036	120	APPR.
005	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.235 (testo 2), Li Gotti e altri	236	234	015	193	026	118	APPR.
006	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.536, Zanda e altri	235	234	015	196	023	118	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
ADAMO MARILENA	F	C	C	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	F	F	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	C		F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	C	C	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.						
ALICATA BRUNO	F	F	C	F	F	F
ALLEGRI LAURA	C	F	C	F	F	F
AMATI SILVANA	F	C	C	F	F	F
AMATO PAOLO						
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	M	M	M	M	M	M
ANTEZZA MARIA	F	C	C	F	F	F
ARMATO TERESA	F	C	C	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	F	F
ASTORE GIUSEPPE	A	A	A	A		
AUGELLO ANDREA						
AZZOLLINI ANTONIO						
BAIO EMANUELA	C	A	C	C	A	A
BALBONI ALBERTO				F	F	F
BALDASSARRI MARIO						
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M
BARBOLINI GIULIANO	F	C	C	F	F	F
BARELLI PAOLO						
BASSOLI FIORENZA		C	C	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	C	C	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO						
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	A	C	A	F	F	A
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	C		F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F			C	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	F	C	F	F	F	F
BIANCO ENZO						
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	C	C	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	C	C	F	F	F
BODEGA LORENZO	F	F	C	F	F	F
BOLDI ROSSANA	C	F	F	C	C	C
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA						
BONINO EMMA		A	A	A	A	A
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	F	F
BOSONE DANIELE	F	C	C	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	F	F	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	F	C	C	A	A
BUBBICO FILIPPO	F	C	C	C	F	F
BUGNANO PATRIZIA						
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	C	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	C	C	F	F	F
CABRAS ANTONELLO						
CAFORIO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
CAGNIN LUCIANO		F	F	C	C	
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	A	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	C	C	F	F	F
CARLINO GIULIANA	C	C	C	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	C	C	F	F	F
CAROFI GLIO GIOVANNI	F	C	C	F	F	F
CARRARA VALERIO	F	C	C	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F			F	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO						
CASSON FELICE	F	C	C	F	F	F
CASTELLI ROBERTO		F	F	C	C	C
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA						
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	F	F	F
CECCANTI STEFANO	F	C	C	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	F	C	C	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA		C	C	F	F	F
CHITI VANNINO	F	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	C	C	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE				F		
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	F	A	A	F	F	F
CONTI RICCARDO						
CONTINI BARBARA	C	A	C	C	A	A
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO	F	C	C	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO						

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
CURSI CESARE	F	C	C	F	F	F
CUTRUFO MAURO	F	C	C	F		F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M
D'ALIA GIANPIERO						
D'AMBROSIO GERARDO	F	C	C	F	A	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	C	F	A	F
DE ECCHER CRISTANO	C	F	F	C	C	C
DE FEO DIANA	F	C	C	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	F	C	C	F		
DE LUCA CRISTINA	C	F	C	F	A	A
DE LUCA VINCENZO	F	C	C	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	C	C	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	A	A	A	A		
DEL VECCHIO MAURO	F	C	C	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	C	C	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO						
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
DI NARDO ANIELLO						
DI STEFANO FABRIZIO					F	F
DIGILIO EGIDIO						
DINI LAMBERTO	F	C	C	F		
DIVINA SERGIO	C	F	F	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	C	R	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	C	C	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	A	A	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE	F	C	C	F	F	F
FASANO VINCENZO	F	C	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	A	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	C	C	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M
FINOCCHIARO ANNA	F	C	C	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	C	C	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE						
FISTAROL MAURIZIO	F	A	C	C	F	F
FLERES SALVO	F	A	A	A	A	A

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
FLUTTERO ANDREA	C	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	F		C	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	C	C	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	C	F	F	F
FRANCO PAOLO						
FRANCO VITTORIA	F	C	C	F	F	F
GALIO TO VINCENZO	F	F	C	F	F	F
GALLO COSIMO	F	C		F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	A	F	F	R	F
GALPERTI GUIDO	F	C	C	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		C	F	C	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	C	C	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	F	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO						
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F		C	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	A	C	C	A	A
GHEDINI RITA	F	C	C	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	F		F	F
GIAI MIRELLA	F	F	C	F	F	F
GIAMBRONE FABIO						
GIARETTA PAOLO	F	C	C	F	F	F
GIORDANO BASILIO	F	C	C	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	F	F	F
GRANATOLA MANUELA	F	C	C	F	F	F
GRILLO LUIGI	F	C	C	F	F	F
GUSTAVINO CLAUDIO		F	C	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	C	C	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	C	C	F	F	F
IZZO COSIMO	F		C	F	F	F
LADU SILVESTRO	M	M	M	M	M	M
LANNUTTI ELIO	C	C	C	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	C	C	F	F	F
LATRONICO COSIMO	F	C	C	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	C	A	F	C	C
LEDDI MARIA	F	C	C	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	C	C	F	F	F
LENNA VANNI	F		C	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA						
LI GOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	C	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE						
LUSI LUIGI						
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	F	F	F
MALAN LUCIO		F	F	C	C	F
MANTICA ALFREDO						
MANTOVANI MARIO	F	F	C	F	F	F
MARAVENTANO ANGELA	C	F	F	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	C	C	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	C	C	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	C	C	F	F	F
MARINI FRANCO	F	C	C	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	F	C	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	C	C	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	C			F	F	F
MATTEOLI ALTERO	F					
MAURO ROSA ANGELA	P				F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	C	F	F	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	C	C	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	C	C	F	F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	F	F	F
MILANA RICCARDO					F	F
MILONE GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	C		A	A	A	A
MONACO FRANCESCO	F	C	C	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	C	C	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	F	F	C	C	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	C	C			
MORRA CARMELO	F	C	C	F	F	
MORRI FABRIZIO	F	C	C	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	C	C	F	F	F
MURA ROBERTO	C	F	F	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	C	C	F	F	F
MUSSO ENRICO	F	F	C	F	F	F
NANIA DOMENICO						
NEGRI MAGDA	F	C	C	A	F	F
NEROZZI PAOLO	F	C	C	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	F			F	F	F

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
NESSA PASQUALE	F		C	F	F	F
OLIVA VINCENZO						
ORSI FRANCO						
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	F	C	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	A	A	A	A	A	A
PAPANIA ANTONINO						
PARAVIA ANTONIO	F	C	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	C	C	C	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	C	C	F	F	F
PASTORE ANDREA	A	C	F	A	F	F
PEDICA STEFANO						
PEGORER CARLO	F	C	C	F	F	F
PERA MARCELLO						
PERDUCA MARCO	A	A	A	A	A	A
PERTOLDI FLAVIO	F	C	C	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	C	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	C	C	F	F	F
PICCONE FILIPPO			F			
PICHETTO PRATIN GILBERTO	F	F	A	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	C	C	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	F	C	C	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	C	F	F	F
PISANU BEPPE	F	C	C	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	F	C	C	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI						
PITTONI MARIO	C	F	F	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	C	C	F	C	F
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	F	F	F
PORETTI DONATELLA	A	A	A	A	A	A
POSSA GUIDO	M	M	M	M	M	M
PROCACCI GIOVANNI						
QUAGLIARIELLO GAETANO		C	C	F	F	F
RAMPONI LUIGI	F	C	F	F	F	F
RANDAZZO NINO						
RANUCCI RAFFAELE	F	C	C	F	F	F
RIZZI FABIO	F	F	F	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	M	M	M	M	M	M
ROILO GIORGIO	F	C	C	F	F	F
ROSSI NICOLA						
ROSSI PAOLO	F	C	C	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	C	C	F	F	F
RUSSO GIACINTO	C	A	C	C	A	A
RUTELLI FRANCESCO	C	A	A	F	A	A
SACCOMANNO MICHELE	F	C	C	F	F	F

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006						
	001	002	003	004	005	006	
SACCONI MAURIZIO	F	R	C	F	F	F	
SAIA MAURIZIO	F	C	F	C	F	C	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	C	C	C	F	
SANCIU FEDELE	F	C	C	F	F	F	
SANGALLI GIAN CARLO	F	A	C	F	F	F	
SANNA FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	
SANTINI GIACOMO	F	C	C	F	F	F	
SARO GIUSEPPE	F	C	C	C	F		
SARRO CARLO	F	C	C	F	F	F	
SBARBATI LUCIANA	F	C	C	F	F	F	
SCANU GIAN PIERO	F	C	C	F	F	F	
SCARABOSIO ALDO	F				F	F	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	F	F	F	
SCHIFANI RENATO							
SCIASCIA SALVATORE	F	C	F	F	F	F	
SERAFINI ANNA MARIA	F	C	C	F	F	F	
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	F	F	F	
SERRA ACHILLE	F	F	C	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	F	C	C	F	F	F	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	C	C	F	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	C	C	F	F	F	
SPADONI URBANI ADA	F	C	C	F	F	F	
SPEZIALI VINCENZO	F	C	C	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO							
STRADIOTTO MARCO	F	C	C	F	F	F	
STRANO ANTONINO							
TANCREDI PAOLO			C	C	F	F	F
TEDESCO ALBERTO			F	C	F		A
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	C	F	F	C	
TOFANI ORESTE					F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	C	C	F	F	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	F	F	F	F	F	
TONINI GIORGIO	F	C	C	F	F	F	
TORRI GIOVANNI	C	F	F	C	C	C	
TOTARO ACHILLE	F	C	C	F	F	F	
TREU TIZIANO	F	C	C	F	F	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	F	F	C	C	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C			
VALENTINO GIUSEPPE							
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	F	C	C	C	
VALLI ARMANDO	C	F	F	C	C	C	
VEDANI ALESSANDRO	C	F	F	C	C	C	
VICARI SIMONA							
VICECONTE GUIDO	F	C	C	F	F	F	

Seduta N. 0823 del 29/10/2012 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
VIESPOLI PASQUALE	F	C	C	F		F
VILLARI RICCARDO						
VIMERCATI LUIGI	F	C	C	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	C	C	F	F	F
VITALI WALTER	F	C	C	F	F	F
VIZZINI CARLO	F	C	C	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	C	C	F	F	F
ZANETTA VALTER	F	C	C	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	C	C	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Andria, Baldini, Belisario, Bondi, Bornacin, Bosone, Caselli, Centaro, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Cursi, D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, Dell'Utri, De Toni, Di Giovan Paolo, Ferrara, Filippi Alberto, Filippi Marco, Ladu, Mantovani, Marino Ignazio Roberto Maria, Messina, Pera, Possa e Rizzotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Gregorio e Malan, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Marcenaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Caforio e Del Vecchio, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 24 ottobre 2012, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alle problematiche attinenti al settore della pioppicoltura.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (*Doc.* XXIV, n. 48).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Filippi Marco, Nerozzi Paolo
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (3545)
(presentato in data 25/10/2012);

senatore Filippi Alberto
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di destinazione alla sperimentazione dei cani randagi vaganti (3546)
(presentato in data 25/10/2012);

senatore Marino Ignazio
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (3547)
(presentato in data 26/10/2012);

senatori Granaiola Manuela, Ichino Pietro, Adamo Marilena, Bastico Mariangela, Benedetti Valentini Domenico, Biondelli Franca, Fioroni Anna Rita, Nerozzi Paolo, Passoni Achille, Pignedoli Leana, Viespoli Pasquale, Vita Vincenzo Maria

Disposizioni in materia di riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità per il personale del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli dell'Inps ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217 (3548)

(presentato in data 29/10/2012).

Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità portuale di Salerno (n. 160).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 25 ottobre 2012 – alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 14 novembre 2012.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 ottobre 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione concernente il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale ai dirigenti Marcello Cosconati, Luciana Patrizi, Alessandra Sartore, e Francesco Paolo Schiavo, nell'ambito del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il rapporto – relativo all'anno 2011 – concernente l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio, redatto dallo stesso Ministero. Il citato rapporto costituisce parte integrante della relazione sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. CCVIII, n. 54-bis*).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornato al 30 settembre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis, n. 13*).

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Nel mese di settembre 2012, è pervenuta – ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo dei rispettivi compensi, relativi alla società Terminali Italia – Gruppo Ferrovie dello Stato.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 e 29 ottobre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM (2012) 576 definitivo);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM (2012) 628 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, gli atti sono deferiti alla 13^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato su di essi entro il termine del 6 dicembre 2012.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 13^a Commissione entro il 29 novembre 2012.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

Il senatore D'Ubaldo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03131 dei senatori Ceccanti ed altri.

Il senatore Di Giovan Paolo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08336 della senatrice Amati.

Interpellanze

GIARETTA, CECCANTI, COSENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in funzione del contenimento e della riqualificazione della spesa pubblica, l'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha introdotto una nuova disciplina delle società pubbliche, orientata a realizzare, attraverso la riorganizzazione, la messa in liquidazione o la privatizzazione delle stesse società, una generalizzata riduzione del loro perimetro di operatività;

fin dalla sua entrata in vigore, tale disciplina ha posto agli amministratori e agli enti interessati numerose incertezze interpretative, che ne stanno a tutt'oggi ritardando o condizionando l'attuazione, anche in relazione al rischio che un'interpretazione non conforme delle nuove norme possa recare pregiudizio all'esercizio stesso della funzione amministrativa;

ad essere coinvolta è infatti una vasta platea di società controllate dalle amministrazioni statali e territoriali, in larga misura costituite negli anni per effetto dei reiterati blocchi del *turnover* e, in generale, per fronteggiare quelle misure di progressivo irrigidimento dei bilanci pubblici che hanno finito talora per imporre il ricorso a queste forme organizzative anche per l'esercizio delle funzioni ordinarie proprie delle amministrazioni controllanti;

considerato, nel merito, che:

la nuova disciplina dispone che le società controllate direttamente e indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato superiore al 90 per cento dell'intero fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni (indipendentemente se tale fatturato derivi all'amministrazione controllante) debbano procedere alternativamente: *a)* allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013; *b)* alla privatizzazione entro il 30 giugno 2013, attraverso l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell'intera partecipazione della pubblica amministrazione;

l'obbligo di scioglimento/privatizzazione enunciato in via generale è espressamente derogato per alcune tipologie di società: in primo luogo le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Tale formulazione sembra orientata a far salve dall'applicazione della nuova disciplina tutte le società che erogano servizi pubblici locali, per le quali, tuttavia, non è chiaro quale sia la disciplina di riferimento dopo l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011 da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 20 luglio 2012);

inoltre, a prescindere dalla posizione sul mercato e dalla natura dell'oggetto sociale, l'articolo 4 della *spending review* prevede che l'obbligo di scioglimento/privatizzazione previsto non operi qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione è tenuta a predisporre un'analisi del mercato e a trasmettere conseguentemente una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in tempo utile per rispettare i termini dettati dalla legge. A questo proposito, non è chiaro se la norma si riferisca al termine del 30 giugno 2013 per procedere alla privatizzazione ovvero al termine massimo del 31 dicembre 2013, visto che il divieto di mantenere gli affidamenti diretti in essere opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2014;

a fronte di questo quadro, applicabile a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione indipendentemente dal fatto che rendano o meno servizi strumentali all'amministrazione controllante, la nuova disciplina sembra ritagliare una procedura *ad hoc* per le società cosiddette *in house*. Il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 prevede infatti che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le pubbliche amministrazioni controllanti possano predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, nell'ambito dei quali sono individuate le attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. Si può pertanto ritenere che per le società che rispondono a queste caratteristiche l'obbligo di scioglimento/privatizzazione non operi, e al suo posto si ponga, a carico dell'amministrazione interessata, un mero onere di riorganizzazione o accorpamento, in quanto le funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione ineriscono ad attività di produzione di beni o di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, attività che, ancorché erogate in favore dell'ente e non dell'utente, sono valutate dallo stesso ente essenziali per il soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento;

d'altra parte, per valutare pienamente gli effetti della nuova disciplina sulle società *in house*, la disposizione del comma 3-*sexies* dovrebbe essere letta congiuntamente a quella del comma 8 dello stesso articolo 4, secondo cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può

avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui»;

questa norma pone dunque un limite economico al valore degli affidamenti diretti che un'amministrazione pubblica può conferire ad una società *in house* a capitale interamente pubblico. Tale limite deve intendersi riferito al complesso degli affidamenti effettuati alla medesima società, considerato il divieto di frazionamento dei lavori o dei servizi posto dal codice dei contratti pubblici (art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006);

per come formulata, la norma pone due ordini di problemi interpretativi. La disciplina e la giurisprudenza comunitarie dell'*in house providing* negano la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la pubblica amministrazione e la società *in house* che ne sia diretta articolazione organizzativa. Tra loro sussiste infatti un rapporto organico (o di delegazione interorganica), fondato sul principio di auto-organizzazione amministrativa, che vale di per sé a giustificare la sottrazione all'obbligo di gara per procedere all'affidamento (o meglio alla delegazione) di servizi;

in tal senso, la fissazione di un limite economico agli affidamenti diretti tra soggetti comunque interni all'amministrazione e legati tra loro da delega interorganica risulterebbe in contraddizione con la stessa qualificazione comunitaria dell'*in house providing*, che pure la nuova disciplina dell'articolo 4 richiama espressamente;

in definitiva, se niente avrebbe impedito al legislatore nazionale di adottare una disciplina più stringente di quella comunitaria ed eventualmente di vietare *in toto* la fattispecie organizzativa dell'*in house providing*, la scelta di limitarne soltanto l'operatività, vincolandola ad un valore economico massimo del servizio delegato alla società, rischia di non apparire adeguatamente giustificata, visto che il ricorso a tale forma organizzativa si giustifica proprio in relazione alla complessità e alla dimensione dei servizi delegati (tanto più se si assume a riferimento una soglia tipica della disciplina degli affidamenti applicabile a soggetti effettivamente terzi all'amministrazione);

tale limite non sembra pertanto applicabile a società ed organismi che svolgono «attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione», per le quali il comma 3-*sexies* dispone la riorganizzazione o l'accorpamento «attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*». Diverso è il caso dell'acquisizione di lavori e servizi diversi dalle attività amministrative proprie dell'ente, per i quali il Codice dei contratti pubblici ammette l'acquisizione in economia per valori non superiori a 200.000 euro, secondo una soglia coincidente, non casualmente, con quella introdotta dall'articolo 4 per l'affidamento diretto alle società *in house*;

in tal senso, l'unica interpretazione della nuova disciplina compatibile con l'impostazione comunitaria dell'istituto dell'*in house providing* e con la disciplina vigente degli appalti pubblici (anch'essa di derivazione comunitaria) sembrerebbe essere quella secondo cui il limite superiore di 200.000 euro agli affidamenti diretti, previsto dal comma 8, si applica alle società *in house* limitatamente a quest'ultimo tipo di lavori e servizi e, in generale, alle sole attività estranee all'esercizio di funzioni amministrative proprie dell'ente;

l'altro problema è quello posto dall'autonomia organizzativa degli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni amministrative (quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione, espressamente richiamato dal comma 3-sexies dell'articolo 4). Si può infatti sostenere che l'istituto dell'*in house providing*, più che un'eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, è a sua volta espressione di un principio generale, ben radicato sia nel diritto comunitario che nell'ordinamento nazionale: il principio di auto-organizzazione o di autonomia istituzionale, in virtù del quale gli enti pubblici, soprattutto gli enti locali dotati di un'autonomia costituzionalmente garantita, possono organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno per offrire i loro servizi o per reperire le prestazioni necessarie alle loro finalità istituzionali;

anche sotto questo profilo, un'interpretazione letterale ed estensiva (applicabile a tutte le attività svolte *in house*) dell'operatività dei limiti posti dalla nuova disciplina agli affidamenti diretti rischierebbe di risultare lesiva dei principi di autonomia istituzionale e di autodeterminazione degli enti locali, di cui agli articoli 5, 114, 117 e 118 della Costituzione (gli stessi principi invocati dagli enti territoriali che hanno promosso di fronte la Corte costituzionale il giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 199 del 2012);

infine, un'ulteriore disposizione di carattere generale dispone, al comma 7, che «Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale», a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori, nel rispetto della disciplina del codice dei contratti pubblici, debbano acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dallo stesso codice. A questo proposito, il riferimento ai beni e servizi strumentali può ingenerare confusioni rispetto alla disciplina speciale dell'*in house providing*. Tuttavia, il comma 7 non può ritenersi applicabile alle società *in house* (per le quali il comma 8 detta diverse e specifiche limitazioni) e si deve quindi supporre riferito ai casi in cui in cui le amministrazioni intendano rivolgersi al mercato per l'acquisizione di beni e servizi, scegliendo il modello alternativo dell'*outsourcing*,

si chiede di sapere:

se, con riferimento a ciascuna delle questioni interpretative relative all'effettiva natura e portata della disciplina delle società pubbliche di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, il Governo non ritenga in-

dispensabile fornire alle amministrazioni interessate i necessari chiarimenti, offrendo, se necessaria, un'interpretazione coerente e costituzionalmente orientata delle singole norme, ovvero segnalando al Parlamento le innovazioni legislative eventualmente necessarie per la piena operatività del nuovo regime;

in generale, se non ritenga indispensabile assicurare alle amministrazioni pubbliche (in primo luogo agli enti la cui autonomia istituzionale e organizzativa è costituzionalmente protetta) un orizzonte normativo certo e stabile entro cui programmare e pianificare le rispettive politiche, a beneficio dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

(2-00541)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione territoriale.* – Premesso che:

si legge su «l'Espresso» del 28 ottobre 2012: «Megastipendi. Auto blu. Parenti assunti. Poltrone (...). Consulenze inutili. Mogli, amiche, amanti. E conti in rosso. Sembra la politica, ma non lo è. Almeno ufficialmente. Perché c'è un esercito fantasma nell'Italia degli sprechi, che non siede in Parlamento, in Regione o negli enti locali. Ma spende e spande quanto la casta. È la costellazione di società partecipate, municipalizzate, ex controllate, holding regionali e agenzie provinciali che mangiano all'ombra del palazzo. Da Formigoni ad Alemanno, da Cota a Lombardo, sindaci e governatori hanno costruito una cassaforte miliardaria, che si muove come un privato, ma a spese del pubblico. Basta un dato per farsi un'idea dei privilegiati nascosti nel bilancio in rosso dell'Italia: più di 30 mila poltrone fra Cda e collegi sindacali. Il triplo di onorevoli, consiglieri regionali e sindaci messi insieme. Esagerazioni? Macché, il bello è che potrebbero essere di più. Se l'Anci parla di 3.662 partecipate dai Comuni, cui vanno aggiunte 450 Spa solo regionali, per l'Irpa (Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione) oscillano fra 3 e 6 mila: "La zona grigia dipende dalla precarietà delle informazioni fornite dagli enti locali", spiegano. Anche tenendosi bassi, dunque, c'è da avere paura: nel paese dei tagli di Monti c'è una società pubblica ogni 17 mila abitanti e una poltrona ogni 2 mila. Più la politica». È la sintesi felice dell'inchiesta firmata da Tommaso Cerno per «l'Espresso», con la collaborazione di Thomas Mackinson, Natascia Ronchetti e Nello Trocchia;

l'articolo prosegue: «Quel che dev'essere capitato, è che Comuni e Regioni abbiano preso troppo alla lettera lo slogan che l'allora ministro Renato Brunetta coniò: "Le partecipate devono assumere con gli stessi criteri degli enti pubblici". E infatti, eccoli i criteri: parenti, amici e compagni di merende. Da Nord a Sud. Come Giorgio Pozzi, ex deputato lombardo del Pdl che, per dirla come il film, visse due volte. Prima si fa due anni al Pirellone senza dimettersi da presidente di Nord Energia, di cui la Regione è primo azionista. Poi la Cassazione lo fa decadere e al suo posto entra Paola Maria Camillo, eletta con 309 preferenze, che val-

gono un tesoro: circa 800 mila euro pubblici. Perché? Semplice, non solo eredita stipendio e vitalizio del collega, ma chiede al tribunale pure gli arretrati di due anni. Intanto, a Pozzi arriva un secondo incarico compensativo: il cda dell'Arpa, l'agenzia dell'ambiente (...). Dall'ex presidente (fino a poche settimane fa) Enzo Lucchini (Pdl), poi spostato all'Asl di Lecco, fino a Giovanni Bozzetti, assessore in era Moratti poi messo ai vertici di Infrastrutture Lombarde Spa. Di politici paracadutati se ne trovano a bizzeffe. Stefano Maullu, in Lombardia, si era dimesso da assessore della giunta Formigoni per dissidi interni. È rimasto disoccupato la bellezza di due giorni, piazzato poi alla nuova Tangenziale esterna (Tem) con 120 mila euro. La vittoria di Pisapia a Milano aveva, invece, declassato a consigliere semplice l'ex assessore morattiano Andrea Mascaretti, soccorso con un incarico da direttore generale di Milano Metropoli da 140 mila euro. E se Roma è capitale anche della poltronopoli italiana targata Gianni Alemanno, con lo scandalo delle assunzioni facili all'Ama e all'Atac, che tra il 2008 e il 2009 sono valse contratti "anomali" (tra cui quelli alla figlia e al figlio del caposcorta di Alemanno) a decine di parenti, amiche e fidanzate di big locali del centrodestra, tiene bene il passo la Sicilia. Dove il governatore uscente Raffaele Lombardo ha lanciato una campagna di nomine nelle partecipate per condizionare il voto regionale e garantire stipendi da nababbo agli eventuali sconfitti. Campo di battaglia l'Irfis, istituto di credito della Regione. Direttore generale l'ex ragioniere della Sicilia, Enzo Emanuele, indagato per abuso d'ufficio per la gestione commissariale di Catania. Alla presidenza, Francesco Maiolini, che aveva assunto Saveria Grosso, moglie di Lombardo, a 200 mila euro l'anno. E avanti con Claudio Raciti alla guida di Arsea, ente per i pagamenti in agricoltura. Coincidenza è l'agronomo dei Lombardo, quello che firma le perizie per l'impresa agricola della signora. Per non farsi mancare nulla, poi, ci sono pure le nomine alza-vitalizio, come in Toscana. Marco Susini, livornese, parlamentare per due legislature, vivrebbe già con la pensione di Stato, ma non basta. E così gli hanno affidato la presidenza dell'interporto di Guasticce da 30 mila euro per le spesucce. (...) Gestite in questo modo, le partecipate si sono riempite di debiti. Buchi che sarà il pubblico a ripianare. La Corte dei conti, poche settimane fa, è stata impietosa: per le sole società regionali, fra perdite e ammanchi, i governatori staccano assegni attorno agli 800 milioni di euro, con una tendenza a crescere che li avvicina al miliardo. Poi ci sono i Comuni, dove regna il caos. Al ministero dell'Economia, spiegano che i debiti delle municipalizzate, circa 45 miliardi, non sempre sono iscritti nei bilanci, spesso apposta, per non dichiarare il dissesto finanziario e il default. Risultato: lo sperpero è fuori controllo e non c'è modo di sapere per quanti miliardi. Così i debiti spuntano da sotto il tappeto, all'improvviso come a Palermo. Immaginate la faccia del sindaco Leoluca Orlando, costretto a inviare al ministro dell'Interno un rapporto sui conti che ha trovato. È un elenco di disastri. "L'Amia, in concordato preventivo fallimentare, ha un patrimonio netto negativo di 55 milioni", annota il sindaco. "E continua a perdere circa 2 milioni al mese". Nel 2011, l'altra controllata, l'Amat ha perso circa 5 milioni e i debiti

sono di oltre 117 milioni. E via elencando. In Campania non sanno nemmeno quante società hanno. Per la Corte dei conti sono 29, per la Commissione Trasparenza 46. Fatto sta che le sole controllate della Regione, una decina, alimentano un buco di 107 milioni di euro. A Latina, poi, il danno e la beffa. Il sindaco Giovanni Di Giorgi dovrà fare i conti con un buco da 18 milioni della società che raccoglie i rifiuti. E con il rischio di ricoprire le strade di immondizia. Ma l'elenco è lungo. Dai 10,5 milioni di buco dell'Expo, ai 30 milioni della Co.Tral nel Lazio. Fino allo sperpero degli sperperi, l'utilizzo delle partecipate come fossero banche d'affari. E gli affari, neanche a dirlo, li fanno i privati, con fiumi di soldi che escono dalle casse pubbliche: Filippo Penati con l'autostrada Serravalle è un po' l'emblema, con i pm convinti che solo una maxi-tangente possa spiegare i regali al gruppo Gavio, svuotando proprio le casse della Provincia per l'acquisto a peso d'oro del 15 per cento delle azioni dal gruppo, garantendo al venditore plusvalenze per 176 milioni. Ma, caso specifico a parte, è il sistema Provincia che è saltato. Anche il successore Guido Podestà ha mantenuto ben vasto il firmamento delle controllate e ben alto il deficit costi-benefici. Il pezzo forte è l'Asam, che chiude il bilancio 2011 con perdite per 200 milioni. A vigilare sulla casaforte provinciale, in qualità di presidente, è stato chiamato Stefano Pillitteri, ex assessore dell'era Moratti e figlio dell'ex sindaco di Milano Paolo. (...) C'è pure un gioco di prestigio che sindaci e governatori si sono inventati grazie alle controllate: aggirare le norme europee sugli appalti per dare i soldi a chi gli pare. In Piemonte, la Scr (che fa un dirigente ogni sei dipendenti), è la società che gestisce gli appalti regionali. "Uno scandaloso esempio di spreco", accusano i sindacati. Che fa la Regione? La Commissione d'inchiesta denuncia il marchingegno per dribblare i bandi. In gergo si chiama "sesto quinto" e funziona così: tu appalti una fornitura, poi la legge ti consente di prorogarla per aumenti massimi del 20 per cento. Ed ecco che in Piemonte, magia, tutti gli incrementi sono proprio del 20 per cento: "C'è uno sproporzionato ricorso a proroghe di forniture esistenti, senza gara d'appalto", spiega Alberto Goffi che presiede la commissione. E i dubbi riguardano soprattutto la sanità, così il problema si sposta dalla partecipata in questione al ben più ricco sistema delle Asl. Tanto che, sarà un caso, sempre in Piemonte è stato creato il sosia partecipato dell'assessorato alla Sanità. Si chiama Aress, è un'azienda regionale e costa 6 milioni e 800 mila euro nel 2011. La stessa, per capirci, dove un dirigente ha assunto il figlio come guardiano notturno, nei registri sempre presente al lavoro, anche quando se ne stava a casa con papà. (...) Nate con l'alto obiettivo di portare l'efficienza privata nel pubblico, le partecipate, insomma, stanno morendo del male opposto: sono diventate la camera di sfogo dei vezzi dei partiti, blindati dal patto di stabilità. E così la Lega s'inventa sedi federali per garantirsi posti e voti. Come a Lombardia Informatica, carrozzone da 600 dipendenti, che gestisce il call center sanitario. Puff, s'è moltiplicato ed è diventato un pozzo senza fondo. Nel 2007 aveva sede a Paternò e Biancavilla, terre d'origine e d'elezione dei potenti (...), ma tre anni dopo i padani sbancano

alle elezioni e piazzano al vertice Lorenzo Demartini, ex consigliere non rieleto. Obiettivo? Un centralino "lumbard", con una spesa di altri 3,5 milioni per la succursale di via Juvara. Alla fine, il call center uno e trino costa 25 milioni l'anno e i cittadini, per far fronte ai costi di gestione, saranno costretti a pagare un servizio che prima era gratuito: 0,50 centesimi dal cellulare. (...) Sotto l'ombrello delle partecipate, poi, c'è pure una nuova affittopoli. Prezzi di favore nel lussuoso patrimonio dell'Istituto dei Ciechi a Milano, per esempio, emergono da un'inchiesta sugli appalti delle colonie per i bimbi. Beneficiari bipartisan: la figlia dell'ex assessore morattiana Mariolina Moioli, l'ex dirigente comunale Carmela Madaffari, il figlio del prefetto Gianvalerio Lombardi, l'assessore della giunta Pisapia, Daniela Benelli. Anche l'inchiesta che ha costretto Roberto Formigoni ad azzerare la giunta ha avuto la sua piaga immobiliare: Domenico Zambetti, assessore alla casa sotto scacco della 'ndgrangheta, pare ripagasse il debito offrendo lavoro e appartamenti dell'Aler, l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Del resto lui stesso si era assicurato un appartamento del patrimonio del Pio Albergo Trivulzio, già nel 2008, in corso Sempione. Un vero affare quei 110 metri quadri a 50 metri dall'Arco della Pace. Ma lì vicino, in via Guerrazzi, abitava anche l'ex assessore regionale alla sanità Antonio Simone arrestato per i fondi neri alla Fondazione Maugeri. Anche il suo appartamento era un lascito ceduto del Pat, uno degli ultimi favori concessi da Mario Chiesa, presidente della Baggina, nel febbraio 1992. Simone vi si stabilì con tutta la famiglia e, vent'anni dopo si scopre che l'appartamento è stato acquistato dalla moglie, Carla Vites. Nell'autonomo Friuli Venezia Giulia, invece, la Regione che ha creato una vera e propria holding pubblica, Friulia, che gestisce tutte le partecipate, dalle Autovie venete (ultima nomina "tecnica" nel cda, il segretario regionale della Lega, Matteo Piasente) alle più piccole agenzie regionali, si buttano milioni per sciare. Nell'autonomo territorio a Nord-est opera, infatti, sotto il Pramollo una società pubblica che si chiama Promotur. Obiettivo: riempire le piste di sci. Risultato: mamma Regione ha speso 16 milioni per ripianare il bilancio e, a distanza di un anno, il buco è già tornato: 2,5 milioni di euro. Eppure la società va avanti, pronta ad aumentare i prezzi degli sky pass, anche se forse spenderebbe meno a pagare direttamente le vacanze ai turisti. A Parma, invece, c'è il record di partecipate. Nemmeno 200 mila abitanti e 35 società. Durante la stagione del centrodestra, attraverso la Stu area stazione (società di trasformazione urbana) il Comune ha messo in fila progetti faraonici di riqualificazione lasciando in eredità quasi 100 milioni di debiti. Ora per negoziare la ristrutturazione con i creditori, in poche settimane ha staccato assegni per 800 mila euro. Tutti a favore di consulenti. Ci ha puntato molto, su queste slot-machine alimentate dalle casse pubbliche, pure» un esponente politico del PdL con «un passato di rapporti con il clan di Raffaele Cutolo. Ha creato la Sapna, partecipata che doveva risolvere lo scandalo rifiuti portandoli fuori dalla Campania. Invece è saltata fuori una macchina mangiasoldi, che regala consulenze a studi legali, a contabili, a personale esterno per un danno che supera il milione e mezzo di euro. Tanto che la Corte

dei conti ha disposto un sequestro di 700 mila euro. In più, le partecipate napoletane servono per assumere dipendenti in violazione del patto di stabilità. La Procura indaga su 38 contratti firmati a pochi giorni dalle ultime elezioni. Contratti di cui nemmeno gli assunti hanno saputo spiegare le modalità di selezione»,

si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare per sfoltire una giungla di società partecipate, municipalizzate, enti a parere dell'interpellante inutili, fotografati dall'inchiesta de «l'Espresso», che divorano soldi pubblici ed agiscono come agenzia di collocamento per parenti, amici, amanti ed un esercito di persone in attesa di ricollocazione, nonché ingrassano, con oltre 30 mila poltrone fittizie che vengono spartite, consulenze, stipendi ed altri privilegi compresi le auto blu per dare *status ad ex* politici che hanno perso il loro incarico, i cui debiti miliardari vengono addossati alla collettività generale e spesso ripianati mediante la creazione di nuovo debito.

(2-00542)

Interrogazioni

FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a Perugia, dal 1973 «Umbria Jazz festival» è tra i cartelloni *jazz* più apprezzati della scena europea. La peculiarità della manifestazione è dimostrata dalla qualità artistica dei programmi, dal livello dei musicisti che vi partecipano e dal suo rapporto con il territorio;

«Umbria Jazz» ha contribuito anche a formare il pubblico e gli operatori della musica ad un determinato linguaggio espressivo attraverso una *summer school*, curata dal Berklee College of Music (una delle scuole di musica più importanti al mondo), dove, in 26 anni di attività, circa 5.000 studenti di tutto il mondo si sono specializzati attraverso le lezioni di docenti qualificati ed alcuni dei più noti musicisti che si esibiscono nella manifestazione;

grazie ad una direzione artistica riconosciuta a livello internazionale, è stato possibile sviluppare negli anni *partnership* con altre istituzioni internazionali di musica *jazz* e *gospel*, che hanno reso possibili occasioni di promozione della manifestazione e del territorio regionale, oltre a ben rappresentare la cultura italiana nel mondo;

il flusso degli spettatori, nonostante la progressiva ristrettezza delle risorse disponibili all'organizzazione, è rimasto costante nel corso del tempo, giungendo ad oltre 40.000 presenze nell'edizione 2011, mentre il sito *web* di riferimento registrava, negli stessi giorni, 127.000 visite, dall'Italia e dal resto del mondo;

infine, la formula originale dell'evento, basata sulla creazione di uno scenario unico e di un'atmosfera assolutamente peculiare, contribuisce a rendere la città di Perugia un «villaggio globale», caratterizzato da una

miriade di concerti ed eventi musicali, essenzialmente gratuiti, e partecipato attivamente dal pubblico e dagli autori stessi;

considerato che:

i costi della manifestazione sono sempre stati sostenuti dalla Regione Umbria e dagli enti locali e solo in casi eccezionali ha ottenuto contributi di fonte ministeriale. Ora, da fonti ufficiali regionali, si apprende che la fondazione «Umbria Jazz» aveva presentato un'istanza per ottenere un contributo economico per la manifestazione, ai sensi del decreto del Ministro in indirizzo del 9 novembre 2007, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che la Commissione consultiva della musica, in data 15 novembre 2011, ha ritenuto non conforme ai criteri di qualità di cui all'art. 5 del decreto;

tale decisione ignora la storia e la qualità sia di «Umbria Jazz» che di «Umbria Jazz winter» (l'appuntamento invernale, nato nel 1993, che si svolge ad Orvieto) e rischia di rendere ancora più difficile, in questo periodo di crisi, la sopravvivenza di tali manifestazioni che rappresentano un grande valore aggiunto, in termini di crescita culturale, sociale, economica e turistica per l'intera Regione Umbria e che la eleggono come locazione privilegiata per le grandi manifestazioni culturali «a cielo aperto»,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per sostenere uno degli eventi culturali più importanti ed apprezzati anche a livello internazionale del Paese qual è «Umbria Jazz festival», importante non solo per i benefici che tale manifestazione apporta all'economia umbra ma anche alla visibilità che offre al nostro Paese in Europa e nel mondo;

se, pertanto, in considerazione dell'indiscusso alto valore culturale e qualitativo di «Umbria Jazz», non ritenga necessario rivedere le posizioni precedentemente assunte, inserendo tale manifestazione dell'Umbria tra quelle meritevoli di essere ammesse al contributo economico previsto ai sensi del decreto ministeriale del 9 novembre 2007.

(3-03132)

BARBOLINI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2011, vengono disciplinate le caratteristiche minime del progetto organizzativo e i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;

l'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), stabilisce che «la licenza è riusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare»;

l'articolo 257, comma 2, del regolamento di esecuzione del Tulps, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo testo unico «è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, (...) nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;

l'articolo 257, comma 4, del richiamato regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Tulps, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;

dal novembre del 2010 le associazioni rappresentanti delle imprese del settore di vigilanza, hanno segnalato all'Associazione bancaria italiana (Abi) e alla Banca d'Italia, oltre che ai singoli istituti coinvolti, interessando anche lo stesso Ministero dell'interno, la pratica diffusa tra molte banche italiane di affidare i servizi di vigilanza alle società di intermediazione invece che direttamente alle imprese di vigilanza armata, con notevole danno economico per queste ultime, costrette ad accettare contratti di subfornitura a prezzi non remunerativi;

questo modo di procedere da parte delle banche, motivato da queste come modernizzazione e semplificazione organizzativa, in realtà si è tradotto in molti casi in un mezzo per acquisire le prestazioni da parte degli istituti di vigilanza a prezzi minimi;

considerato che:

le Associazioni delle imprese del settore di vigilanza armata, tra cui l'ASSIV, hanno più volte richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno e dell'Abi per esaminare il rischio di insolvenza che potrebbe interessare il mondo dell'intermediazione, dove operano i cosiddetti *network* di cui si servono le banche per i servizi di piantonamento, trasporto valori, «contazione " denaro e pronto intervento;

recentemente è stata avanzata dalla Dual Service, una delle più grandi società di intermediazione, una richiesta di pre-concordato preventivo al Tribunale di Brescia;

la crisi della Dual Service richia di ripercuotersi su centinaia di imprese di vigilanza privata che la stessa Dual Service ed altre imprese impiegano come subfornitori di servizi di vigilanza armata in tutta Italia;

centinaia di istituti di vigilanza, a cui Dual Service ha «girato» i servizi per un valore di diverse decine di milioni di euro, potrebbero non

vedere onorati i propri crediti da parte di questa società. Tale situazione può avere conseguenze penalizzanti per la sopravvivenza di molte imprese, con pesantissime gravi ripercussioni sui livelli occupazionali considerato che in Italia il settore della vigilanza privata conta circa mille imprese che danno lavoro a oltre 50.000 guardie giurate armate,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza dei fatti riportati in premessa;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la continuità operativa di numerosi istituti di vigilanza e il mantenimento di migliaia di posti di lavoro, messi a rischio dalle difficili condizioni contrattuali imposte dalle società di intermediazione alle quali le banche affidano il servizio di vigilanza;

se non ritenga opportuno attivare, anche con il coinvolgimento del sistema bancario, i necessari ed indispensabili controlli sulla affidabilità e solidità patrimoniale delle imprese *network*, al fine di ridurre i potenziali danni economici per gli istituti di vigilanza.

(3-03133)

MASCITELLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Micron è una multinazionale americana che produce sensori di immagine e semiconduttori nel mercato mondiale. È giunta in Italia nella prima metà degli anni '90, quando rilevò lo stabilimento Texas Instruments di Avezzano (L'Aquila). Oggi nello stabilimento di Avezzano della Micron lavorano 1.624 addetti, tra diretti di produzione, amministrativi e ricercatori;

nel luglio 2012, dalla sede di Confindustria Monza, la multinazionale ha dichiarato tramite l'ingegner Galbiati, capo della Micron in Italia, che lo stabilimento di Avezzano è per la Compagnia un sito maturo, ovvero non più rispondente alle logiche *core-business* degli americani e che si sarebbe alla ricerca di un nuovo soggetto industriale che rilevi il plesso di Avezzano, e/o, in subordine, di un *partner* industriale dove la Micron rimarrebbe con una quota di minoranza; sembrerebbe dunque che gli americani abbiano deciso di disfarsi del sito di Avezzano e siano alla ricerca in Europa di un soggetto industriale che lo rilevi, con il rischio per lo stabilimento abruzzese di una lenta agonia e quindi della chiusura;

la situazione è veramente drammatica, con la richiesta da settembre 2012 della cassa integrazione per 500 lavoratori. Ci si trova di fronte ad una multinazionale che ha ceduto un ramo della propria attività alla Miy, concentrando la produzione solo su sensori dalla tecnologia ormai obsoleta. Occorrerebbero investimenti ingenti, dell'ordine di 200 milioni di euro, per l'immediato ammodernamento, che difficilmente potranno essere reperiti nel contesto della crisi che sta interessando il sistema produttivo a livello internazionale;

considerato che l'azienda italo-francese STmicroelectronics è uno dei più grandi produttori mondiali di componenti elettronici a semiconduttore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali intendimenti ritengano necessario porre in atto al riguardo;

se non ritengano che sia possibile proporre, come eventuale soluzione, una integrazione industriale tra la Micron e la STmicroelectronics, non solo per salvare lo stabilimento Micron di Avezzano, bensì per avviare un progetto di politica nazionale di settore sui semiconduttori, in grado di far competere il Paese con gli altri Paesi all'avanguardia nel mondo in questo settore.

(3-03134)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

AMATI, MAGISTRELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a parere degli interroganti:

domenica 28 ottobre 2012 si è svolta a Predappio una censurabile rievocazione della «Marcia su Roma», che 90 anni fa diede inizio al peggiore regime della storia d'Italia;

l'iniziativa dei nostalgici del fascismo è avvenuta in modo ostentato e impunito, infangando la memoria dei tanti che furono vittime del regime totalitario e con essa la dignità della Repubblica nata dalla Resistenza;

in nessun Paese civile tra quelli che hanno sofferto per i regimi totalitari sarebbero concepibili e tollerabili episodi del genere;

meritano altrettanta attenzione da parte del Governo i gravi e preoccupanti fatti verificatisi nei giorni scorsi in alcune scuole romane, con ripetute intrusioni ed aggressioni ad opera di associazioni che gravi danni hanno arrecato alle persone e alle strutture nella sostanziale indifferenza delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso reagire con la massima sollecitudine e in modo deciso e determinato a quello che agli interroganti appare come un tangibile e preoccupante degrado dello spirito pubblico nazionale;

quali misure sanzionatorie previste dall'ordinamento intenda eventualmente adottare nei confronti di chi non ha posto in essere misure adeguate per evitare e reprimere episodi come quello di Predappio, perpetrati in evidente spregio della Costituzione, delle leggi penali e dei cittadini;

quali azioni intenda adottare per che far sì che in futuro non possano ripetersi ulteriori gravi episodi come quelli riportati in premessa, che tanto offendono la coscienza civile e tanto pregiudicano l'immagine internazionale del Paese.

(3-03135)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PARDI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 30 novembre 2011 viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il nuovo statuto dell'Università degli studi di Catania, adottato dal Senato accademico con 21 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni. Il 25 gennaio 2012 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha presentato ricorso al Tar contro l'Università ritenendo che la carta statutaria, i decreti rettorali che ne sanciscono l'emanazione e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nonché la delibera con cui ne è stato adottato il testo, fossero palesemente illegittimi e meritassero di essere sospesi;

già il 24 novembre 2011 il Ministero aveva inviato all'università di Catania una nota, a firma del direttore generale dell'università Daniele Livon, in cui veniva fatta esplicita richiesta di revisione più o meno parziale di 18 dei 43 articoli dello statuto. I rilievi mossi dal Ministero riguardavano aspetti centrali del funzionamento dell'università e del sistema di pesi e contrappesi che dovrebbe regolare le relazioni tra i suoi organi di governo. Nello specifico riguardavano l'esercizio autoritario dei poteri di disciplina, la decadenza del Senato accademico in caso di sfiducia nei confronti del rettore, la quantità e la qualità di rappresentanza negli organi del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e, infine, le modalità di composizione del consiglio d'amministrazione, affidate quasi esclusivamente alle mani del rettore;

con la rettorale del 30 gennaio 2012, protocollo n. 6414, il rettore Antonino Recca informava che, nonostante il ricorso del Ministero, sarebbe stata data piena attuazione al nuovo statuto e che, a prescindere dalla concessione o meno della sospensiva dal parte del Tar, le elezioni delle componenti elettive in seno agli organi statutari si sarebbero tenute regolarmente;

il 31 gennaio 2012 l'ex preside della facoltà di Giurisprudenza, il professor Vincenzo Di Cataldo, inviava al Rettore una lettera accorata nella quale lo invitava a fare un passo indietro considerando questo gesto come un segno di grande saggezza e sottolineando come il procedere con l'attuazione dello statuto contestato agevolasse la posizione processuale del Ministero di fronte al Tar rispetto alla richiesta di sospensiva;

il 24 febbraio il Tar si esprimeva invece a favore dell'Ateneo, non tanto per questioni di merito quanto perché ritenne che i rilievi mossi dal Ministero fossero stati espressi oltre il termine perentorio di 120 giorni entro i quali l'amministrazione avrebbe dovuto espletare i suoi poteri di controllo. La sostanza però non cambia e i profili di illegittimità individuati rimangono ad oggi gli stessi: lo statuto non rispetta una serie di pesi e contrappesi necessari, concedendo di fatto al Rettore troppi poteri di nomina;

l'art. 2, comma 1, lettera *i*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina in modo particolarmente dettagliato la cosiddetta *governance*

delle università statali prevedendo, tra le altre cose, la designazione o scelta degli altri componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Non viene data dunque alcuna indicazione su chi debba operare la «designazione o scelta» dei membri del consiglio di amministrazione;

il 16 marzo il Rettore rendeva nota la composizione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università di Catania. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del nuovo statuto 8 dei 10 membri del CdA (3 esterni e 5 interni) sono stati scelti da Antonino Recca. Sembrano dunque ampiamente condivisibili le parole di commento, come risultano all'interrogante, del professor Giacomo Pignataro, docente della facoltà di economia, ex direttore della scuola superiore e membro uscente del consiglio di amministrazione: «Chi controlla chi governa se è lui stesso a nominarlo?»;

risulta all'interrogante che il 23 aprile 2012 il professor Di Cataldo riceveva l'avviso di un procedimento disciplinare avviato dal Rettore e, considerando molto gravi le contestazioni rivolte, trasmetteva i documenti di «accusa» all'intero dipartimento riservandosi di diffondere, in tempi brevi, le sue controdeduzioni. Come reazione il Rettore informava tutto l'ateneo dell'azione disciplinare contro l'ex preside favorendo il sorgere di un dibattito pubblico fra l'accusato ed il Rettore. È parere dell'interrogante che questo rappresenti da parte del Rettore un abuso dello strumento disciplinare attribuito dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010 che, nel caso specifico dell'ateneo catanese, sembra venire inteso come mezzo di ritorsione nei confronti di chi non risulta allineato alle scelte dei vertici;

il 25 maggio 2012 il consiglio di amministrazione approvava la «disciplina relativa alla procedura di concessione di spazi e locali di Ateneo, nonché il tariffario delle suddette concessioni». Secondo la delibera studenti e docenti, qualora vogliano utilizzare le strutture della propria università, sono obbligati a farne richiesta con due mesi d'anticipo al segretario amministrativo e pagare da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro nel caso in cui l'amministrazione ed il rettore ritengano, a loro insindacabile giudizio, che le attività non siano «direttamente rientranti» tra quelle istituzionali dell'ateneo;

nei primi giorni di settembre sono stati resi pubblici i nomi dei tre vincitori di un bando emesso il 23 maggio 2012 per individuare tre figure con esperienza nel campo del palinsesto, della produzione e della regia. Tra i vincitori risulta il dottor Severino Recca, fratello minore del Rettore. I tre consulenti dovrebbero gestire il nuovo canale telematico dell'università di Catania, una *web TV* costituita con fondi PON 2007-2013. Il dottor Severino Recca ha dichiarato di non voler essere pagato, ma rimane comunque evidente la colossale inopportunità etica e politica di una tale nomina;

il 17 settembre 2012 un'e-mail inviata a tutto l'ateneo da parte di Daniele Di Maria, chiede di appoggiare alle prossime elezioni regionali la candidata Maria Elena Grassi, moglie di Nino Di Maria, dipendente del Rettorato. Il mittente in questione sarebbe dunque il figlio della candidata e, ad aggravare la situazione, pare che l'e-mail sia stata inviata dal server dell'università e la diffusione del messaggio elettorale estesa alle caselle di posta elettronica degli studenti. Tali indirizzari, in possesso dell'ateneo, sono tutelati dalla normativa sulla *privacy*, per cui la Procura della Repubblica ha avviato un'inchiesta dove il reato ipotizzato è quello di utilizzo illecito di dati personali. Risulta all'interrogante che il Rettore si sia limitato a liquidare la questione come «una ragazzata»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in considerazione di quanto esposto in premessa e dell'aumentare dei contenziosi di fronte al Tar aventi ad oggetto gli statuti delle università, non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di modificare o se non altro chiarire la normativa relativa agli strumenti di *governance* delle università statali;

se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare il diritto degli studenti ad usufruire degli spazi universitari e garantire quindi il ritorno ad una concezione di università quale luogo di libera condivisione dei saperi;

se non intenda approfondire e verificare, per gli aspetti di propria competenza, le anomalie descritte con particolare riferimento alla nomina dei consulenti che dovranno gestire il nuovo canale telematico dell'università di Catania e l'utilizzo improprio degli indirizzari dell'ateneo.

(4-08549)

MONGIELLO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi gli avvocati del Consorzio di tutela del pecorino romano hanno denunciato quanto verificatosi nel corso della principale fiera internazionale dell'agroalimentare di qualità in Europa, il SIAL di Parigi, ovvero l'ennesimo caso di contraffazione di uno dei prodotti alimentari simbolo del *made in Italy*;

il fatto si è verificato proprio in Francia che è il secondo mercato dell'Unione europea per l'*export* di pecorino romano denominazione di origine protetta – Dop (6.640.000 euro il fatturato nel 2011, con un incremento del 38,8 per cento in valore sul 2010);

come risulta da alcune fotografie scattate nel corso della fiera da alcuni rappresentanti del Consorzio, il falso *romano cheese* contraddistinto dal marchio statunitense Belgioioso veniva esposto presso il padiglione 7, stand 129, spazio riservato alla società austriaca Schreiber & Rupp GmbH; considerato che:

la denominazione protetta «romano» è stata utilizzata senza che il formaggio in questione fosse conforme al disciplinare del romano Dop;

dopo aver constatato tali irregolarità, il Consorzio di tutela del pecorino romano ha già chiesto, attraverso i suoi legali, alla Direzione gene-

rale della concorrenza consumo e repressione frodi – autorità francese competente per la protezione delle Dop – di avviare i previsti controlli per verificare il rispetto della Dop e di adottare nei confronti del marchio statunitense Belgioioso le sanzioni previste dalla legislazione francese per tali di violazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato e quali siano le sue valutazioni in merito, anche in considerazione della particolare occasione in cui si è verificato tale grave episodio;

quali iniziative intenda adottare per preservare, tutelare e salvaguardare il pecorino romano, vanto ed eccellenza del *made in Italy*, e per combattere in modo deciso ed efficace il problema della contraffazione dei prodotti italiani nel mondo.

(4-08550)

DE LUCA Vincenzo, ARMATO, ANDRIA, BAIO, DE TONI, DI NARDO, DE SENA, RUSSO, SERRA, SCANU, CECCANTI, PASSONI, INCOSTANTE, RUSCONI, FERRANTE, BRUNO, CHIAROMONTE, AMATI, MAGISTRELLI, PINOTTI, MARITATI, ADAMO, DEL VECCHIO, MAZZUCONI, BIONDELLI, CHITI, THALER AUSSEHOFER, DONAGGIO, ANTEZZA, FIORONI, OLIVA, ROSSI Paolo, GARAVAGLIA Mariapia, PERTOLDI, LANNUTTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la celiachia (anche enteropatia da glutine, malattia celiaca, morbo celiaco, sprue celiaca) è una patologia causata da un'intolleranza di tipo permanente al glutine, una sostanza lipoproteica composta da due tipi di proteine, le gluteline e le prolamine;

nei soggetti affetti dalla patologia, l'ingestione di glutine provoca gravi danni a livello della mucosa intestinale che viene attaccata dagli anticorpi prodotti dall'organismo per contrastare l'intolleranza; il danneggiamento della mucosa provoca una severa diminuzione della capacità di assorbimento intestinale. Il cattivo assorbimento può determinare carenze che, a lungo andare, provocheranno altri tipi di patologie;

chi è affetto da celiachia è più propenso a soffrire di depressione o di disturbi dell'alimentazione anche se segue la dieta priva di glutine necessaria per curare la malattia. È questa la scoperta dei ricercatori della Penn State University di University Park, dell'Università di Syracuse e della Drexel University di Philadelphia, tutte negli USA, che, in uno studio che sarà pubblicato da *Chronic Illness*, hanno dimostrato che anche chi gestisce molto bene il disturbo è caratterizzato da maggiori livelli di *stress*, depressione e problemi associati all'aspetto fisico, al peso e alla forma;

il sostegno alla persona che ne è affetta è disciplinato dalla legge n. 123 del 2005, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», che all'art. 1 riconosce la malattia celiaca o celiachia come «malattia sociale» e all'art. 2 dichiara «Gli interventi di cui alla presente

legge sono diretti (...) a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia»;

il Servizio sanitario nazionale (SSN), sin dal 1982, eroga gratuitamente gli alimenti dietetici privi di glutine a favore delle persone affette da celiachia;

l'ascertata diagnosi, da parte di un centro ospedaliero o di un'università di riferimento, dà diritto alla fornitura gratuita di alimenti dietetici senza glutine erogati dal SSN;

i tetti di spesa, suddivisi per fasce di età e sesso, sono stati definiti per la prima volta dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successivamente confermati dal decreto ministeriale 4 maggio 2006;

è previsto un aggiornamento periodico a cura del Ministero, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato;

considerato che:

l'adeguamento, effettuato con il decreto ministeriale del 4 maggio 2006, ha ribadito una copertura pari a 140 euro al mese per gli uomini e a 99 euro per le donne;

il decreto ministeriale 8 giugno 2001 ha istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole Regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle Regioni;

con la legge 4 luglio 2005, n. 123, viene riconfermata ai celiaci l'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine;

le prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia celiaca, attualmente considerata malattia rara, sono erogate in esenzione a condizione che il sospetto diagnostico sia formulato da un medico specialista del SSN,

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali i prodotti dietetici senza glutine, acquistati in farmacia oltre il limite di spesa riconosciuto dal SSN, non possano essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi, dal momento che l'alimentazione priva di glutine è da considerarsi analoga ad una terapia farmacologica utilizzata per qualsiasi altra patologia cronica o rara (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, eccetera);

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per correggere questa che, ad avviso dell'interrogante, appare come un'ingiustificata contraddizione.

(4-08551)

DIVINA. – Al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. – Premesso che:

sono trascorsi 15 anni da quando l'Italia ha stretto amicizia e collaborazione con il Nepal, investendo importanti risorse umane e finanziarie in questo Paese;

un fenomeno inquietante diffuso in questa nazione è quello dell'abbandono dei minori;

sul tema delle adozioni internazionali vi è molta attenzione ed interesse da parte di tutti gli Stati, aderenti e non, alla convenzione de L'Aja;

risulta che le ultime domande italiane accettate risalgano al 2010, successivamente sospese fino ad oggi;

il Governo nepalese è stato invitato dalla comunità Internazionale ad organizzarsi e collaborare con la stessa per realizzare e raggiungere *standard* normativi per le adozioni internazionali, conformi alla convenzione;

sebbene sia trascorso molto tempo, la situazione non sembra essere cambiata nei confronti dell'Italia;

da fonti dirette del Nepal, risulterebbero accordate le seguenti adozioni: 63 bambini nel 2011 e 30 bambini nel 2012 in Usa, nel settembre 2012, 2 in Canada, in Inghilterra uno, India uno, Giappone uno, in Italia (nonostante le molteplici richieste di adozione) nessun bambino;

non sono poche le famiglie italiane in attesa di risposta;

molti sono invece gli enti italiani preposti all'adozione che insistentemente chiedono un incontro con la Commissione per le adozioni internazionali;

per un individuo fortunato, un giorno di attesa o di riflessione non comporta assolutamente nulla, ma per dei bambini indifesi colpiti dalla cattiva sorte, bisognosi di affetto, di cure, di una famiglia, di giorni felici, anche un attimo equivale a togliere loro la speranza e il sorriso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire un quadro aggiornato sulla situazione delle adozioni internazionali, in particolare per quanto concerne il Nepal;

se non ritenga opportuno programmare nel più breve tempo possibile un incontro con gli enti italiani autorizzati alle adozioni internazionali che riguardano il Nepal;

se non ritenga opportuno attraverso la Commissione per le adozioni internazionali stimolare le istituzioni nepalesi all'ottemperanza degli obblighi internazionali previsti dai trattati sottoscritti.

(4-08552)

CARLINO. – *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

secondo quanto emerso dall'indagine dell'Istat sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari nel 2004-2005, in Italia le persone con disabilità sono circa 2.600.000;

in base alle stime raccolte dall'Istat nel volume dal titolo «La disabilità in Italia: il quadro della statistica ufficiale», pubblicato il 13 maggio 2010 e riferito agli anni 2004-2005, circa 700.000 persone di 6 anni e più (pari all'1,3 per cento delle persone di 6 anni e più) presentano delle difficoltà nel movimento, ossia dichiarano limitazioni motorie;

considerato che la Rizzoli Ortopedia SpA, una azienda di grande tradizione che ha fatto scuola in tutto il mondo nel settore della realizzazione delle protesi ortopediche, divenuta nel 1984, a seguito della scissione dagli Istituti Ortopedici Rizzoli, una società per azioni, anziché essere riconosciuta come patrimonio industriale da tutelare, è stata costretta in data 1° ottobre 2012 a depositare la domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Bologna, a testimonianza della gravissima crisi che sta colpendo il settore ortoprotesico italiano;

premesso inoltre che:

le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un *ticket*, ossia i livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea), sono a tutt'oggi definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

nonostante il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe, di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332 preveda, all'articolo 11, che il nomenclatore venga aggiornato periodicamente e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili, il suddetto nomenclatore dal 1999 ad oggi non è stato mai aggiornato;

considerato inoltre che:

tale mancato aggiornamento comporta dei notevoli costi alle persone affette da disabilità motoria, non essendo ricomprese nel nomenclatore dispositivi protesici e di ausilio innovativi, frutto di ricerche tecnologiche avanzate e di metodi di costruzione all'avanguardia, nonché dell'utilizzo di materiali dal peso e dalla funzionalità migliorativi;

in ragione di quanto sopra i cittadini sono costretti a volte, al fine di disporre di ausili moderni, a pagare personalmente quello che sarebbe loro diritto ricevere gratuitamente, come ad esempio: i nuovi ausili informatici di comunicazione e controllo ambientale, gli ausili per la mobilità personale, gli ausili per la cura e l'adattamento della casa, gli apparecchi acustici per le persone con sordità verbale;

oltre al problema relativo alla mancanza dell'innovazione tecnologica, il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, per alcune classi di prodotti, riporta descrizioni e rimborsi inadeguati rispetto all'andamento dei costi (poiché fermi al 1999, se non alle volte al 1992), e non considera né il tasso inflattivo che dal 1999 ad oggi è notevolmente cresciuto, né l'introduzione nel mercato italiano della moneta unica europea;

le tariffe concordate, che ancora oggi tutta l'ortopedia italiana è costretta a subire, sono state calcolate sulla base dei costi relativi alle materie prime, alla manodopera e all'amministrazione, fermi a 13 se non 16 anni fa, quando ancora non erano stati previsti dal legislatore l'obbligo di certificazione e i sistemi di qualità che comportano ulteriori e notevoli costi a carico dell'impresa produttrice,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di risollevarlo il comparto ortopedico dalla crisi, evitando che lo stesso cessi definitivamente di produrre e che il Servizio sanitario nazionale debba rivolgersi, in futuro, a produttori e fornitori stranieri, ovvero gruppi di potere che potrebbero monopolizzare il comparto per poi dettare condizioni capestro;

se non sia il caso di provvedere al più presto all'aggiornamento del nomenclatore tariffario ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999, al fine di ricomprendervi anche i più moderni presidi ortopedici e dispositivi di ausilio e di permettere una giusta remunerazione, tale da consentire la sopravvivenza di tutte quelle aziende che hanno scelto la via della legalità e che, per tale motivo non devono essere penalizzate e costrette ad intraprendere lo stesso percorso della Rizzoli Ortopedia SpA.

(4-08553)

PEDICA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

A.Ma.Re., Associazione Marittima Regionale – Gaeta, è un'associazione senza scopo di lucro che, oltre ad occuparsi dell'aggiornamento professionale nel settore del lavoro marittimo e dei servizi ad esso connessi, si propone di creare un polo di aggregazione socio-culturale per tutti gli amanti del mare;

l'Associazione ha riferito all'interrogante una serie di problematiche che caratterizzano la figura professionale del lavoratore marittimo: l'assenza di uno statuto dei lavoratori, il mancato riconoscimento di lavoro usurante nei confronti di alcuni lavoratori marittimi, la mancanza di ammortizzatori sociali e la riduzione dei posti di lavoro a causa dell'impiego su navi a bandiera italiana di personale extracomunitario a basso costo;

con riferimento all'assenza di uno statuto dei lavoratori per il settore marittimo, viene lamentata la mancanza di una normativa *ad hoc* che tenga conto delle particolarità proprie del lavoratore marittimo, capace di eliminare la disparità di trattamento rispetto al lavoratore di terra e di riconoscere pari dignità a tale categoria professionale;

con riferimento al riconoscimento di lavoro usurante, i lavoratori marittimi lamentano che la normativa che regola e definisce i lavori usuranti presenta, nei confronti del lavoro marittimo, delle criticità, e ciò sarebbe dovuto al fatto che il legislatore spesso non tiene conto della struttura e delle particolarità del lavoro di un marittimo;

in proposito si sottolinea che i compartimenti di una nave operativa, cioè in assetto di navigazione, sono: 1) il Dipartimento di coperta (è costituito dallo Stato maggiore: comandante e ufficiali, da sottoufficiali quali nostromo, capo d'armi, capo pompieri, eccetera, e comuni marinai, giovanotti di coperta e mozzi); 2) il Dipartimento della macchina (è costituito: dal direttore di macchina e ufficiali di macchina, da sottoufficiali quali: caporale, elettricista, frigorista, eccetera e comuni giovanotti di

macchina e ingrassatori); 3) il Dipartimento della camera (è costituito da cuochi, camerieri, piccolo di cucina o di camera, maestri di camera, eccetera);

appare evidente come questi tre dipartimenti operino e convivano sulla stessa nave 24 ore su 24 per garantire il normale servizio di navigazione. Una nave che solca i mari naviga ininterrottamente senza mai fermarsi e il lavoro dei tre dipartimenti non si interrompe mai;

queste caratteristiche, ad avviso dei lavoratori del settore, non sono state prese in considerazione dal legislatore che, al contrario, ha sancito una disparità di trattamento tra i vari dipartimenti: il lavoro presso il dipartimento macchina è considerato usurante, mentre i lavoratori presso la coperta e la camera sono inquadrati come comuni lavoratori;

è evidente, ad avviso dell'interrogante, che anche questi ultimi lavorino sulla stessa nave, con gli stessi ritmi lavorativi dei colleghi del Dipartimento macchina;

con riferimento alla mancanza di ammortizzatori sociali, i lavoratori hanno riferito che, a parte una piccola minoranza di soggetti (ruolo organico, continuità rapporto di lavoro), tutti gli altri, una volta conclusosi il contratto per avvicendamento o fine viaggio o altre tipologie, non percepiscono alcun compenso fino alla stipula del nuovo contratto;

il lavoratore marittimo può soltanto usufruire di un assegno di disoccupazione per un massimo di sei mesi, dopo di che, se non viene riarrolato, non ha diritto ad alcuna forma di aiuto e sostentamento;

con riferimento alla riduzione dei posti di lavoro, a causa dell'impiego sulle navi a bandiera italiana di personale extracomunitario a basso costo, i lavoratori hanno segnalato all'interrogante che vi sono moltissimi lavoratori marittimi italiani in attesa d'impiego che lo Stato non tutela in alcun modo;

ad avviso dell'interrogante, soprattutto in questo difficile momento economico, occorre intervenire, anche attraverso le opportune modifiche legislative, a tutela di tutti i lavoratori coinvolti nel settore marittimo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare in relazione ai fatti esposti in premessa, in particolare valutando eventuali proposte di modifiche normative che consentano di tutelare veramente i lavoratori marittimi.

(4-08554)

PEDICA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

in data 24 aprile 2012 l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-07346, relativo alla difficile situazione economica di RetItalia internazionale SpA, società informatica *in house* dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), soppresso con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

nella risposta del Ministro, pubblicata nel fascicolo n. 182 (26 settembre 2012), a giudizio dell'interrogante, non si indicano in alcun modo

le prospettive future per i lavoratori e la società, ma si sminuisce la gravità dell'attuale situazione di RetItalia internazionale;

nella risposta del Ministro si legge che «(...) In tale contesto, nelle more della definizione (ai sensi del comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 201 del 2011) dei rapporti giuridici facenti capo al soppresso istituto, l'amministrazione ha attivato ogni iniziativa utile per tutelare la posizione della società e il futuro dei suoi dipendenti». Secondo quanto riferito all'interrogante, invece, la situazione dei lavoratori è altamente problematica (tagli del personale e cassa integrazione) con seri rischi a causa del possibile fallimento della società;

sempre nella risposta suddetta si legge che «In via indiretta, inoltre, ha favorito l'intesa provvisoria tra le parti per la prosecuzione, a fronte di un corrispettivo rideterminato al ribasso, dell'erogazione dei servizi informatici fino all'avvio della nuova Agenzia». In proposito, secondo quanto riferito all'interrogante, il contratto è stato forzatamente ridotto ad aprile addirittura della metà del proprio valore (da circa 6.000.000 di euro a circa 3.000.000 di euro IVA inclusa) con grave danno per la società e i suoi lavoratori;

secondo la rappresentanza sindacale unitaria di RetItalia internazionale SpA la situazione dei lavoratori dell'Agenzia è drammatica. RetItalia internazionale SpA rischia il fallimento in relazione alla fortissima decurtazione del contratto in essere tra RetItalia e l'ex ICE, che ha portato il consiglio di amministrazione e la direzione a mettere in atto una cassa integrazione estremamente penalizzante;

i lavoratori lamentano il comportamento del Ministero dello sviluppo economico, che si è disinteressato della gestione e dell'indirizzo strategico della società, decretando di fatto un veloce ed inesorabile stato di crisi che ha portato alla suddetta cassa integrazione;

attualmente, dopo cinque mesi di dura cassa integrazione, i sessantasette lavoratori di RetItalia internazionale SpA sono stremati umanamente e professionalmente e, pur continuando a garantire servizi e assistenza, richiedono un intervento urgente e non risposte apparentemente rassicuranti, ma, nella sostanza, prive di contenuto;

ad avviso dell'interrogante è fondamentale, anche in relazione al difficilissimo momento economico che sta vivendo il Paese, intervenire urgentemente al fine di dare risposte concrete ai lavoratori coinvolti,

si chiede si sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare in relazione alla vicenda esposta in premessa, al fine di dare risposte concrete e soddisfacenti a tutti i lavoratori coinvolti.

(4-08555)

BIANCONI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l'approvazione del progetto preliminare del corridoio di viabilità autostradale «dorsale centrale» Civitavecchia-Orte-Mestre è fondamentale

per l'economia del nostro Paese e in particolare del Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, attraversate da questa opera infrastrutturale;

tale opera è stata inserita nel primo programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» di cui all'art 1 della legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo), approvato con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

successivamente il percorso autostradale Orte-Mestre è stato inserito nei seguenti documenti programmatici: accordo Stato-Regioni del 4 aprile 2004, atto integrativo della programmazione congiunta e la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia dell'11 novembre 2004 e programma infrastrutture strategiche allegato ai Documenti di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, 2008-2012 e 2009-2013;

il 9 dicembre 2003 e il 26 luglio 2005 il Consiglio di amministrazione di Anas ha dichiarato il pubblico interesse per la proposta di *project financing* presentata dal promotore;

in data 21 ottobre 2010 la commissione valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto preliminare;

in data 30 giugno 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali ha rilasciato al Ministero delle infrastrutture e trasporti parere positivo per la presentazione del progetto preliminare e della proposta del promotore all'approvazione del CIPE;

il progetto è stato cancellato dall'ordine del giorno della seduta CIPE del 26 ottobre 2012,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo in merito alla realizzazione del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Civitavecchia-Orte-Mestre;

se siano a conoscenza della cancellazione del progetto dall'ordine del giorno della seduta CIPE del 26 ottobre 2012;

quali azioni intendano intraprendere per una rapida approvazione del progetto preliminare del citato corridoio di viabilità autostradale.

(4-08556)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

scrive Stefano Feltri per «il Fatto Quotidiano» del 29 ottobre 2012 relativamente alla notizia che il Presidente del Consiglio dei ministri Monti avrebbe usato un volo di Stato per partecipare ad un festa privata;

si legge in un articolo: «Tra i successi di Mario Monti nel contenere la spesa pubblica c'è l'aver ridotto del 92 per cento, secondo i numeri di Palazzo Chigi, la spesa per i voli di Stato, completamente fuori controllo nella fase finale del potere berlusconiano. Un risparmio di 23,5 milioni di euro nei primi 100 giorni dell'esecutivo. Per questo stupisce che proprio il professore abbia derogato a questa morigeratezza aerea,

concedendosi un volo di Stato per un impegno molto privato, difficile da ricondurre a quel "supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali" che secondo la direttiva di Palazzo Chigi giustifica i trasporti speciali (è comunque prevista un'apposita deroga per i membri del governo). Il 19 settembre 2012, a Milano, Luigi Guatri festeggia gli 85 anni all'hotel Principe di Savoia, ci sono 200 invitati, tutta la Bocconi (e la finanza) che conta. Guatri è molte cose, il più importante esperto di economia aziendale in Italia, per decenni presente in tutti i consigli di amministrazione decisivi, ma per Monti è soprattutto un maestro: nel 1994 lo ha accompagnato alla presidenza della Bocconi e nel 2011 è diventato reggente quando si è insediato il governo dei tecnici. Perfino uno impassibile come Monti, a febbraio, si è quasi commosso quando è tornato in Bocconi e ha incontrato Guatri che oggi è il presidente pro-tempore dell'ateneo milanese. Gli 85 anni del maestro, quindi, erano un evento importante. Come riportato dalla rivista romana Parioli Pocket e rilanciato da Dagsopia, il 19 settembre Monti va a Milano per la festa di compleanno con il volo di Stato del 31esimo stormo dell'Aeronautica militare, dallo scalo di Ciampino a quello di Linate. Torna a Roma la mattina dopo, ha un importante Consiglio dei ministri. Giusto una scappata per la festa al principe di Savoia. Tutto normale? Dalla Presidenza del Consiglio rispondono che "non c'è nulla di segreto, era tutto sul sito del governo e sono uscite agenzie di stampa". A essere pignoli, cercando la parola "Guatri" nel sito ufficiale non esce alcun risultato. Ma è vero che la serata non è certo stata clandestina: il quotidiano Italia Oggi, per esempio, riporta che in quell'occasione Monti ha detto che prima di accettare il governo "ero in dubbio, perché mi dicevo: come posso lasciare la Bocconi? Luigi [Guatri], ancora una volta mi ha rassicurato: avrebbe fatto lui il lavoro che spettava a me. Se Luigi non fosse stato disponibile probabilmente avrei detto di no e quindi chissà quante tasse in meno avrebbero gli italiani". Il punto però non è la segretezza, anche se sul sito del governo sono riportati i voli di Stato di tutti i ministri tranne che del premier (per analoghe ragioni di sicurezza sono secretati anche quelli del capo dello Stato, del presidente della Corte costituzionale e di quelli delle Camere). Negli anni scorsi, diversi membri dei passati governi sono stati criticati per aver usato i voli di Stato con troppa disinvoltura (...). Per quanto di tipo differente, anche l'incontro di Monti era abbastanza privato. "Il presidente aveva ovviamente anche altri impegni a Milano", aggiungono dallo staff del premier. A domanda precisano che quella sera il professore era atteso in prefettura per "un impegno riservato". Dall'ufficio stampa della prefettura di Milano rispondono al Fatto Quotidiano che per quella sera, il 19 settembre, "non risulta in agenda alcun incontro con il presidente Monti" (ma forse era così riservato che non è stato annotato dalla segreteria del prefetto Gian Valerio Lombardi)»;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

l'utilizzo dei voli di Stato comporta un aggravio considerevole per le casse dello Stato, si tratta di denaro pubblico, ed appare un atto offensivo in particolare in un momento così difficile come quello che sta attraversando il nostro Paese, mentre molti italiani perdono il posto di lavoro o

tante famiglie hanno difficoltà a gestire i propri bilanci, che si possa pensare di utilizzare denaro pubblico a fini privati. Quando poi l'utilizzo privato delle risorse pubbliche viene effettuato dalle più importanti cariche istituzionali, diventa necessario interrogarsi sulla concezione di democrazia che tali rappresentanti possono avere;

è fondamentale che chi ricopre incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sappia mantenere sempre un comportamento adeguato alle proprie responsabilità: chi ha l'onore e l'onere di rappresentare il nostro Paese ha il dovere di garantire la massima trasparenza e correttezza del proprio operato e il rispetto della legge deve essere un imperativo categorico per le massime cariche istituzionali del nostro Paese;

considerato che il sito di Palazzo Chigi riportava la notizia di una riduzione dei voli di Stato del 92 per cento durante i primi 100 giorni di Governo di Mario Monti, con un risparmio di 23,5 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa per cui il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe usufruito di un volo di Stato per partecipare a feste private e, in caso affermativo, considerato che i voli di Stato dovrebbero essere utilizzati per attività governative e, comunque, di carattere eccezionale, quali urgenti iniziative, anche alla luce dell'annunciata riduzione del 92 per cento di tali voli, si intenda assumere per evitare che possano accadere simili episodi;

quali opportune iniziative normative intenda assumere il Governo per rendere più rigoroso l'utilizzo dei voli di Stato al fine di evitare un inutile spreco di denaro pubblico, inaccettabile, in particolare, in un momento di crisi così difficile come quello che sta attraversando il nostro Paese e a valutare, a questo scopo, la necessità di introdurre una disciplina puntuale, attenta e rigorosa in merito al loro utilizzo.

(4-08557)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che è giunta all'interrogante la segnalazione di un cliente della Banca Monte dei Paschi di Siena che lamenta di essere vittima di un sopruso in quanto l'istituto gli avrebbe addebitato la spesa del bollo sul conto corrente nonostante la giacenza sia inferiore a 5.000 euro;

considerato che:

i conti correnti, siano bancari o postali e gestiti da finanziarie od assicurazioni, sono soggetti ad imposta di bollo;

con il cosiddetto decreto Salva-Italia del Governo Monti (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) sono state apportate delle novità sia nell'applicazione che negli importi;

dal 2012 sono soggetti all'imposta di bollo anche i libretti di risparmio o deposito;

sono esenti dall'imposta di bollo conti correnti e libretti intestati a persone fisiche con giacenza media annua fino a 5.000 euro. La soglia di

esenzione è relativa al singolo rapporto finanziario e se si possiedono più conti non se ne devono sommare i singoli saldi;

per i conti correnti o libretti di risparmio intestati a persone fisiche con saldo medio superiore ai 5.000 euro l'imposta annuale di bollo è pari a 34,20 euro (invariato rispetto al 2011);

l'imposta di bollo per conti correnti o libretti intestati a persone giuridiche (società) è invece di 100 euro all'anno (nel 2011 era di 73,80 euro);

l'addebito può essere annuale, trimestrale o mensile, ma alla fine si paga tutti nella stessa misura;

la suddivisione mensile/trimestrale/annuale è a discrezione della banca,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto denunciato e, in caso affermativo, quali opportune iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare;

se risulti al Governo un intervento della Banca d'Italia a riguardo;

se il Governo sia a conoscenza di altri istituti di credito che stiano adottando prassi analoghe a quella esposta;

quali urgenti iniziative legislative intenda intraprendere al fine di tutelare maggiormente i risparmiatori da ogni possibile abuso e vessazione imposta dal sistema bancario.

(4-08558)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

«Linkiesta» del 23 ottobre 2012 scrive sulla notifica dell'avviso di garanzia a Giancarlo Giannini, capo dell'Isvap (autorità di vigilanza delle assicurazioni) per concorso in falso in bilancio di Fondiaria Sai: «La Guardia di finanza ha perquisito questa mattina la sede dell'Isvap, l'autorità di vigilanza delle assicurazioni, su mandato della Procura di Torino, nell'ambito dell'inchiesta su Fondiaria Sai. I pm titolari dell'inchiesta, Vittorio Nesi e Marco Gianoglio, hanno inoltre iscritto nel registro degli indagati Giancarlo Giannini, già presidente e ora commissario straordinario dell'Isvap, per l'ipotesi di reato di concorso in falso in bilancio di Fondiaria Sai. È stata perquisita anche l'abitazione di Giannini. "Si cercano riscontri – si legge in una nota della Gdf – in ordine a presunti inadempimenti e ritardi dell'Authority delle assicurazioni, negli anni 2009- 2011, nell'esercizio dell'azione di vigilanza sul gruppo Fondiaria-Sai. Sono state inoltre notificate informazioni di garanzia per concorso in falso in bilancio". A breve, "i dirigenti dell'istituto in grado di riferire sui fatti, saranno sentiti direttamente dai due magistrati". Oltre agli uffici del presidente, sono stati perquisiti anche gli uffici del vicedirettore generale Flavia Mazzarella, e gli uffici Vigilanza I e Vigilanza II, rispettivamente guidati da Giovanni Cucinotta e Roberto Roberti, la direzione coordinamento operativo-ispettorato e antifrode, e l'ufficio per le relazioni esterne e i rapporti istituzionali. Inadempimenti, ritardi e collusioni. Nel decreto di perquisizione si legge

che il gruppo FonSai ha tenuto "condotte gravemente anomale nel ramo Rca" e, nonostante questo, "per quanto consta allo stato degli atti, non risulta mai stata estesa ispezione alcuna avente a oggetto la Rc generale" da parte dell'Isvap. Da parte dei vertici dell'autorità di vigilanza, e "in particolare da parte del suo presidente" è possibile trovare "traccia di inadempimenti, ritardi e, financo, collusioni con il management della società sottoposta a controllo". I ritardi sono innegabili: "Pur avendo appreso della criticità nella determinazione della riserva sinistri del ramo auto della compagnia assicurativa Fondiaria-Sai fin dal marzo 2009 è stata disposta ispezione solo nel gennaio 2011, dopo l'aver preannunciato l'attività fin dall'agosto 2010 e ciò anche a seguito di plurime sollecitazioni". Fra il 2009 e il 2011 Fondiaria Sai ha bruciato quasi 2,5 miliardi di euro. Parte delle perdite del 2010 e dell'ultimo esercizio deriva dall'emersione di un'insufficienza delle riserve tecniche (oltre 800 milioni solo nel 2011), ovvero gli accantonamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione per far fronte agli impegni verso gli assicurati. Giannini è presidente dell'Isvap dal 2002 e aveva già autorizzato l'aggregazione della Fondiaria da parte della Sai della famiglia Ligresti. Da luglio, in seguito al varo della riforma dell'Isvap, che sarà posto sotto l'ala della Banca d'Italia e ridenominato Ivass, Giannini ha assunto il ruolo di commissario straordinario. La fase di transizione, salvo accelerazioni determinate dagli ultimi eventi, dovrebbe chiudersi il 4 novembre con l'approvazione dello statuto dell'Ivass e la nomina dei suoi organi di vertice. Due inchieste. L'inchiesta della magistratura torinese è una delle due in corso sullo scandalo che ha investito la Fondiaria Sai sotto la gestione dei Ligresti. A Torino si indaga in relazione all'ipotesi di falso in bilancio ed ostacolo all'attività di vigilanza per gli anni 2008-2011. In questo periodo la società era guidata dalla presidente Jonella Ligresti e, dal punto di vista operativo, prima dall'amministratore delegato Fausto Marchionni e poi, da inizio 2011, da Emanuele Erbetta, che è poi il manager rimasto al comando fino a oggi, in attesa del passaggio definitivo a Unipol. Il 2 agosto sono stati perquisiti anche gli uffici di FonSai a Torino e Milano e sono stati iscritti nel registro degli indagati i componenti del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione in carica negli esercizi finiti sotto i riflettori della magistratura. Fra gli altri, sono indagati per falso in bilanci Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti, Antonio Talarico, Fausto Marchionni, Vincenzo La Russa, Giaocchino Paolo Ligresti ed l'a.d. Erbetta. A Milano, invece, il pm Luigi Orsi indaga per aggio e ostacolo alla vigilanza in relazione ai movimenti anomali dei titoli Premafin e alla proprietà dei trust esteri (The Ever Green e The Heritage) riconducibili secondo la Consob e gli inquirenti alla famiglia Ligresti. Per tali ipotesi di reato, lo scorso luglio Salvatore Ligresti è stato iscritto nel registro degli indagati. Orsi indaga anche sul fallimento delle holding immobiliari-edili dei Ligresti (Imco e Sinergia) e sul patto occulto che i Ligresti avrebbero raggiunto con Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, anche lui indagato per ostacolo all'autorità di vigilanza. In cambio del loro sì all'intervento di Unipol nella ricapitalizzazione di Premafin-FonSai, e alla successiva fusione fra i

due gruppi, i Ligresti avrebbero ottenuto 45 milioni. Mediobanca ha negato valore contrattuale al foglio su cui compare la firma dell'a.d. Nagel e le richieste della famiglia Ligresti»;

a giudizio dell'interrogante cosa altrettanto scandalosa è che nessuno, neppure la Consob, ha rilevato l'anomalia comportamentale della società di revisione, Reconta ERNST

non risulta che l'Autorità abbia svolto approfondimenti sul lavoro dei revisori così come, nonostante le sollecitazioni a firma dei piccoli azionisti di IT Holding, non risulta abbia esaminato criticamente il lavoro della stessa società di revisione Reconta ERNST&Young che aveva certificato per buono l'ultimo bilancio della IT Holding prima del commissariamento. Comunque il debole impianto sanzionatorio attualmente previsto dall'ordinamento produrrebbe al massimo l'intimazione alla società di non avvalersi, per un periodo massimo di due anni, dell'attività di revisore del socio che ha sottoscritto, impegnando se stesso e la società di revisione di appartenenza, la relazione di certificazione;

l'interrogante ha presentato numerose interrogazioni sulle irregolarità nella gestione Fonsai e sull'omessa vigilanza dell'Isvap, che hanno causato enormi danni a migliaia di azionisti, oltre ad aver inviato, due anni fa, una raccomandata, alla Consob e all'Isvap, che non hanno mai risposto, per sollecitarli a fare chiarezza verificando se vi sia stata distrazione illecita dei fondi e, in caso affermativo, ad impugnare i bilanci sociali del Gruppo Fondiaria-Sai;

considerato che:

alle origini della crisi finanziaria di portata mondiale che ancora oggi sta sconvolgendo i mercati, distruggendo, a vantaggio di pochi, i risparmi di moltissimi piccoli e medi risparmiatori, è possibile collocare il *crac* americano della Enron che ha avuto come effetto parallelo il fallimento immediato della Arthur Andersen, la più antica ditta di revisione contabile che ne aveva certificato i bilanci, evidentemente falsi. Negli USA venne quindi emanata la legge Sarbanes Oxley preordinata ad evitare il ripetersi di eventi analoghi attraverso una serie di misure anche a carattere sanzionatorio. La questione ebbe risonanza planetaria e in Italia diede luogo ad una serie di audizioni parlamentari nel corso delle quali alcuni qualificati esperti del settore in posizioni di osservazione privilegiata ebbero modo di esprimere le proprie valutazioni. In particolare, il presidente *pro tempore* della Consob, sostenendo la migliore strutturazione ed efficienza dei metodi e degli organi di controllo italiani, escluse la possibilità di accadimenti paragonabili nel nostro Paese. La rassicurante previsione risultò, qualche tempo dopo, smentita dal *crac* della Parmalat che però non produsse conseguenze esiziali sulla o sulle società di revisione che ne avevano certificato i bilanci, rivelatisi, superfluo sottolinearlo, falsi;

nel caso «Parmalat», la delibera con la quale si comminava al soggetto inquisito il massimo della sanzione e cioè l'intimazione alla società di revisione di appartenenza di non avvalersi della sua opera di revisore per due anni, dava atto che, avendo il soggetto sanzionato rimesso le quote di partecipazione alla società di revisione di appartenenza e non

avendo fatto richiesta di partecipare all'attività di altra società di revisione, la sanzione sarebbe rimasta di fatto priva di effetti. Come dire: oltre al danno, anche la beffa. Sul piano penale poi, avendo il soggetto patteggiato la pena entro i limiti della condizionale, pare non abbia trascorso neanche un giorno in carcere, con buona pace dei soggetti – risparmiatori, azionisti, obbligazionisti, fornitori, dipendenti – i cui danni sarebbero risultati contenuti se la società di revisione ed il suo esponente avessero fatto il loro dovere facendo emergere per tempo il reale stato di decozione della società revisionata;

all'indomani del *crac* Parmalat, il legislatore ritenne di intervenire sul tema mettendo in cantiere un disegno di legge preordinato alla tutela del risparmio, all'interno del quale, secondo una poco commendevole usanza italiana, si è tentato di disciplinare materie del tutto estranee all'oggetto dello stesso;

questo per evidenziare che, a dispetto delle apparenze, il descritto impianto sanzionatorio è assai poco deterrente, poiché, come è documentabile ad esempio dall'elenco delle sanzioni Consob pubblicate sul bollettino, tutte le società andate in *default* avevano l'ultimo bilancio prima del *crac* corredato da relazioni di certificazione prive di segnali di allarme o che comunque davano ad intendere che fosse in leggero stato febbrile ciò che invece era irreversibilmente decotto; le sedicenti Big della revisione, cominciarono così ad essere chiamate sempre più spesso a rispondere sul piano patrimoniale dei danni che avevano contribuito a produrre con i loro comportamenti omissivi,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda attivarsi al più presto per offrire una giusta tutela ai cittadini che a giudizio dell'interrogante sono stati vessati dall'avidità dei *manager* delle società quotate in Borsa e dall'omessa vigilanza delle autorità preposte al controllo;

se al Governo risulti un intervento della Autorità vigilante competente relativamente all'operato della società di revisione Reconta ERNST

se il Governo non ritenga che un siffatto impianto sanzionatorio sulle irregolarità comportamentali delle società di revisione, a parere dell'interrogante poco rigoroso, necessiti di una profonda revisione in termini di maggiore severità, in modo che possa funzionare davvero come deterrente avverso comportamenti distratti, superficiali, incompetenti o collusi, ovvero che, comunque, hanno danneggiato, danneggiano e danneggeranno i risparmiatori, e, di conseguenza, come intenda intervenire al fine di tutelare i cittadini;

quali iniziative intenda assumere al fine di promuovere una radicale riforma della disciplina delle autorità di controllo, alla luce delle carenze e dell'inefficacia evidenziate dagli scandali finanziari che hanno investito il sistema delle imprese e delle banche, considerato che, a giudizio dell'interrogante, la Consob e l'Isvap devono recuperare indipendenza, autorevolezza, credibilità e trasparenza, nonché il ruolo per cui sono state istituite, cioè vigilare tutelando gli interessi dei risparmiatori.

(4-08559)

PINOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i carabinieri di Reggio Calabria, nell'ambito del gruppo interforze della prefettura, hanno creato un programma informatico che permette di visionare con estrema semplicità la storia di un cantiere pubblico e di controllarne l'andamento;

il *software*, denominato «Sciamano», è in grado di elencare i contratti, i nomi delle ditte che lavorano in subappalto, le imprese che forniscono materiali e mezzi, di identificare ogni camion presente nell'area di lavoro e gli operai che prestano la loro opera e viene aggiornato quotidianamente in base alle novità rilevate dalle Forze dell'ordine che controllano i cantieri o dai titolari delle imprese appaltatrici, vincolate dai protocolli per la legalità;

il cervellone del *server*, inoltre, elabora un *report* di facile lettura e fornisce un'analisi del rischio infiltrazioni in base alle anomalie riscontrate;

«Sciamano», pur essendo costato solo 120.000 euro, è un *software* all'avanguardia e si sta rivelando un'arma efficace per contrastare e prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri pubblici, tanto da aver permesso di portare a termine con successo due operazioni antimafia nei cantieri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

attraverso il sistema «Sciamano», le imprese esecutrici, prima dell'avvio dei lavori, devono fornire i dati relativi all'impresa, ai mezzi impiegati e ai lavoratori da occupare nei cantieri;

nonostante la grande utilità di tale *software*, che consente di ridurre sensibilmente i costi della prevenzione antimafia e permette alle imprese di non dover attendere tempi biblici per ottenere le informative antimafia dalle prefetture, la diffusione sul territorio nazionale è ancora molto parziale;

il suo utilizzo è previsto per l'Expo 2015 e per la ricostruzione de L'Aquila, e sta per essere adottato per la realizzazione di opere pubbliche in provincia di Taranto e in Toscana;

a Genova l'impiego è previsto già dal 2010 da accordi e protocolli di legalità sottoscritti da Prefettura e Comune, al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici;

per adottarlo su scala nazionale sarebbe sufficiente chiedere l'autorizzazione al gruppo interforze della prefettura di Reggio Calabria e potrebbe essere impiegato anche nei cantieri privati, garantendo la tracciabilità di forniture, di materiali e di manodopera,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali il *software* «Sciamano» non sia stato esteso alle Prefetture del Paese in previsione dell'apertura dei cantieri, sia pubblici sia privati, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

(4-08560)

PINOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel mese di febbraio 2010 è stata inaugurata a Lavagna (Genova) la nuova caserma del Corpo forestale dello Stato alla presenza dei vertici del Corpo e delle massime cariche istituzionali della città di Lavagna, della Provincia e della Regione;

l'edificio – che accoglie un'importante istituzione dello Stato – è stato intitolato al maresciallo Michele Menechini, comandante della stazione di Borzonasca e ucciso il 23 giugno 1944 mentre rientrava a Chiavari in compagnia della figlia;

dopo un'attenta ricerca condotta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) è emerso il profilo storico e politico del Menechini che, per i suoi connotati, a giudizio dell'interrogante non appare idoneo a rappresentare lo Stato italiano democratico e antifascista. Infatti i dati raccolti confermerebbero, senza dubbio alcuno, che il maresciallo aveva aderito alla Repubblica sociale italiana e ne rappresentava un corpo che faceva parte della Guardia nazionale repubblicana, ovvero una brutale milizia che svolgeva azione di repressione degli antifascisti italiani e degli uomini e delle donne che si impegnarono nella Resistenza per liberare il Paese dalla dittatura nazifascista;

la stampa locale dell'epoca e in particolare la «Fiamma repubblicana» presentava il Menechini come il funzionario integerrimo, il fascista di provata fede;

dalla testimonianza di G. Battista Canepa «Marzo» raccolta da Marziano Tasso nel volume «Vita Partigiana» si viene a sapere che «il maresciallo della forestale ucciso sulla strada di Carasco (...) aveva fatto molto male in questi paesi (...) dove si viveva tutti sotto la sua minaccia. Era senza pietà»;

l'ANPI e il Comune di Lavagna hanno avviato un'iniziativa di raccolta di firme per revocare la titolazione della caserma del Corpo forestale a Michele Menechini;

recentemente il Comune di Lavagna è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile in funzione dell'attività partigiana e delle vicissitudini vissute dalla popolazione che sosteneva le forze della Resistenza,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la titolazione di una caserma a Michele Menechini non rappresenti una grave offesa ai sentimenti di tutti i democratici italiani e alla memoria di coloro che sono caduti combattendo contro la barbarie nazifascista per la libertà del loro Paese;

se non ritenga che sarebbe più opportuno intitolare la caserma a quei forestali che hanno perso la vita (e non sono pochi) nello svolgimento del loro lavoro, in modo tale che il grande patrimonio di valori costituito dal loro sacrificio sia, attraverso la memoria, esempio per le giovani generazioni.

(4-08561)

BOLDRINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sono in arrivo da parte dell'INPS alcune lettere (comprese quelle agli ex dipendenti dell'Inpdap) di richiesta per il recupero di somme indebitamente percepite nel 2009 da duecentomila pensionati a cui, all'epoca, fu erogata la quattordicesima senza che ne avessero diritto;

l'errore, spesso legato alla circostanza che come pensionati al minimo superavano di poco il tetto di reddito passivo, pari a 8.649,84 euro l'anno (ovvero non più di 650 euro lordi mensili), è stato rilevato solo a seguito di un riscontro avvenuto dopo la presentazione del Modello Unico 2011, riferito all'anno 2010;

dopo tale accertamento l'Inps sta comunicando che, a partire da novembre 2012, le somme percepite nel 2009 dovranno essere restituite in dodici rate mensili;

per i pensionati, spesso non autosufficienti e titolari di pensioni appena sufficienti a garantire un livello di vita dignitosa, il versamento della rata mensile per la restituzione di tali somme comporterebbe certamente un pesante onere che renderebbe ancora più difficoltosa la loro condizione;

il 26 settembre 2012, nel corso della seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alla Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo è intervenuto sulla questione delle quattordicesime erroneamente erogate nel 2009 comunicando di aver richiesto all'Inps una ulteriore dilazione, rispetto a quella concessa di dodici mesi, per il recupero rateale delle somme percepite nel 2009,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare l'Inps a rinunciare al recupero rateale delle somme a carico dei duecentomila pensionati di cui in premessa, tenendo conto che tale recupero comporterebbe anche costi aggiuntivi per l'Istituto previdenziale e tenendo conto, infine, delle pronunce giurisprudenziali (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-34/2002 del 19 giugno 2003; sentenza n. 166/1996 della Corte costituzionale; sentenze n. 19260/2003 e n. 198/2011 della Corte di cassazione), nonché dell'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

(4-08562)

BOLDRINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 16 agosto 2012, con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari sarebbe rimasta fissata al 30 settembre 2012, ferma restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all'8 giugno 2012;

correttamente, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le indicazioni di carattere generale contenute nel decreto ministeriale del 1° giugno 2012 in merito ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non erano influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui ai decreti-legge n. 74 del 2012 e n. 83 del 2012;

la notizia ha gettato nello sconcerto i cittadini, le imprese e le istituzioni delle aree colpite dal sisma; in particolare i lavoratori dipendenti per effetto del recupero limitato a poche rate delle imposte versate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, hanno rischiato di vedersi ridurre la busta paga a cifre prossime allo zero;

il 23 agosto il Presidente dell’Emilia-Romagna e commissario straordinario per la ricostruzione, Errani, assieme ai Presidenti della Lombardia e del Veneto, ha inviato una lettera al *premier* Mario Monti ed al Ministro dell’economia e delle finanze Vittorio Grilli, chiedendo di rinviare il pagamento al 30 novembre per tutti i cittadini delle aree terremotate e di posticiparlo almeno fino al 30 giugno 2013 per chi abbia subito danni a case o stabilimenti;

il 24 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che allinea per tutti al 30 novembre 2012 il pagamento delle tasse e dei tributi nelle aree terremotate e che affida ad un successivo decreto la fissazione dei criteri di effettuazione degli adempimenti che scadono nel periodo di sospensione dal 20 maggio al 30 novembre 2012;

la decisione, accolta con favore, è stata comunque ritenuta insufficiente: 4 imprese su 10 non sono riuscite a ripartire e risultano ancora danneggiate numerosissime abitazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare un provvedimento di sospensione di tutte le scadenze degli adempimenti tributari, fiscali, contributivi e amministrativi al 30 giugno 2013 per coloro che hanno subito danni ad abitazioni e imprese;

se intenda attivarsi al fine di adottare un provvedimento che consenta di dilazionare i versamenti di regolarizzazione a tutto il 2013 sul modello di quanto già previsto per il terremoto del 2009 in Abruzzo.

(4-08563)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

secondo dati rilevati dall’amministrazione penitenziaria, risulta che gli spostamenti dei detenuti dalle carceri ai tribunali, sia per testimonianze che per interrogatori, siano stati, quest’anno, circa 380.000;

detti trasferimenti sono «pesati» sull’amministrazione circa 790.000 turni di lavoro per gli agenti di polizia penitenziaria;

la legge 7 gennaio 1998, n. 11, ha disciplinato un nuovo sistema di partecipazione al procedimento penale, definito a distanza o virtuale. La videoconferenza (o meglio il videoesame) nel procedimento penale era stata già disciplinata per la prima volta nell’ordinamento italiano con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1997, n. 356, il cui articolo 7, comma 2, aveva introdotto nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) l'art. 147-*bis*, riguardante la possibilità di svolgere l'esame di collaboratori di giustizia ammessi a misure di protezione, ove fossero disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove si trova la persona da sottoporre ad esame;

dallo scorso mese di febbraio il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dato inizio, in via sperimentale, ad un piano nazionale di collegamento in video tramite *web*, per agevolare e intensificare i colloqui, ma solamente tra detenuti e magistrati di sorveglianza, per abbattere i costi e innalzare la qualità del servizio;

al momento pare che gli istituti che fanno parte della sperimentazione siano quelli di Palermo «Pagliarelli e Ucciardone» e quelli di Roma, Velletri, Civitavecchia e Frosinone;

l'interrogante ritiene che sfruttare le potenzialità della rete possa essere utile non solo a contenere significativamente i tempi di attesa per i detenuti che chiedono di effettuare i colloqui con il magistrato di sorveglianza, ma anche a ridurre, in termini spesa e di tempo, gli spostamenti dei magistrati che devono recarsi nelle carceri per incontrare i detenuti, si chiede di conoscere:

quanti siano, al momento, i tribunali dotati del nuovo sistema di partecipazione al procedimento penale, definito a distanza o virtuale;

quali risultati abbia fin qui determinato tale nuova tecnologia, ove applicata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che il servizio di collegamento video, tramite *web*, così come il sistema della video-conferenza, utilizzato anche per lo svolgimento delle udienze in tribunale, contribuisca notevolmente all'abbattimento dei costi, anche nel servizio delle traduzioni, e determini un risparmio di risorse umane, quale l'impiego del personale di Polizia penitenziaria impegnato per gli spostamenti tra le carceri ed i tribunali.

(4-08564)

BONFRISCO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 30 giugno 2012 all'Autostrada Brescia-Padova SpA scadrà la concessione in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico nord;

nella convenzione normativa stipulata tra la società ed Anas il 7 dicembre 1999, unicamente a definizione transattiva del contenzioso per adeguamenti tariffari, la scadenza della concessione veniva fissata al 30 giugno 2013;

nel piano finanziario collegato alla convenzione si prende in parziale considerazione la realizzazione della Valdastico e mai si cita il completamento della stessa verso nord;

dopo lungo confronto e carteggio tra Anas e società Autostrada Brescia-Padova con atto aggiuntivo alla convenzione del 7 dicembre 1999 è stata rettificata la scadenza della concessione al 31 dicembre 2036, e la stessa è stata ritenuta necessaria per un corretto equilibrio finanziario e al fine di non produrre un eccessivo onere di subentro;

nonostante la delibera Cipe di recepimento della modifica alla convenzione sia stata registrata dalla Corte dei conti il 22 giugno 2006, non è mai stato emesso il decreto interministeriale attuativo;

a seguito dell'archiviazione della procedura d'infrazione attivata dalla Commissione europea è stata approvata una nuova convenzione unica che prevede, all'articolo 4, la scadenza della concessione per la realizzazione della Valdastico nord fissata al 31 dicembre 2026, diventata efficace l'8 ottobre 2009, determinando quindi la necessità di un'ulteriore modifica a causa dello slittamento dei tempi rispetto all'obiettivo;

per tutti i suddetti motivi risulta evidentemente non imputabile alla società Autostrada Brescia-Padova il ritardo nella realizzazione e approvazione del progetto della Valdastico nord; tale ritardo è piuttosto ascrivibile alle evidenti responsabilità burocratiche e alle tempistiche inadeguate delle amministrazioni pubbliche interessate dall'*iter* autorizzatorio,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario avviare, anche presso le competenti sedi dell'Unione europea, un'analisi della situazione venutasi a creare a danno della società Autostrada Brescia-Padova SpA, mantenendo immutato l'obiettivo di realizzare nell'ambito di una regolare concessione il completamento della Valdastico nord e determinando nuove condizioni della convenzione che privilegino, nella realizzazione del programma di investimenti, l'equilibrio economico e finanziario.

(4-08565)

CARDIELLO, MATTEOLI, BATTAGLIA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, fu suddiviso l'unico ruolo sottufficiali in due contraddistinti ruoli: quello dei sergenti e quello dei marescialli pur mantenendo a tutt'oggi, tutti i militari suddetti, lo *status* di sottufficiali delle Forze armate;

i militari di ciascuna forza armata, vengono, quindi, suddivisi in 4 ruoli che, in ordine crescente, sono: ruolo truppa, ruolo sergenti, ruolo marescialli, ruolo ufficiali, figure riconfermate dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che abroga il citato decreto legislativo n. 196 del 1995;

premessi, inoltre, che:

il ruolo sergenti (ruolo base dei sottufficiali delle Forze armate italiane) è alimentato esclusivamente attraverso concorso per titoli ed esami riservato ai volontari militari in servizio permanente e rappresenta, pertanto, una delle possibili progressioni di carriera per il personale di truppa in servizio permanente;

si può accedere al ruolo marescialli attraverso due distinti concorsi indetti ogni anno: l'uno riservato al personale civile a cui viene destinato il 70 per cento dei posti disponibili; l'altro riservato al personale militare (che non abbia compiuto il quarantesimo anno di età) a cui viene destinato il restante 30 per cento. Di quest'ultimo 30 per cento, il 10 per cento è riservato al ruolo sergenti (alcuni dei quali ad oggi titolati di diploma di laurea) ed il 20 per cento al ruolo dei volontari di truppa;

i vincitori dei suddetti concorsi frequentano il medesimo corso addestrativo presso le scuole sottufficiali del corpo militare prescelto, della durata unica di 30 mesi circa;

i sergenti, con almeno 3 anni di servizio nel grado, hanno anche la possibilità di transitare, sempre mediante concorso interno, nel ruolo ufficiali sempreché non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età; il corso di addestramento presso le scuole ufficiali è pari a 9 mesi circa;

sono evidenti, ad avviso dell'interrogante, le problematiche relative alle legittime aspirazioni di avanzamento in carriera del personale del ruolo sergenti: 1) limite di età per la partecipazione ai concorsi troppo basso dato che gli appartenenti al ruolo sergenti arrivano al massimo grado conseguibile per anzianità di servizio e titoli di merito dopo circa 20 anni di servizio e quindi ad un'età anagrafica di 38/40 anni; 2) l'evidente sperequazione tra i posti riservati al personale civile (70 per cento del totale), agli appartenenti al ruolo truppa (20 per cento) ed infine ai sergenti cui è riservato il residuo 10 per cento dei posti messi a concorso, nonostante questi ultimi rientrino nello *status* di sottufficiale, abbiano una netta, maggiore anzianità di servizio e più corsi di addestramento al loro attivo; 3) ulteriore discriminazione si registra poi tra i concorrenti sergenti: infatti, a parità di punteggio, supera il concorso il sergente anagraficamente più giovane, il che sta a significare che più anzianità ed esperienza nel lavoro si acquisiscono e meno probabilità si hanno di superare il concorso; 4) l'evidente ridondanza della durata dell'*iter* formativo: identico per tutti - 30 mesi presso le scuole militari - nonostante il personale civile sconosca quasi del tutto la vita militare e, di contro, il personale militare ne abbia già notevole contezza. A riprova di ciò, basti pensare che per gli stessi sergenti che accedono al ruolo ufficiali (quindi di gran lunga più elevato rispetto a quello di marescialli) il corso addestrativo è pari a 9 mesi circa,

l'interrogante chiede al di sapere:

se ed in quali modi il Ministro in indirizzo intenda intervenire in tale situazione, considerata l'evidente penalizzazione nella progressione di carriera del ruolo sergenti;

se non ritenga, al fine di un netto risparmio economico, di far transitare parte del personale del ruolo sergenti nel ruolo marescialli (anche con gli stessi pochi posti messi a concorso) con la sola valutazione dei titoli di merito e dell'anzianità di servizio acquisiti, eliminando, quindi, l'*iter* concorsuale (e tutto quello che ne consegue ossia trasferimento

del personale, accasermamento, retribuzione dei docenti esterni, eccetera) e riducendo la durata del corso formativo presso le scuole di formazione. (4-08566)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

si è svolto a Perugia, presso e all'interno dell'hotel Brufani, un convegno di studi sul 90° anniversario della «marcia su Roma», contro il quale si è registrata una livorosa campagna da parte di varie organizzazioni, tra l'altro con indizione – la cronaca dice da parte di ANPI e CGIL – di un «presidio antifascista», mentre non risulta che da parte degli intervenuti al convegno vi sia stata alcuna manifestazione di violenza o intemperanza d'alcun genere, come è apparso all'intera città, oltre tutto tranquillamente impegnata da altra manifestazione di tutt'altro genere in tutto il centro storico, la quale non ha minimamente risentito del contemporaneo svolgimento in centro del convegno storico-politico;

fatto sta che, in evidente esito alla campagna di odio e istigazione innescata da sedicenti «democratici» in servizio permanente effettivo non repressa né contenuta da alcuno, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012, come si apprende dai giornali di cronaca, un «commando» delinquenziale di quattro o cinque uomini, con cappuccio e volto coperto, ha aggredito con spranghe, bastoni e sassi l'autovettura a bordo della quale, uscendo da un ristorante della periferia perugina dove avevano cenato, si trovavano il signor Pietro Cappellari e il signor Gabriele Adinolfi con le rispettive mogli, di talché, con i vetri frantumati e la vettura danneggiata, gli aggrediti riuscivano a salvaguardare la propria incolumità solo «sgommando» per farsi largo e allontanarsi, non senza aver prima telefonato agli altri partecipanti alla cena affinché non uscissero dal locale se non dopo aver sollecitato l'intervento della DIGOS;

sembra appena il caso di sottolineare, in un contesto di libertà e democrazia, che si possono avere le idee più diverse e contrapposte di carattere politico e, parimenti, le più disparate valutazioni ideologiche e storiografiche riguardo ai fatti, ai regimi, alle stagioni politiche della propria nazione e delle altre, e perfino condividere o meno le forme in cui si coltivino e si esternino tali idee, ma che ciò non autorizza né minimamente può giustificare, anzi, al contrario, rende ripugnante e oltremodo allarmante ogni forma di violenza e di aggressione motivata dall'intolleranza ideologica e politica,

si chiede di sapere:

se siano stati prontamente individuati e denunciati all'autorità giudiziaria gli autori dell'atto delinquenziale compiuto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2012 a Perugia;

in caso affermativo, quale sia la loro identità e quali risultino essere le loro militanze o gravitazioni politiche e associative;

se nei confronti dei teppisti siano state adottate misure restrittive e cautelari;

se sia stato fatto un approfondimento di indagine per verificare se nelle iniziative di contestazione del convegno si siano concretizzati estremi di istigazione penalmente rilevanti, fermo restando che sempre il clima di acredine e di mobilitazione fisica su movente politico costituisce il terreno propiziante degli eccessi violenti.

(4-08567)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03133, del senatore Barbolini, sull'affidamento del servizio di vigilanza da parte delle banche;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03132, dei senatori Fioroni ed altri, sul sostegno economico a Umbria Jazz festival.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 815^a seduta pubblica del 17 ottobre 2011, a pagina 138, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», all'ultima riga del settimo capoverso, sostituire le parole: «anno 2011» con le seguenti: «aggiornata al giugno 2012».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 817^a seduta pubblica del 18 ottobre 2012, a pagina 29, nel testo dell'interrogazione 4-08473, alla seconda riga dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: «di non modificare» con le altre: «di mantenere».

